SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 novembre 1992, n. 566.

Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante «Norme sulla navigazione da diporto»;

Visto il decreto interministeriale 8 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1976, n. 194;

Ritenuta l'opportunità, ai fini dello snellimento delle procedure e dell'economia dell'azione amministrativa, di istituire una «autorizzazione alla navigazione temporanea» che comprenda quella di prova, dimostrativa e di trasferimento, prevista dall'art. 16 della legge n. 50 del 1971 e disciplinata dal citato decreto ministeriale;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 1032 del 24 settembre 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Navigazione temporanea

1. Ai fini del presente decreto si intende per «navigazione temporanea» quella effettuata allo scopo di:

a) verificare l'efficienza degli scafi e dei motori;

b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;

c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo ad un altro.

Art. 2.

Domanda per ottenere l'autorizzazione

1. I cantieri navali, i costruttori di motori marini e le aziende di vendita che intendono far compiere navigazione temporanea alle proprie imbarcazioni o navi da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza, per ottenere l'autorizzazione alla navigazione entro sei miglia dalla costa debbono presentare domanda all'ufficio circondariale marittimo o all'ufficio della motorizzazione civile nella cui giurisdizione l'impresa ha la sua sede principale o secondaria.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'ufficio circondariale marittimo per la navigazione temporanea nelle acque marittime e dall'ufficio della motorizzazione civile per la navigazione temporanea nelle acque interne.

3. Nel caso di richiesta di autorizzazione alla navigazione temporanea senza limiti dalla costa la domanda può essere presentata solo agli uffici circondariali marittimi.

4. Alla domanda in carta da bollo devono essere allegati i seguenti documenti:

a) la copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e delle persone trasportate;

b) il certificato d'iscrizione alla camera di commercio dalla quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di aziende di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto del soggetto richiedente;

c) una dichiarazione dalla quale risulti che il soggetto richiedente ha predisposto le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone imbarcate.

Art. 3.

Contenuto dell'autorizzazione

1. Nell'autorizzazione alla navigazione temporanea debbono essere indicati:

a) il soggetto autorizzato;

b) la distanza massima dalla costa da non superare durante la navigazione oppure l'esplicita indicazione che la navigazione stessa si può effettuare senza limiti. In ogni caso la navigazione deve essere effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione e nei limiti consentiti dalle caratteristiche dell'unità.

2. L'autorizzazione, rinnovabile di anno in anno con annotazione sul documento originale, è revocabile da parte dell'autorità amministrativa che ne ha disposto il rilascio, con provvedimento motivato.

3. Le autorità competenti annotano, su di un registro, in ordine cronologico, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

4. L'autorità che rilascia l'autorizzazione può stabilire ulteriori condizioni di utilizzo.

Art. 4.

Sigla temporanea

1. La sigla temporanea, costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla scritta «temporanea», deve essere riportata su due tabelle da apporre in modo ben visibile su ciascun fianco, a destra di prora e a sinistra di poppa dell'unità da diporto. I caratteri debbono essere neri su fondo bianco ed avere le dimensioni previste per le sigle definite rispettivamente dal Ministero della marina mercantile e dal Ministero dei trasporti.

Art. 5.

Condizioni da osservare per la navigazione temporanea

1. L'unità che effettua la navigazione temporanea deve essere munita della autorizzazione e comandata o condotta da persone abilitate e dipendenti del soggetto autorizzato durante la navigazione temporanea le persone imbarcate non debbono essere in numero superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità, sotto la responsabilità della ditta intestataria dell'autorizzazione.

2. Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione e per garantire la sicurezza delle persone imbarcate, sotto la responsabilità della ditta intestataria dell'autorizzazione.

3. Le unità autorizzate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, come previsto dal secondo comma dell'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. L'apparato ricetrasmittente potrà essere utilizzato solo ai fini della sicurezza sul canale 16. Tale limitazione deve essere annotata sull'atto di autorizzazione. Il nominativo internazionale di chiamata è costituito dal nome del cantiere, del costruttore di motori marini o dall'azienda di vendita seguito dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione stessa.

Art. 6.

Modello di autorizzazione

1. Il modello di autorizzazione alla navigazione temporanea delle imbarcazioni e delle navi da diporto è conforme all'allegato *A* che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 7.

Disciplina transitoria

1. Il decreto 8 luglio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1976, n. 194, è abrogato. Le autorizzazioni alla navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento rilasciate ai sensi del predetto decreto continuano ad essere valide sino alla loro scadenza. È in facoltà degli interessati richiederne la sostituzione con l'autorizzazione prevista nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 1992

Il Ministro dei trasporti
e, ad interim, *della marina mercantile*
TESINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1993
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 97

ALLEGATO *A*
«(Art. 6)»

MODELLO DI AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA DIPORTO.

N. ....

Il (2) ....
....

AUTORIZZA

(3) ....
....
....
con sede in ....
via piazza .... n. ......
ad effettuare, sotto la propria responsabilità e nei limiti consentiti dalle caratteristiche dell'imbarcazione o nave da diporto, navigazione temporanea a decorrere dal ....
entro sei miglia senza limiti dalla costa (4)

Condizioni particolari. ....
....
....

Su ciascun fianco dell'unità da diporto deve essere applicata in modo ben visibile, a destra di prora e a sinistra di poppa, la targa recante la sigla .... il numero .... e la scritta temporanea.

L'unità deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dalla ditta intestataria dell'autorizzazione

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida sino al ....

Data ....

Timbro
dell'ufficio

Firma ....

---

(1) Timbro lineare dell'ufficio
(2) Capo dell'ufficio
(3) Denominazione del cantiere o del costruttore di motori marini o dell'azienda di vendita
(4) Depennare il caso che non ricorre

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 50/1971 e il seguente:

«Art. 16. — Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.

L'imbarcazione o la nave da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dell'ente o ditta intestataria dell'autorizzazione medesima».

— Il D.M. 8 luglio 1976, abrogato dall'art. 7 del decreto qui pubblicato, recava: «Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni da diporto».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 5:

— L'art. 49 della legge n. 50/1971, già citata, così recita:

«Art. 49. — Su tutte le imbarcazioni a vela od a motore di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente, secondo le norme che saranno stabilite dall'autorità competente».

Nota all'art. 7:

— Per il D.M. 8 luglio 1976 si veda in nota alle premesse.

93G0084

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 settembre 1992.

Corrispondenza tra la terza qualifica funzionale del personale degli uffici di conciliazione e la terza qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di amicamera (n. 24) del personale dei ruoli del Ministero.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace;

Rilevato che l'organico del personale di cancelleria è stato aumentato complessivamente di n. 6.059 unità, di cui 1:222 della terza qualifica funzionale;

Rilevato che le modalità di immissione nel ruolo del personale di cancelleria del personale in servizio negli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 devono tener conto dei profili professionali nei quali detto personale è inquadrato, nonché dei requisiti richiesti al personale già in ruolo dell'Amministrazione giudiziaria per l'accesso alle corrispondenti categorie di personale;

Visti gli allegati *A* del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, concernenti le qualifiche funzionali del personale dipendente dagli enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente la individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Il personale della terza qualifica funzionale in servizio negli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989 è immesso, a domanda, nel ruolo del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed inquadrato nella terza qualifica funzionale profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992
Registro n. 86 Giustizia, foglio n. 49

93A0810

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 gennaio 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 4 giugno 1992, concernente l'autorizzazione all'ospedale policlinico «S. Orsola Malpighi» di Bologna al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 4 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1992, con il quale il policlinico «S. Orsola-Malpighi» di Bologna è stato autorizzato all'espletamento dell'attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Accertato che all'art. 3 del citato decreto è stato erroneamente riportato il nome del sanitario Mastrorilli dott. Dario in luogo di Mastrorilli dott. Mario;

Considerato che occorre procedere alla rettifica dell'errore;

Decreta:

All'art. 3 del decreto di cui sopra il nominativo del sanitario Mastrorilli dott. Dario viene rettificato in Mastrorilli dott. Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A0787

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 gennaio 1993.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1982, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similiari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Visto il proprio decreto del 23 giugno 1992, con il quale sono state indette per il 29 e 30 novembre 1992 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Vista la comunicazione datata 17 ottobre 1992, n. 4684/92, per mezzo della quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione in data 15 ottobre 1992, ha deciso di rinviare di un anno le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri previste per il 29 e 30 novembre 1992, con riferimento all'approvazione da parte del Parlamento della legge delega per la revisione della disciplina del pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato già indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992, sono rinviate, ed avranno luogo il giorno 28 novembre 1993 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno 29 novembre 1993 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Tutti i termini s'intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento sopra citato.

Roma, 19 gennaio 1993

Il Ministro: GUARINO

93A0766

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 gennaio 1993.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Angelo Pellegrini S.r.l.», in S. Demetrio ne' Vestini.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale dell'11 marzo 1982, con il quale la società cooperativa «Angelo Pellegrini S.r.l.», con sede in S. Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Angelo Stefanucci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 13 ottobre 1990, con la quale il citato rag. Angelo Stefanucci ha comunicato la volontà di recedere dall'incarico conferitogli;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La sig.ra Vanda Scimia, nata a L'Aquila il 21 dicembre 1958 e residente in via Beato Cesidio, 9, L'Aquila, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Angelo Pellegrini S.r.l.», con sede in S. Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale dell'11 marzo 1982, in sostituzione del rag. Angelo Stefanucci che recede dall'incarico.

Roma, 21 gennaio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0789

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 febbraio 1993.

Individuazione degli enti creditizi abilitati a concedere mutui alle regioni a statuto ordinario, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli istituti zooprofilattici sperimentali, da impiegare per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere, per l'anno 1992, mutui con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati con decreto del Ministro del tesoro, da impiegare per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto l'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha escluso le operazioni di cui sopra dalla sospensione della concessione di mutui a favore delle regioni, disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Ritenuto di dover provvedere all'individuazione degli enti creditizi per l'attivazione dei mutui predetti;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere attivate con gli enti creditizi iscritti all'albo di cui all'art. 29 della legge bancaria, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e statutarie che li disciplinano e, per le aziende di credito, nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0788

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 febbraio 1993.

Approvazione del nuovo testo completo e coordinato del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6813).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante le disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 e successive modificazioni approvate con le seguenti delibere: n. 2961 del 2 luglio 1987, n. 3387 del 12 aprile 1998, n. 3556 del 15 luglio 1988, n. 3644 del 29 agosto 1988, n. 3753 del 9 novembre 1988, n. 4231 del 5 settembre 1989, n. 4476 del 6 febbraio 1990, n. 4743 del 27 giugno 1990, n. 5472 del 5 settembre 1991, n. 5884 del 27 dicembre 1991, n. 6259 del 10 giugno 1992;

Vista la lettera del 23 dicembre 1992 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 21 dicembre 1992 il consiglio di amministrazione della società ha deliberato le modifiche e l'integrazione da apportare al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali per un riordinamento organico delle norme in esso contenute;

Visto altresì che con la stessa lettera la Monte Titoli S.p.a. ha richiesto ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 289/1986, l'approvazione delle modifiche in questione, d'intesa con la Banca d'Italia;

Considerato che il trasferimento, a seguito di dette modifiche, all'ambito di competenza della società, delle norme riguardanti l'organizzazione della società e le disposizioni di disciplina delle procedure di gestione dei servizi, semplifica considerevolmente gli adempimenti a carico della Monte Titoli S.p.a.;

Vista la lettera n. 00020621 del 27 gennaio 1993, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della citata delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvato l'unito testo del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, che costituisce parte integrante della presente delibera, contenente le modifiche ed integrazioni allo stesso apportate con le delibere citate

in premessa, nonché le modifiche deliberate dal consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 21 dicembre u.s.

Sono abrogate le delibere n. 2724 del 18 febbraio 1987, n. 2961 del 2 luglio 1987, n. 3387 del 12 aprile 1988, n. 3556 del 15 luglio 1988, n. 3644 del 29 agosto 1988, n. 3753 del 9 novembre 1988, n. 4231 del 5 settembre 1989, n. 4476 del 6 febbraio 1990, n. 4743 del 27 giugno 1990, n. 5472 del 5 settembre 1991, n. 5884 del 27 dicembre 1991, n. 6259 del 10 giugno 1992.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 2 febbraio 1993

Il presidente: BERLANDA

MONTE TITOLI S.P.A.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

(Testo coordinato a seguito della ristrutturazione deliberata dal Consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. in data 21 dicembre 1992).

DEFINIZIONI

Nel presente regolamento saranno usati i seguenti termini convenzionali:

A.G.	Autorità giudiziaria
Circolari applicative	Le comunicazioni del Monte contenenti disposizioni di generale applicazione che integrano la disciplina stabilita dal presente regolamento
Consob	La Commissione nazionale per le società e la borsa
Contratto di deposito	Il «Contratto di deposito e amministrazione» che regola i rapporti fra depositari e Monte (Mod. MT 600, Allegato 1; Mod. MT 600P, Allegato 1-*bis*; Mod. MT 600T, Allegato 1-*ter*)
Convenzione con gli emittenti	L'accordo contrattuale che regola i rapporti tra Monte ed emittenti (Mod. MT 700, Allegato 2)
Depositante	Il titolare dei valori mobiliari che stipula il contratto di deposito con il depositario
Depositario	L'Istituto, l'azienda di credito, l'agente di cambio o altro soggetto appartenente alle categorie individuate ai sensi della Legge M.T., articoli 2 e 10, che ha la facoltà di sub-depositare titoli presso il Monte
Disposizioni di servizio	Le comunicazioni del Monte con le quali vengono impartite disposizioni particolari per specifiche operazioni
Emittente	La società o l'ente che emette i titoli, nominativi o al portatore, ammessi al sistema di custodia e amministrazione accentrata
Legge M.T.	La legge 19 giugno 1986, n. 289, recante «Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.A.»
Minindustria	Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
Mod.	Modello
Monte	La Monte Titoli S.p.A., sub-depositaria dei titoli e gerente il sistema di custodia e amministrazione accentrata
Regolamento Consob	Il regolamento emesso dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10.1 della Legge M.T.
Regolamento dei servizi	Il presente regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali
Tab.	Tabulato
Titoli ammessi al Monte o nel sistema	I titoli determinati nel regolamento Consob idonei ad essere oggetto di sub-deposito presso il Monte, ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge M.T.

Premessa

Il presente regolamento dei servizi:

— può essere integrato o modificato con delibera del consiglio di amministrazione del Monte, approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia,

— costituisce parte integrante delle pattuizioni che regolano i rapporti dei depositari con il Monte,

— costituisce parte integrante delle pattuizioni che regolano i rapporti degli emittenti con il Monte.

In caso di integrazione o modifica del regolamento dei servizi, i depositari e gli emittenti possono recedere mediante apposita comunicazione fatta pervenire al Monte entro un mese dalla data di pubblicazione dell'integrazione o modifica.

Il recesso ha efficacia decorsi tre mesi dal ricevimento da parte del Monte della comunicazione, fatto salvo il perfezionamento delle operazioni in corso.

Il Monte ha facoltà di emanare «Circolari applicative» o «disposizioni di servizio» per dare attuazione al presente regolamento con disposizioni, rispettivamente, di generale applicazione oppure riferite a particolari operazioni.

La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può approvare, su richiesta del Monte, disposizioni particolari per la disciplina di fattispecie non previste dal regolamento. La richiesta del Monte viene formulata dal presidente su delibera del comitato esecutivo.

Struttura organizzativa del Monte

La struttura organizzativa del Monte e la conseguente suddivisione in aree, servizi, uffici od altre unità di base è determinata dal consiglio di amministrazione del Monte stesso.

Tale struttura ed i poteri delegati alle persone che sono preposte alle varie funzioni vengono indicati nel Regolamento interno, anch'esso approvato, nel suo complesso, dal consiglio di amministrazione del Monte.

1. TITOLI AMMESSI AL SISTEMA.

1.1. *Ammissione di titoli al sistema.*

1.1.1. Possono essere ammessi al sistema (cc.dd. titoli ammessi al Monte) i valori mobiliari indicati nel regolamento approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 Legge M.T.

1.1.2. Periodicamente il Monte provvede a divulgare l'elenco completo dei titoli ammessi al sistema.

1.2. *Codificazione dei titoli.*

1.2.1. Per la codifica dei titoli ammessi al sistema il Monte utilizza i codici forniti o concordati dai competenti enti di codifica nazionale.

1.3. *Requisiti di regolarità dei titoli.*

1.3.1. I titoli di cui sub 1.1.1, possono essere depositati presso il Monte, se:

a) interamente liberati,

b) di buona consegna e, in particolare:

— muniti della cedola in corso e delle successive, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.3,

— completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

— pervenuti al Monte entro la data stabilita dal regolamento del prestito per il rimborso,

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino comunque la circolazione,

d) non soggetti a fermo o a procedure di ammortamento o a procedure similari.

1.3.2. I titoli nominativi vengono depositati al Monte muniti della girata di cui all'ultima parte dell'art. 8, comma 3, della legge M.T. In casi eccezionali, concordati preventivamente con il Monte, la girata può essere apposta dal Monte stesso.

I titoli nominativi consegnati al Monte dall'emittente ai fini dell'immissione nel sistema sono intestati al (o annotati al nome del) Monte osservando quanto disposto dalla legge M.T.

1.3.3. Il Monte si riserva di provvedere in qualsiasi momento alle verifiche dei requisiti di cui sub 1.3.1.

1.3.4. Il Monte provvede a fornire i dati identificativi relativi ai titoli di cui sub 1.1.1, non dotati dei requisiti di cui sub 1.3.1, secondo modalità indicate con circolari applicative ed applicando tariffe stabilite dal consiglio di amministrazione.

1.4. *Esclusione dei titoli dal sistema.*

1.4.1. Il Monte ha facoltà di chiedere alla Consob, per giustificati motivi, l'esclusione di un titolo dal sistema.

1.4.2. Nelle ipotesi di esclusione dei titoli dal sistema, il Monte invita per iscritto il depositario a ritirare le quantità di titoli corrispondenti al saldo del conto titoli; se, decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il depositario non abbia provveduto, il Monte non è più tenuto per responsabilità ai sensi della legge M.T., art. 10, comma 3, e restituisce i titoli al depositario a rischio e spese di questi con le modalità di cui al punto 6.1.2, in quanto compatibili.

1.5. *Custodia dei titoli immessi nel sistema.*

1.5.1. Titoli emessi da società o enti di diritto italiano.

Il Monte ha facoltà di custodire i titoli immessi nel sistema presso le proprie casse ovvero di depositarli in gestione centralizzata presso la Banca d'Italia.

1.5.2. Titoli emessi da società o enti di diritto estero.

Il Monte ha facoltà di custodire i titoli immessi nel sistema presso le proprie casse ovvero di depositarli presso analoghi organismi esteri ovvero organismi bancari esteri, provvedendo, se nominativi, alle necessarie intestazioni.

Qualora si tratti di titoli dematerializzati secondo le norme di diritto in essere nel Paese di appartenenza della società o ente emittente, il relativo deposito avverrà, sempre presso organismi esteri, esclusivamente in forma scritturale.

Il Monte provvederà a comunicare ai depositari l'identità dei soggetti esteri prescelti per il deposito dei titoli, con i quali il Monte abbia stipulato le relative convenzioni, e ad inviare ai depositari copia di dette convenzioni.

Al riguardo si precisa fin d'ora che, conformemente alla prassi internazionale, le suddette convenzioni potranno contenere le seguenti clausole:

a) facoltà del depositario estero di subdepositare i titoli presso propri subdepositari;

b) sottoposizione delle convenzioni alla legge dello Stato di appartenenza del depositario estero e sottoposizione di eventuali controversie alla giurisdizione dello Stato medesimo ovvero a giurisdizioni arbitrali estere;

c) esclusione dal deposito presso il depositario estero dei titoli posseduti in violazione della legge del Paese ove il depositario medesimo ha sede oppure dei titoli soggetti a restrizioni ai sensi di tale legge;

d) rivalsa dei depositari esteri nei confronti del Monte per imposte, tasse o diritti, incluse eventuali penalità, in qualsiasi momento reclamati dalle autorità del Paese di appartenenza del depositario estero con riferimento ai titoli immessi nel sistema, salvo che tali imposte, tasse o diritti siano a carico del depositario estero per legge ovvero attribuibili a suo dolo o colpa grave;

e) rinuncia ad agire personalmente contro gli amministratori e/o dipendenti del depositario estero, in caso di inadempienze contrattuali o extracontrattuali, ferma restando la facoltà del Monte di agire contro il depositario estero;

f) limitazione della responsabilità del depositario estero ai soli casi di dolo e colpa grave,

g) termini brevi di decadenza per la contestazione al depositario estero di eventuali errori e/o omissioni negli estratti conto o nelle commissioni ad esso dovute;

h) applicazione delle procedure e delle norme regolamentari emanate ed emenande dal depositario estero, salvo il diritto di recesso del Monte;

i) stipulazione delle convenzioni in lingua straniera e/o accettazione che il testo in lingua straniera sia prevalente, in caso di conflitti.

1.6. *Distruzione, sottrazione o smarrimento dei titoli.*

1.6.1. Il Monte è legittimato ad assumere ogni provvedimento utile a ridurre il rischio o il danno per distruzione, sottrazione o smarrimento dei titoli immessi nel sistema. In particolare ha facoltà:

a) di apporre o di far apporre dall'emittente sui certificati di grosso taglio la dicitura. «Il presente titolo è destinato esclusivamente al deposito a custodia e amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a.»;

b) di perfezionare con l'emittente accordi intesi a consentire l'immediata sostituzione o l'immediato pagamento delle competenze maturate per i titoli distrutti, smarriti o sottratti.

2. DEPOSITARI.

2.1. *Soggetti ammessi al sistema.*

2.1.1. A richiesta, sono ammessi al sistema in qualità di depositari i soggetti individuati dal regolamento Consob.

2.2. *Fonti della disciplina dei rapporti con i depositari.*

2.2.1. I rapporti fra il depositario ed il Monte sono regolati, per quanto non espressamente stabilito dalla legge, dal regolamento Consob o dal presente regolamento, da un apposito contratto di deposito e amministrazione, allegato al presente regolamento (Modelli: MT 600 allegato 1; MT 600 P, allegato 1-*bis*; MT 600 T, allegato 1-*ter*).

2.3. *Ammissione al sistema.*

2.3.1. L'ammissione al sistema avviene su richiesta del soggetto interessato.

2.3.2. Il richiedente assume la responsabilità dei dati contenuti nei documenti presentati.

2.3.3. Il Monte, verificata la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, comunica al richiedente l'ammissione al sistema e la data di inizio dell'operatività del rapporto.

2.3.4. Il Monte respinge le domande non rispondenti ai requisiti richiesti, dandone comunicazione ai richiedenti.

2.4. *Codificazione dei depositari.*

2.4.1. Il Monte costituisce un'anagrafe dei depositari utilizzando i codici forniti dai competenti enti di codifica nazionale.

2.4.2. Il Monte provvede a compilare, ad aggiornare e a divulgare una lista completa dei depositari e dei codici identificativi.

2.5. *Deposito per conto di non residenti.*

2.5.1. I valori mobiliari emessi da società o enti italiani, di pertinenza di non residenti, possono essere depositati al Monte nel rispetto della normativa valutaria vigente.

2.6. *Comportamenti irregolari da parte dei depositari.*

2.6.1. Il Monte segnala alla Consob, nonché alla Banca d'Italia ed al Minindustria per le rispettive competenze, le irregolarità che abbiano provocato disfunzioni e ritardi nello svolgimento dei servizi e che possano dar luogo alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 del regolamento Consob.

2.7. *Tariffe per il servizio di custodia e amministrazione.*

2.7.1. Per il servizio di custodia e amministrazione accentrata il Monte applica tariffe costituite da diritti annui di custodia e amministrazione e da commissioni operative.

Tali tariffe sono analiticamente indicate nella tabella, allegato 3, al presente regolamento.

Per quanto riguarda i titoli esteri, il Monte provvede a recuperare i maggiori costi aggiuntivi che l'amministrazione di tali titoli dovesse comportare, dandone comunicazione con circolari applicative.

2.7.2. Inadempienza del depositario.

Se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte, il Monte si rivale sugli importi di competenza del depositario in relazione ad operazioni di cui al punto 9 ed inoltre dà corso alle ulteriori azioni ritenute necessarie.

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO.

3.1. *Conti titoli aperti ai depositari.*

3.1.1. Il Monte apre al nome di ciascun depositario «conti titoli», ciascuno suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di valori mobiliari depositate, in cui confluiscono le scritture relative a tutti i titoli da questi depositati.

I «conti titoli» non possono presentare saldi a debito.

3.1.2. Le operazioni e le relative modalità di esecuzione, che interessano i conti in parola, sono indicate nelle Circolari applicative.

3.2. *Conti titoli aperti ai Comitati direttivi degli agenti di cambio.*

3.2.1. Il Monte apre ai Comitati direttivi degli Agenti di cambio un «conto titoli», suddiviso in tanti sottoconti specificatamente destinati ad accogliere titoli amministrati in via transitoria da questi soggetti, per ognuna delle causali indicate a tale riguardo nel regolamento Consob.

3.3. *Conti interni di evidenza.*

3.3.1. Il Monte, per esigenze connesse al servizio, accende conti interni di evidenza, come precisato nelle Circolari applicative.

3.4. *Comunicazioni tra Monte e depositari.*

3.4.1. La trasmissione di comunicazioni del Monte e di disposizioni da parte dei depositari al Monte deve essere effettuata secondo le modalità indicate nelle Circolari applicative.

3.5. *Segnalazioni a mezzo Stanza di compensazione.*

Gli ordini relativi agli addebitamenti ed agli accreditamenti dei saldi delle liquidazioni dei titoli presso le Stanze di compensazione sono trasmessi con modalità di segnalazione e di esecuzione conformi alle particolari istruzioni impartite dal Monte ai depositari e dalla Banca d'Italia agli aderenti alla Stanza, in applicazione di quanto stabilito dalla convenzione tra Banca d'Italia e Monte.

3.6. *Estratto giornaliero delle operazioni.*

3.6.1. Il Monte invia ai depositari un estratto conto giornaliero per documentare le registrazioni e le risultanze delle operazioni eseguite in relazione a ciascun conto titoli rispetto al quale sono stati effettuati i movimenti.

3.6.2. Il depositario dovrà segnalare per iscritto, entro e non oltre venti giorni dalla data di spedizione dell'estratto, gli eventuali errori riscontrati. Decorso tale termine senza che sia pervenuto al Monte un reclamo specifico per iscritto l'estratto si intende approvato.

3.6.3. Il Monte invia agli emittenti un estratto giornaliero dei conti di evidenza, al fine del tempestivo riscontro delle scritture effettuate sui detti conti ad essi intestati.

3.7. *Estratto mensile delle operazioni.*

3.7.1. Il Monte invia ai depositari, che non ricevono l'estratto gionaliero tramite sistemi telematici, un estratto conto mensile relativo a ogni codice titolo, nel quale sono indicati i movimenti intervenuti sui titoli durante il periodo considerato e il saldo contabile di fine periodo.

3.7.2. Fermo restando il termine dell'art. 3.6.2. del presente regolamento, il depositario dovrà segnalare al Monte per iscritto, entro e non oltre quaranta giorni dalla data di spedizione dell'estratto, gli eventuali errori non riscontrabili dall'esame dell'estratto delle operazioni giornaliere. Decorso tale termine senza che sia pervenuto al Monte un reclamo specifico per iscritto, l'estratto si intende approvato.

3.7.3. Il Monte invia agli emittenti un estratto mensile dei conti di evidenza, al fine del tempestivo riscontro delle scritture effettuate su detti conti ad essi intestati.

3.8. *Sequestro e pignoramento.*

3.8.1. Il sequestro conservativo, civile e penale, e il pignoramento di titoli depositati presso il Monte presuppongono analoga procedura espletata presso il depositario, ai fini dell'accertamento dell'esistenza e della quantità dei titoli del depositante.

3.8.2. Effettuato tale accertamento, il Monte esegue l'ordine dell'A.G. operando, salvo diversa indicazione di quest'ultima, nel seguente modo.

a) apre un conto evidenza titoli intestato all'A.G., accreditandovi la quantità della specie di titoli corrispondente a quella oggetto del provvedimento giudiziale;

b) addebita il conto del depositario di cui al punto 3.8.1 della stessa quantità e specie di titoli oggetto del provvedimento giudiziale;

c) nel caso di mancanza di certificati di taglio adeguato, chiede all'emittente l'opportuno frazionamento;

d) propone l'istanza di cui all'art. 600 c.p.c. per la separazione dei titoli spettanti al debitore o sequestrato.

3.8.3. In caso di sequestro giudiziario e sequestro penale non conservativo, il Monte esegue l'ordine dell'A.G..

a) immettendo i titoli specificatamente indicati nel provvedimento giudiziale in un deposito vincolato intestato all'A.G., aprendo a nome di questa ultima apposito conto evidenza titoli;

b) addebitando il conto del depositario che risulta aver provveduto al deposito dei titoli oggetto del provvedimento giudiziale della stessa quantità e specie di titoli e dandone circostanziata informazione al depositario stesso. Nel caso in cui il conto titoli non presenti sufficiente capienza il Monte contabilizza la partita a debito di un apposito conto evidenza titoli, operando successivamente come indicato sub 3.10.

3.9. *Titoli sospetti di falsità.*

3.9.1. Qualora si riscontrino titoli sospetti di falsità, il Monte provvede ai necessari accertamenti presso l'emittente. Nel caso di riconosciuta falsità, il Monte:

a) provvede ad informare tempestivamente l'A.G. competente;

b) immette i titoli, se non trasmessi all'emittente in un deposito vincolato intestato all'A.G. aprendo apposito conto evidenza titoli;

c) addebita il conto titoli sul quale il depositario ha effettuato il deposito dei titoli posti a disposizione dell'A.G., dandone comunicazione circostanziata al depositario stesso.

3.10. *Norme comuni al sequestro e ai titoli sospetti di falsità.*

In caso sia di sequestro giudiziario, di sequestro penale non conservativo e di titoli sospetti di falsità, il Monte ove il conto del depositario relativo ai titoli oggetto del sequestro non risulti capiente, acquista titoli della stessa quantità e specie in danno del depositario stesso.

4. OPERAZIONI DI DEPOSITO.

4.1. *Generalità.*

4.1.1. Il Monte ha facoltà:

a) di impartire disposizioni di servizio ai fini della costituzione dei depositi;

b) di stabilire limiti temporali al deposito di titoli azionari o di altri titoli con apposite circolari applicative e/o disposizioni di servizio;

c) di non accogliere o di accogliere con riserva depositi non conformi alle disposizioni in proposito impartite.

4.1.2. Relativamente ai titoli ammessi al sistema, il deposito si attua con la consegna al Monte dei certificati; girati o intestati al (o annotati a nome del) Monte ai sensi della legge M.T. quando nominativi.

4.1.3. Il depositario può disporre dei titoli inviati al Monte solo dopo che quest'ultimo ha contabilizzato l'accredito.

4.1.4. Il Monte provvede a comunicare agli emittenti gli estremi dei titoli depositati ai fini delle annotazioni previste dall'art. 9, comma 1, legge M.T.

4.2. *Verifica della regolarità dei titoli.*

4.2.1. Il Monte rifiuta i titoli che non presentano i requisiti di ammissibilità e di regolarità. La restituzione avviene a rischio e spese del depositario.

5. OPERAZIONI DI GIRO.

5.1. *Generalità.*

5.1.1. Il trasferimento dei titoli disposto dai depositari nell'ambito del sistema viene effettuato, ai sensi dell'art. 4 della Legge M.T., mediante operazioni di giro secondo le modalità indicate nelle Circolari applicative.

5.1.2. Il giro consiste nell'ordine impartito al Monte da un depositario (ordinante) di trasferire i titoli da uno dei suoi conti titoli a quello di un altro depositario (beneficiario) ovvero all'altro suo conto e non comporta alcun movimento fisico dei titoli.

5.1.3. Il depositario beneficiario può disporre dei titoli oggetto dell'operazione di giro solo dopo che il Monte ha contabilizzato l'accredito.

5.1.4. Un depositario ordinante può impartire nello stesso giorno più ordini di giro anche relativi al medesimo beneficiario e allo stesso titolo.

5.1.5. Il Monte è legittimato a stabilire, con apposite disposizioni di servizio, limiti temporali per gli ordini di giro di titoli azionari o di altri titoli, in relazione a particolari esigenze derivanti da operazioni disposte dagli emittenti.

5.2. *Ordine di giro.*

5.2.1. L'ordine di giro deve essere effettuato secondo le istruzioni contenute nelle Circolari applicative ed è revocabile purchè la revoca, concordata tra le parti, sia comunicata al Monte da entrambi i depositari.

5.2.2. L'ordine di giro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengano rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell'ordine stesso.

5.3. *Efficacia dell'ordine di giro.*

5.3.1. I giri vengono eseguiti a valere sulla disponibilità del conto titoli secondo l'ordine con cui sono pervenute le disposizioni di giro e con la priorità derivante dalla data di emissione.

Un ordine di giro non può essere eseguito parzialmente.

5.4. *Modalità operative.*

5.4.1. Il Monte può emanare apposite Circolari applicative per disciplinare i rapporti con i depositari relativamente alle modalità di esecuzione e di annullamento degli ordini di giro.

6. OPERAZIONI DI RITIRO.

6.1. *Generalità.*

6.1.1. La richiesta di ritiro di tutto o di parte di titoli deve essere effettuata dal depositario secondo le modalità indicate dal Monte stesso con circolari applicative.

Se non ritirati presso il Monte, i titoli sono restituiti a cura del medesimo a spese e rischio del depositario.

L'ordine di ritiro deve essere formulato in modo da consentire la costituzione delle partite di pertinenza dei singoli depositanti, anche in relazione agli eventuali vincoli esistenti sui titoli.

L'ordine di ritiro viene annullato dal Monte nei casi in cui non vengano rispettate le modalità stabilite per il conferimento dell'ordine stesso.

6.1.2. I titoli sono restituiti al depositario:

— regolari di godimento (fatto salvo quanto previsto per la restituzione di titoli «pieni di dividendo»);

— se nominativi, girati al depositario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge M.T.

Previ accordi con il depositario i titoli possono essere inviati dal Monte all'emittente per essere messi a disposizione del depositario stesso.

6.1.3. Il Monte, con apposite disposizioni di servizio, ha facoltà di stabilire regole particolari e limiti temporali per il ritiro di titoli azionari o di altri titoli, in relazione a specifiche esigenze derivanti da operazioni disposte dall'emittente.

6.2. *Modalità operative.*

6.2.1. Il Monte con apposite circolari applicative integra la disciplina dei rapporti con i depositari relativamente alle modalità di esecuzione degli ordini di ritiro.

7. OPERAZIONI A MEZZO STANZA DI COMPENSAZIONE.

7.1. *Principi generali.*

Per il regolamento dei saldi delle liquidazioni titoli presso le stanze di compensazione, si applicano le apposite procedure richiamate, oltre che nel presente Regolamento, nella convenzione a tal fine stipulata fra il Monte e la Banca d'Italia; si osservano le istruzioni in proposito impartite dal Monte ai propri depositari con apposita circolare applicativa e dalla stanza ai propri aderenti, in conformità della convenzione di cui al 1° comma.

Il depositario aderente (anche con proprie filiali) alle Stanze di compensazione è tenuto, a pena di esclusione dal sistema, a rilasciare al Monte apposita autorizzazione per il regolamento dei saldi nelle liquidazioni dei titoli presso le Stanze di compensazione.

Rimangono comunque salve le disposizioni del presente regolamento in materia di titoli ammessi, soggetti depositari, caratteristiche generali del servizio, blocco di disponibilità, altre operazioni, rapporto con gli emittenti, titoli similari e condizioni finanziarie.

7.2. *Irregolarità dei titoli consegnati o ritirati.*

7.2.1. Il Monte:

a) se riceve, nei termini stabiliti dalle norme per le stanze di compensazione, reclami per irregolarità di titoli consegnati alla stanza, provvede in alternativa:

— a regolarizzare i certificati;

— a sostituirli con altrettanti di buona consegna. Se del caso provvede inoltre come indicato sub 3.8 e 3.9;

b) dopo aver ritirato i titoli dal Capo Stanza, controlla che siano di buona consegna, e nel caso di irregolarità:

b1) ne dà immediata comunicazione ai depositari per conto dei quali ha effettuato operazioni di ritiro dalla stanza dalla quale sono pervenuti i titoli irregolari;

b2) addebita i conti interessati dei depositari di cui sopra, sub *b1)*, in proporzione alle partite presentate in Stanza dai depositari medesimi e per sottomultipli pari al taglio minimo previsto dall'emissione per i titoli obbligazionari e similari, e con arrotondamento ad unità per titoli azionari e similari;

b3) segnala al Capo della Stanza l'avvenuto ritiro dei certificati irregolari;

b4) sulla base delle indicazioni del Capo della Stanza, si attiva nei confronti dell'aderente alla Stanza da cui provengono i certificati irregolari per riceverne altrettanti regolari;

b5) in caso di esito positivo, ripristina la posizione iniziale dei depositari interessati;

b6) in caso di esito negativo, cura per conto dei depositari interessati ogni azione richiesta dal caso, ivi compresa quella di risarcimento del danno, ripartendo fra i depositari spese, oneri e benefici delle azioni in proporzione alle partite in ritiro di ciascuno coinvolte.

Il Monte in caso di titoli sospetti di falsità opera come sub 3.9.1.

Il Monte comunque, fermi restando gli oneri di cui sopra, è esente da responsabilità per i titoli irregolari, falsi o falsificati per i quali non fosse possibile la sostituzione.

7.3. *Liquidazione in Stanza di titoli nominativi a seguito di stacco dividendi.*

Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle liquidazioni, per il depositario risultante scoperto in Stanza di titoli «ex», il Monte procede alla trasformazione da titolo «pieno» a titolo «ex» — nei limiti delle disponibilità dei primi — delle quantità necessarie alla copertura in Stanza, registrando in apposita evidenza il quantitativo di titoli su cui si è operato; sui suddetti quantitativi operano prioritariamente le istruzioni di incasso o di rinuncia al dividendo che il depositario è tenuto ad inviare al Monte.

8. BLOCCO DI DISPONIBILITÀ.

8.1. *Generalità.*

Il Monte esegue blocchi parziali o totali di disponibilità nei conti titoli, sia per esigenze operative sia eccezionalmente su richiesta del depositario, come indicato nelle Circolari applicative.

9. ALTRE OPERAZIONI.

9.1. *Generalità.*

9.1.1. Il Monte:

a) per lo svolgimento delle operazioni promosse dagli emittenti e riguardanti titoli immessi nel sistema — aumenti e riduzioni di capitale, pagamento dividendi e interessi, fusioni ecc. — stipula apposita convenzione con gli emittenti stessi; può altresì instaurare con gli emittenti accordi particolari per agevolare lo svolgimento delle operazioni;

b) non intrattiene c/c di corrispondenza con gli emittenti o con i depositari; i movimenti di valuta si realizzano quindi con l'intervento di aziende di credito appositamente designate dall'emittente;

c) nello svolgimento delle operazioni di cui al punto *a)* opera in base alle istruzioni impartitegli, separatamente per ciascun conto titoli, dai depositari i quali, a loro volta, agiscono su conformi disposizioni avute dai depositanti.

9.1.2. Per le operazioni sui titoli esteri, in alternativa o in aggiunta alle convenzioni di cui al punto 9.1.1 *a)*, il Monte stipula convenzioni con gli organismi di cui all'art. 32 del Regolamento Consob. Si applicano le lettere *b)* e *c)* del citato punto 9.1.1.

9.2. *Partecipazione ad assemblee.*

9.2.1. Per i titoli italiani, il Monte, avuta conoscenza della convocazione dell'assemblea, comunica ai depositari gli elementi necessari per il rilascio della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, Legge M.T.

9.2.2. I depositari:

a) adempiono a quanto di loro competenza ai sensi di quanto indicato al precedente punto, previa verifica della rispondenza con le quantità di titoli immessi nel sistema e della legittimazione all'esercizio del diritto di intervento all'assemblea e di voto;

b) bloccano nelle evidenze contabili interne intestate ai depositanti, e fino ad assemblea avvenuta, una corrispondente quantità di titoli.

9.3. *Pagamento di dividendi.*

9.3.1. Per le operazioni connesse al pagamento di dividendi (o riparti straordinari), il Monte invia di volta in volta ai depositari apposite disposizioni di servizio.

9.3.2. Il Monte esegue le operazioni inerenti i dividendi posti in pagamento dall'emittente:
— d'iniziativa, per i titoli al portatore;
— in base alle istruzioni inviate dai depositari, per i titoli nominativi,

e dispone, presso le aziende di credito indicate dall'emittente, con valuta compensata:
— gli accrediti ai depositari;
— gli addebiti contestuali all'emittente.

9.3.3. Al termine del periodo previsto per l'invio delle istruzioni al Monte, quest'ultimo provvede d'iniziativa a restituire ai depositari, con rischio e spese a loro carico, i titoli «pieni di dividendo» per i quali non ha ricevuto istruzioni.

La restituzione avviene con le modalità previste per le operazioni di ritiro.

9.3.4. Il Monte, con modalità e tempi concordati con l'emittente, invia a quest'ultimo le cedole oggetto del pagamento.

9.4. *Pagamento interessi e rimborso del capitale sui titoli a reddito fisso.*

9.4.1. Il Monte provvede, alle rispettive scadenze, al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale sui titoli a reddito fisso al netto delle eventuali ritenute, avvalendosi delle disponibilità esistenti presso le aziende di credito espressamente indicate dagli emittenti.

9.4.2. Il Monte da corso alle operazioni di rimborso dei titoli obbligazionari secondo il piano di ammortamento previsto nel regolamento di emissione di ciascun prestito e alle condizioni in esso previste.

9.4.3. Le aziende di credito di cui al punto 9.4.1. sulla base dei dati comunicati dal Monte:

a) addebitano gli emittenti con la valuta concordata;

b) se rivestono anche la posizione di depositario, trattengono la quota di competenza;

c) accreditano agli altri beneficiari gli importi indicati, con uguale valuta;

d) confermano al Monte l'avvenuto addebito: eventuali difficoltà dovranno essere tempestivamente comunicate.

9.5. *Aumenti di capitale.*

9.5.1. Le azioni nominative di nuova emissione spettanti ai depositari vengono intestate al Monte.

9.5.2. Per l'esecuzione dell'aumento di capitale, il Monte invia a tutti i depositari, per ciascun conto titoli, apposite istruzioni.

9.5.3. I depositari:

— comunicano al Monte, nei termini prescritti, separate istruzioni per ogni conto titoli interessato per l'esecuzione delle operazioni, con le modalità indicate dal Monte stesso, con apposite disposizioni di servizio.

— per gli aumenti di capitale a pagamento effettuano, separatamente per ciascun conto interessato, i versamenti a copertura della sottoscrizione entro l'ultimo giorno utile stabilito dal Monte per il ricevimento delle istruzioni, accreditando, con valuta stabilita, gli emittenti, secondo le modalità indicate dal Monte stesso, con apposite disposizioni di servizio.

9.5.4. Il Monte per le operazioni di aumento di capitale a pagamento:

— qualora non gli siano pervenute le istruzioni entro il termine prescritto, mette a disposizione del depositario buoni sostitutivi forniti dall'emittente a fronte dei diritti non esercitati;

— in mancanza di conferma di avvenuto versamento e previa comunicazione al depositario, non effettua l'operazione e mette a sua disposizione per il ritiro buoni sostitutivi forniti dall'emittente a fronte dei diritti non esercitati;

— dopo aver accertato l'avvenuto versamento dei fondi all'emittente da parte dei depositari, esegue le istruzioni ricevute.

9.5.5. Il Monte per le operazioni di aumento del capitale gratuito:

— qualora il diritto di assegnazione non sia negoziabile assolve d'iniziativa tutti gli adempimenti necessari per l'assegnazione dei nuovi titoli emessi;

— qualora il diritto di assegnazione sia trattato in borsa, opera in base alle istruzioni ricevute dai depositari (v. sub 9.5.3).

9.6. *Conversioni di (o esercizio di facoltà su) azioni e obbligazioni e titoli similari.*

9.6.1. I titoli rivenienti dalla conversione o dall'esercizio di facoltà su titoli già immessi nel sistema vengono trattenuti in deposito, se ammissibili, e accreditati sui conti titoli dei depositari. Quando si tratta di azioni nominative, queste vengono consegnate dall'emittente al Monte già intestate allo stesso.

Il Monte mette a disposizione dei depositari i titoli nuovi, non ammissibili al sistema, derivanti dalla conversione o dalla facoltà.

9.6.2. Il Monte, non appena a conoscenza della conversione o della facoltà, comunica ai depositari le modalità di esecuzione dell'operazione.

9.6.3. Il Monte, accertato l'avvenuto versamento, da parte del depositario, degli importi dovuti, esegue le istruzioni ricevute.

9.6.4. I depositari:

— impartiscono al Monte, nei termini prescritti e con le modalità indicate dal Monte stesso, separate istruzioni con riferimento all'intero ammontare dei saldi di ogni conto titoli interessato;

— versano separatamente per ciascun conto interessato gli eventuali fondi a copertura della conversione o dell'esercizio della facoltà, accreditando, con valuta stabilita, l'emittente secondo le modalità indicate dal Monte stesso.

9.6.5. Il Monte non esegue la conversione o non esercita la facoltà in mancanza di istruzioni.

Qualora il periodo utile per la conversione o per l'esercizio della facoltà sia l'unico o l'ultimo concesso dall'emittente, il depositario è tenuto a fornire al Monte le istruzioni anche in caso di rinuncia alla facoltà.

9.6.6. Su richiesta del depositario, compatibilmente con i limiti temporali fissati dall'emittente e le esigenze di elaborazione, il Monte dà corso alle procedure necessarie per la conversione di titoli da «al portatore» in nominativi e viceversa.

9.7. *Operazioni relative a titoli di emittenti esteri.*

Le disposizioni di cui ai punti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 si applicano anche ai titoli esteri, salve le deroghe — necessarie per effetto degli accordi stipulati con i soggetti di cui all'art. 32 del regolamento Consob — che devono essere portate a conoscenza dei depositari con circolari applicative.

Per la partecipazione alle assemblee e per l'esercizio di eventuali altri diritti vale quanto eventualmente stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 33 del regolamento Consob e nelle conseguenti circolari applicative.

9.8. *Diritti e commissioni spettanti ai depositari*

9.8.1 I diritti e le commissioni percepite dal Monte a carico degli emittenti ai sensi del successivo punto 10.4, vengono retrocessi dal Monte ai depositari — per gli adempimenti che ad essi fanno carico per i rapporti con i singoli depositanti — come da delibera del Consiglio di amministrazione approvata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

9.8.2. Fatto salvo quanto indicato sub b/3, della tabella, allegato 3, il regolamento degli altri importi viene effettuato con valuta e modalità indicate dal Monte.

10. EMITTENTI.

10.1. *Soggetti ammessi al sistema.*

10.1.1. Sono ammessi al sistema in qualità di emittenti gli enti e le società che emettono i titoli individuati negli articoli 1 e 37 del regolamento Consob.

10.2. *Fonti della disciplina dei rapporti con gli emittenti.*

10.2.1. Il Monte stipula con tutti gli emittenti la convenzione generale di cui al testo allegato al presente regolamento, (mod. MT 700 allegato 2) nonchè gli altri accordi necessari per gli adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni che regolano il funzionamento del servizio.

Il Monte ha altresì facoltà di concordare con l'emittente:

a) il raggruppamento di titoli, immessi nel sistema, in certificati di grosso taglio;

b) particolari modalità di distruzione o annullamento dei certificati da sostituire, nel caso di raggruppamento o frazionamento;

c) l'emissione di titoli per conto dell'emittente, su modello predisposto dallo stesso o su modello unico MT stampato per calcolatore;

d) particolari modalità di annullamento o di distruzione di titoli e/o cedole rimborsati.

10.3. *Comunicazioni degli emittenti.*

Nel quadro degli accordi di cui sopra, l'emittente:

— fa conoscere tempestivamente al Monte le modalità di esecuzione delle operazioni societarie (comprese le convocazioni assembleari) riguardanti i titoli di propria emissione;

— indica le banche sulle quali devono essere eseguiti i movimenti di pagamento o di incasso;

— autorizza le banche di cui sopra ad accettare gli ordini di addebito e di accredito conseguenti allo svolgimento delle operazioni societarie;

— adempie quanto di sua competenza ai sensi del presente regolamento.

10.4. *Tariffe per il servizio titoli svolto per conto degli emittenti.*

Il Monte percepisce dagli emittenti le commissioni e i diritti fissi con essi convenuti per lo svolgimento delle operazioni societarie, secondo lo schema allegato *A* alla convenzione MT700.

11. GESTIONE DATI FINANZIARI.

11.1. Il Monte gestisce un servizio di raccolta, elaborazione e diffusione di dati finanziari relativi ai valori mobiliari.

11.1.1. Il Monte acquisisce i dati ricorrendo a fonti ufficiali e provvede a mantenerli aggiornati in relazione alle nuove emissioni ed alle variazioni intervenute nelle caratteristiche dei titoli già in circolazione.

11.1.2. Il Monte può fornire il servizio anche a soggetti non depositari.

11.1.3. Il Monte determina le condizioni per la fornitura dei dati e le tariffe per il servizio prestato, curando che, sotto i profili organizzativo ed economico, lo svolgimento del servizio non pregiudichi l'efficienza dell'attività istituzionale del Monte e l'economicità della sua gestione.

Le tariffe sono stabilite dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre di ciascun anno, per l'anno successivo, e comunicate agli utenti entro trenta giorni, con circolare applicativa, anche al fine dell'eventuale esercizio del diritto di recesso.

11.2. È fatto divieto a chiunque (fatto salvo quanto deliberato dal Monte e comunicato con proprie circolari applicative) di cedere in tutto o in parte a terzi i dati forniti dal Monte.

ALLEGATO 1

MT 600

CONTRATTO DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE

Con la presente scrittura privata tra: la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte» con sede in Milano, via Mantegna n. 6, tribunale di Milano registro società n. 179938, volume n. 5200, fascicolo n. 38, capitale sociale L. 16.000.000.000 interamente versato, partita IVA/codice fiscale n. 03638780159, in persona del Sig.

....

domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte da una parte; e

....

di seguito denominato «depositario», con sede in: ....

....

in persona del sig./dei sig.ri ....

domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede del depositario, dall'altra parte;

premesso che:

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omologato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto il depositario dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente;

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e i depositari ai fini del funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documento di seguito denominato «regolamento»;

c) il depositario dichiara di ben conoscere il regolamento — formante parte integrante del presente contratto — e di accettarne tutte le disposizioni sia singolarmente sia nel loro complesso:

c1) il depositario dichiara di ben conoscere le convenzioni stipulate tra il Monte e gli organismi depositari esteri, a norma dell'art. 33, comma 3, del regolamento di attuazione di cui all'art. 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e di accettare tutte le disposizioni in essa contenute sia singolarmente sia nel loro complesso, ivi comprese quelle cui fa riferimento il punto 1.5.2 del Regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali. Le suddette convenzioni saranno tempestivamente trasmesse dal Monte non appena stipulate;

d) il depositario, nella sua qualità di soggetto ammesso (ai sensi della citata legge n. 289/1986) a partecipare al servizio di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari svolto dal Monte ha richiesto di partecipare al servizio stesso;

e) nell'ambito del sistema di gestione accentrata gestito dal Monte sono in funzione apposite procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle Stanze di compensazione, procedure richiamate sia nel regolamento sia nelle convenzioni a tal fine stipulate fra la Banca d'Italia ed il Monte;

tutto ciò premesso e formante anch esso oggetto del presente contratto, si conviene quanto segue:

1) il/la.. assume l'impegno di restare collegato/a a tempo indeterminato al sistema di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte e dichiara che il proprio ufficio ....

.... è designato a fungere da centrale operativa nei rapporti con il Monte;

2) ogni rapporto fra le parti derivante dal presente contratto sarà regolato dalle condizioni previste e stabilite sia dal regolamento sia dalle circolari applicative e disposizioni di servizio emanate dal Monte ai sensi del regolamento stesso;

3) salvo quanto previsto nella premessa del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, il depositario ha facoltà di recesso dal presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi da notificare al Monte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

4) il Monte riceve dal depositario — da questi girati al Monte, ai sensi della legge n. 289/1986, quando nominativi — titoli ammessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del regolamento, di proprietà del depositario o in deposito presso il medesimo.

Per gli effetti dell'individuazione dei titoli oggetto del deposito effettuato direttamente presso il Monte, fa fede la distinta numerica dei certificati redatta dal Monte stesso — in base a rilevazione diretta dai certificati stessi — che quest'ultimo invia al depositario entro venti giorni dalla data di ricevimento dei titoli a conferma del deposito contabilizzato.

Il Monte apre a tal fine un conto titoli al nome del depositario, conto che viene suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie titoli e sui quali confluiscono le scritture relative ai titoli depositati.

Il depositario, oltre all'effettuazione dei depositi, può disporre giri a debito del proprio conto (ed a credito di conto o conti di altro o altri depositari) nonché ordinare il ritiro di titoli, il tutto secondo le modalità indicate nel regolamento. Il depositario accetta di ricevere in restituzione, in luogo dei titoli depositati, altri certificati anche di taglio diverso, purché relativi a titoli della stessa specie e per la stessa quantità. Quando il depositario chiede la restituzione dei titoli nominativi il Monte mette a disposizione del richiedente titoli girati al depositario stesso. Sarà compito di quest ultimo completare la girata con il nome del depositante. La temporanea mancanza di titoli in deposito non comporta la risoluzione del presente contratto;

5) il Monte custodisce i certificati affidatigli dal depositario in locali di sua proprietà o appositamente locati Il servizio di custodia ed amministrazione accentrata è remunerato alle condizioni e con le modalità indicate dal regolamento;

6) allo scopo di facilitare la conservazione dei titoli accentrati il Monte può procedere al raggruppamento dei titoli, assicurando comunque un agevole e sollecito frazionamento dei certificati di grosso taglio;

7) il Monte è legittimato — ai sensi della legge n. 289/1986 — a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata nonché ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema;

8) il Monte provvede, per i titoli accentrati, all'espletamento degli adempimenti per l'incasso degli importi maturati, secondo le modalità indicate nel regolamento;

9) nell'esercizio delle attività relative alla custodia ed alla amministrazione accentrata dei titoli, il Monte non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

— scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, imprevedibili riduzioni della propria capacità di elaborazione e calcolo, sospensioni o interruzioni del servizio per causa di forza maggiore (insurrezioni, guerre, eventi naturali quali alluvioni, terremoti, ecc.) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative o da provvedimenti ed atti di natura giudiziaria (sequestri, pignoramenti, ecc.) a carico del depositante;

— smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli durante lo spostamento per i depositi e i ritiri dei titoli al e dal Monte, fermo restando che in tali casi il Monte curerà, nell'interesse dei depositari, l'espletamento delle procedure di legge.

Il Monte si adopererà, comunque, per ridurre al minimo i danni di eventuali sinistri, sia adottando provvedimenti deliberati dal proprio consiglio di amministrazione sia dando corso ad apposite procedure previste dal regolamento;

10) il depositario dichiara, con la firma del presente contratto, di manlevare il Monte da ogni e qualsiasi pregiudizio o danno che a qualsiasi titolo o causa potesse derivare al Monte stesso dal possesso di titoli depositati dal depositario, garantendo in particolare il Monte per i casi nei quali i titoli risultassero irregolari.

Nel caso venga notificato al Monte un provvedimento dell'autorità giudiziaria diretto ad acquisire titoli individuati, il depositario.

— prende atto che il Monte, in quanto possibile, provvederà a mettere a disposizione della stessa i certificati originariamente depositati dal depositante,

— prende atto che il Monte addebita il conto titoli per quantità corrispondenti a quelle di cui sopra;

— nel caso in cui non sia possibile addebitare in tutto o in parte il predetto conto titoli, provvederà, a semplice richiesta del Monte, a consegnare al Monte stesso, in relazione al provvedimento, altri certificati della stessa specie e per la stessa quantità non addebitata;

11) gli atti di pignoramento e di sequestro e qualsiasi altro vincolo di indisponibilità creato sui titoli o sulle somme da accreditare a favore del depositario comportano, per la durata del vincolo, l'indisponibilità per il depositario stesso dei titoli o delle somme corrispondenti all'atto per il quale si procede,

12) per quanto concerne, in particolare, la sistemazione dei saldi in titoli delle liquidazioni delle Stanze di compensazione di cui al punto *e)* delle premesse, il depositario — qualora sia già associato alle Stanze di compensazione o per il caso lo divenga in futuro — si impegna a conferire al Monte il mandato speciale permanente, con i poteri di rappresentanza convenzionale valido fino a revoca, affinché lo stesso possa operare, in suo nome e conto, nei confronti del capo della Stanza di compensazione, per i saldi risultanti sulle diverse stanze, sottoscrivendo gli atti contrattuali previsti nelle convenzioni fra la Banca d'Italia ed il Monte,

13) se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte nonché alle obbligazioni nascenti da quanto previsto al punto 10), il Monte lo diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera,

14) per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile,

15) eventuali controversie che comunque avessero ad insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le parti stesse per la compromissione in arbitri anche irrituali e di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori;

16) le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e consequenziali sono a carico del depositario

Data,

Il Monte *Il depositario*

Il sottoscritto depositario approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai punti:

c) conoscenza del regolamento;

e) procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle Stanze di compensazione;

2) fonti regolanti il rapporto fra le parti,

3) modifiche al regolamento e facoltà di recesso per il depositario;

4) specifiche numeriche dei titoli depositati e restituzione dei certificati;

7) legittimazione alle azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione di titoli;

9) responsabilità del Monte, danni,

10) manleva del depositario;

11) pignoramento e sequestri,

12) atti necessari all'intervento del Monte per conto del depositario nei confronti del Capo della Stanza di compensazione,

15) Foro competente

Data, . . .

Il depositario

ALLEGATO 1-*bis*

MT 600 P

CONTRATTO DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE TITOLI DI PROPRIETÀ

Con la presente scrittura privata tra la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte», con sede in Milano, via Mantegna n. 6, tribunale di Milano registro società n. 179938, volume n. 5200, fascicolo n. 38, capitale sociale L. 16 000 000.000 interamente versato, partita IVA/codice fiscale n. 03638780159, in persona del sig. ....

domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte da una parte, e ....

di seguito denominato «depositario», con sede in ....
.... in persona del sig./dei sig.ri ....

domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede del depositario, dall'altra parte,

premesso che

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omologato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto il depositario dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente,

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e i depositari ai fini del funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documento di seguito denominato «regolamento»;

c) il depositario dichiara di ben conoscere il regolamento formante parte integrante del presente contratto — e di accettarne tutte le disposizioni sia singolarmente sia nel loro complesso:

c1) il depositario dichiara di ben conoscere le convenzioni stipulate tra il Monte e gli organismi depositari esteri, a norma dell'art. 33, comma 3, del regolamento di attuazione di cui all'art. 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e di accettare tutte le disposizioni in essa contenute sia singolarmente sia nel loro complesso, ivi comprese quelle cui fa riferimento il punto 1.5.2 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali. Le suddette convenzioni saranno tempestivamente trasmesse dal Monte non appena stipulate,

d) il depositario, nella sua qualità di soggetto ammesso (ai sensi della citata legge n. 289/1986) a partecipare al servizio di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari svolto dal Monte ha richiesto di partecipare al servizio stesso;

e) nell'ambito del sistema di gestione accentrata gestito dal Monte sono in funzione apposite procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle Stanze di compensazione, procedure richiamate sia nel regolamento sia nelle convenzioni a tal fine stipulate fra la Banca d'Italia ed il Monte,

tutto ciò premesso e formante anch'esso oggetto del presente contratto, si conviene quanto segue

1) il/la .... assume l'impegno di restare collegato/a a tempo indeterminato al sistema di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte e dichiara che il proprio ufficio ....
.... è designato a fungere da centrale operativa nei rapporti con il Monte in relazione al presente contratto;

2) ogni rapporto fra le parti derivante dal presente contratto sarà regolato dalle condizioni previste e stabilite sia dal regolamento sia dalle circolari applicative e disposizioni di servizio emanate dal Monte ai sensi del regolamento stesso;

3) salvo quanto previsto nella premessa del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, il depositario ha facoltà di recesso dal presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi da notificare al Monte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

4) il Monte riceve dal depositario — da questi girati al Monte, ai sensi della legge n. 289/1986, quando nominativi — titoli ammessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del regolamento di proprietà del depositario o in deposito presso il medesimo

Per gli effetti dell'individuazione dei titoli oggetto del deposito effettuato direttamente presso il Monte, fa fede la distinta numerica dei certificati redatta dal Monte stesso — in base a rilevazione diretta dai certificati stessi — che quest'ultimo invia al depositario entro venti giorni dalla data di ricevimento dei titoli a conferma del deposito contabilizzato.

Il Monte apre a tal fine un conto titoli di proprietà al nome del depositario, conto che viene suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie titoli e sui quali confluiscono le scritture relative ai titoli depositati.

Il depositario, oltre all'effettuazione dei depositi, può disporre giri a debito del proprio conto (ed a credito di altro conto) nonché ordinare il ritiro di titoli, il tutto secondo le modalità indicate nel regolamento. Il depositario accetta di ricevere in restituzione, in luogo dei titoli depositati, altri certificati anche di taglio diverso, purché relativi a titoli della stessa specie e per la stessa quantità. Quando il depositario chiede la restituzione dei titoli nominativi il Monte mette a disposizione del richiedente titoli girati al depositario stesso. Sarà compito di quest'ultimo completare la girata con il nome del depositante. La temporanea mancanza di titoli in deposito non comporta la risoluzione del presente contratto;

5) il Monte custodisce i certificati affidatigli dal depositario in locali di sua proprietà o appositamente locati. Il servizio di custodia ed amministrazione accentrata è remunerato alle condizioni e con le modalità indicate dal regolamento;

6) allo scopo di facilitare la conservazione dei titoli accentrati il Monte può procedere al raggruppamento dei titoli, assicurando comunque un agevole e sollecito frazionamento dei certificati di grosso taglio;

7) il Monte è legittimato — ai sensi della legge n. 289/1986 — a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata nonché ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema;

8) il Monte provvede, per i titoli accentrati, all'espletamento degli adempimenti per l'incasso degli importi maturati, secondo le modalità indicate nel regolamento;

9) nell'esercizio delle attività relative alla custodia ed alla amministrazione accentrata dei titoli, il Monte non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

— scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, imprevedibili riduzioni della propria capacità di elaborazione e calcolo, sospensioni o interruzioni del servizio per causa di forza maggiore (insurrezioni, guerre, eventi naturali quali alluvioni, terremoti, ecc.) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative o da provvedimenti ed atti di natura giudiziaria (sequestri, pignoramenti, ecc.) a carico del depositante;

— smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli durante lo spostamento per i depositi e i ritiri dei titoli al e dal Monte, fermo restando che in tali casi il Monte curerà, nell'interesse dei depositari, l'espletamento delle procedure di legge.

Il Monte si adopererà, comunque, per ridurre al minimo i danni di eventuali sinistri, sia adottando provvedimenti deliberati dal proprio consiglio di amministrazione sia dando corso ad apposite procedure previste dal regolamento;

10) il depositario dichiara, con la firma del presente contratto, di manlevare il Monte da ogni e qualsiasi pregiudizio o danno che a qualsiasi titolo o causa potesse derivare al Monte stesso dal possesso di titoli depositati dal depositario, garantendo in particolare il Monte per i casi nei quali i titoli risultassero irregolari.

Nel caso venga notificato al Monte un provvedimento dell'autorità giudiziaria diretto ad acquisire titoli individuati, il depositario:

— prende atto che il Monte, in quanto possibile, provvederà a mettere a disposizione della stessa i certificati originariamente depositati dal depositante;

— prende atto che il Monte addebita il conto titoli per quantità corrispondenti a quelle di cui sopra;

— nel caso in cui non sia possibile addebitare in tutto o in parte il predetto conto titoli, provvederà, a semplice richiesta del Monte, a consegnare al Monte stesso, in relazione al provvedimento, altri certificati della stessa specie e per la stessa quantità non addebitata;

11) gli atti di pignoramento e di sequestro e qualsiasi altro vincolo di indisponibilità creato sui titoli o sulle somme da accreditare a favore del depositario comportano, per la durata del vincolo, l'indisponibilità per il depositario stesso dei titoli o delle somme corrispondenti all'atto per il quale si procede;

12) per quanto concerne, in particolare, la sistemazione dei saldi in titoli delle liquidazioni delle Stanze di compensazione di cui al punto *e)* delle premesse, il depositario — qualora sia già associato alle Stanze di compensazione o per il caso lo divenga in futuro — si impegna a conferire al Monte il mandato speciale permanente, con i poteri di rappresentanza convenzionale, valido fino a revoca, affinché lo stesso possa operare, in suo nome e conto, nei confronti del capo della Stanza di compensazione, per i saldi risultanti sulle diverse stanze, sottoscrivendo gli atti contrattuali previsti nelle convenzioni fra la Banca d'Italia ed il Monte;

13) se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte nonché alle obbligazioni nascenti da quanto previsto al punto 10), il Monte lo diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera;

14) per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

15) eventuali controversie che comunque avessero ad insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le parti stesse per la compromissione in arbitri anche irrituali e di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori;

16) le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e consequenziali sono a carico del depositario.

Data, ...

Il Monte *Il depositario*

....

Il sottoscritto depositario approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai punti:

c) conoscenza del regolamento;

e) procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle Stanze di compensazione;

2) fonti regolanti il rapporto fra le parti;

3) modifiche al regolamento e facoltà di recesso per il depositario;

4) specifiche numeriche dei titoli depositati e restituzione dei certificati;

7) legittimazione alle azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione di titoli;

9) responsabilità del Monte, danni;

10) manleva del depositario;

11) pignoramento e sequestri;

12) atti necessari all'intervento del Monte per conto del depositario nei confronti del Capo della Stanza di compensazione;

15) Foro competente.

Data, ...

Il depositario

....

ALLEGATO 1-*ter*

MT 600.T

CONTRATTO DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE TITOLI DI TERZI

Con la presente scrittura privata tra: la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte», con sede in Milano, via Mantegna n. 6, tribunale di Milano registro società n. 179938, volume n. 5200, fascicolo n. 38, capitale sociale L. 16.000.000.000 interamente versato, partita IVA/codice fiscale n. 03638780159, in persona del sig. ....

domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte da una parte; e..

di seguito denominato «depositario», con sede in:..........................

.... in persona del sig./dei sig.ri ....

domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede del depositario, dall'altra parte;

premesso che:

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omologato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto il depositario dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente;

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e i depositari ai fini del funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documento di seguito denominato «regolamento»;

c) il depositario dichiara di ben conoscere il regolamento — formante parte integrante del presente contratto — e di accettarne tutte le disposizioni sia singolarmente sia nel loro complesso:

c1) il depositario dichiara di ben conoscere le convenzioni stipulate tra il Monte e gli organismi depositari esteri, a norma dell'art. 33, comma 3, del regolamento di attuazione di cui all'art. 10, comma 1, della legge 19 giugno 1986, n. 289, e di accettare tutte le disposizioni in essa contenute sia singolarmente sia nel loro complesso, ivi comprese quelle cui fa riferimento il punto 1.5.2 del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali. Le suddette convenzioni saranno tempestivamente trasmesse dal Monte non appena stipulate;

d) il depositario, nella sua qualità di soggetto ammesso (ai sensi della citata legge n. 289/1986) a partecipare al servizio di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari svolto dal Monte ha richiesto di partecipare al servizio stesso;

e) nell'ambito del sistema di gestione accentrata gestito dal Monte sono in funzione apposite procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle Stanze di compensazione, procedure richiamate sia nel regolamento sia nelle convenzioni a tal fine stipulate fra la Banca d'Italia ed il Monte;

tutto ciò premesso e formante anch'esso oggetto del presente contratto, si conviene quanto segue:

1) il/la.. assume l'impegno di restare collegato/a a tempo indeterminato al sistema di custodia e amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte e dichiara che il proprio ufficio..

.... è designato a fungere da centrale operativa nei rapporti con il Monte in relazione al presente contratto;

2) ogni rapporto fra le parti derivante dal presente contratto sarà regolato dalle condizioni previste e stabilite sia dal regolamento sia dalle circolari applicative e disposizioni di servizio emanate dal Monte ai sensi del regolamento stesso;

3) salvo quanto previsto nella premessa del regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, il depositario ha facoltà di recesso dal presente contratto, con preavviso di almeno sei mesi da notificare al Monte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

4) il Monte riceve dal depositario — da questi girati al Monte, ai sensi della legge n. 289/1986, quando nominativi — titoli ammessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del regolamento, di proprietà del depositario o in deposito presso il medesimo.

Per gli effetti dell'individuazione dei titoli oggetto del deposito effettuato direttamente presso il Monte, fa fede la distinta numerica dei certificati redatta dal Monte stesso — in base a rilevazione diretta dai certificati stessi — che quest'ultimo invia al depositario entro venti giorni dalla data di ricevimento dei titoli a conferma del deposito contabilizzato.

Il Monte apre a tal fine un conto titoli di terzi al nome del depositario, conto che viene suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie titoli e sui quali confluiscono le scritture relative ai titoli depositati.

Il depositario, oltre all'effettuazione dei depositi, può disporre giri a debito del proprio conto (ed a credito di altro conto) nonché ordinare il ritiro di titoli, il tutto secondo le modalità indicate nel regolamento. Il depositario accetta di ricevere in restituzione, in luogo dei titoli depositati, altri certificati anche di taglio diverso, purché relativi a titoli della stessa specie e per la stessa quantità. Quando il depositario chiede la restituzione dei titoli nominativi il Monte mette a disposizione del richiedente titoli girati al depositario stesso. Sarà compito di quest'ultimo completare la girata con il nome del depositante. La temporanea mancanza di titoli in deposito non comporta la risoluzione del presente contratto;

5) il Monte custodisce i certificati affidatigli dal depositario in locali di sua proprietà o appositamente locati. Il servizio di custodia ed amministrazione accentrata è remunerato alle condizioni e con le modalità indicate dal regolamento;

6) allo scopo di facilitare la conservazione dei titoli accentrati il Monte può procedere al raggruppamento dei titoli, assicurando comunque un agevole e sollecito frazionamento dei certificati di grosso taglio;

7) il Monte è legittimato — ai sensi della legge n. 289/1986 — a compiere tutte le operazioni inerenti all'amministrazione accentrata nonché ad esercitare le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione dei titoli immessi nel sistema;

8) il Monte provvede, per i titoli accentrati, all'espletamento degli adempimenti per l'incasso degli importo maturati, secondo le modalità indicate nel regolamento;

9) nell'esercizio delle attività relative alla custodia ed alla amministrazione accentrata dei titoli, il Monte non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

— scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, imprevedibili riduzioni della propria capacità di elaborazione e calcolo, sospensioni o interruzioni del servizio per causa di forza maggiore (insurrezioni, guerre, eventi naturali quali alluvioni, terremoti, ecc.) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative o da provvedimenti ed atti di natura giudiziaria (sequestri, pignoramenti, ecc.) a carico del depositante;

— smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli durante lo spostamento per i depositi e i ritiri dei titoli al e dal Monte, fermo restando che in tali casi il Monte curerà, nell'interesse dei depositari, l'espletamento delle procedure di legge.

Il Monte si adopererà, comunque, per ridurre al minimo i danni di eventuali sinistri, sia adottando provvedimenti deliberati dal proprio consiglio di amministrazione sia dando corso ad apposite procedure previste dal regolamento;

10) il depositario dichiara, con la firma del presente contratto, di manlevare il Monte da ogni e qualsiasi pregiudizio o danno che a qualsiasi titolo o causa potesse derivare al Monte stesso dal possesso di titoli depositati dal depositario, garantendo in particolare il Monte per i casi nei quali i titoli risultassero irregolari.

Nel caso venga notificato al Monte un provvedimento dell'autorità giudiziaria diretto ad acquisire titoli individuati, il depositario:

— prende atto che il Monte, in quanto possibile, provvederà a mettere a disposizione della stessa i certificati originariamente depositati dal depositante;

— prende atto che il Monte addebita il conto titoli per quantità corrispondenti a quelle di cui sopra;

— nel caso in cui non sia possibile addebitare in tutto o in parte il predetto conto titoli, provvederà, a semplice richiesta del Monte, a consegnare al Monte stesso, in relazione al provvedimento, altri certificati della stessa specie e per la stessa quantità non addebitata;

11) gli atti di pignoramento e di sequestro e qualsiasi altro vincolo di indisponibilità creato sui titoli o sulle somme da accreditare a favore del depositario comportano, per la durata del vincolo, l'indisponibilità per il depositario stesso dei titoli o delle somme corrispondenti all'atto per il quale si procede;

12) per quanto concerne, in particolare, la sistemazione dei saldi in titoli delle liquidazioni delle Stanze di compensazione di cui al punto *e)* delle premesse, il depositario — qualora sia già associato alle Stanze di compensazione o per il caso lo divenga in futuro — si impegna a conferire al Monte il mandato speciale permanente, con i poteri di rappresentanza convenzionale, valido fino a revoca, affinché lo stesso possa operare, in suo nome e conto, nei confronti del Capo della Stanza di compensazione, per i saldi risultanti sulle diverse stanze, sottoscrivendo gli atti contrattuali previsti nelle convenzioni fra la Banca d'Italia ed il Monte;

13) se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte nonché alle obbligazioni nascenti da quanto previsto al punto 10), il Monte lo diffida, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pagare entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della lettera;

14) per quanto non specificatamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

15) eventuali controversie ché comunque avessero ad insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente contratto saranno sottoposte alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le parti stesse per la compromissione in arbitri anche irrituali e di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori;

16) le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e consequenziali sono a carico del depositario.

Data, ...

Il Monte *Il depositario*

Il sottoscritto depositario approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai punti:

c) conoscenza del regolamento;

e) procedure per la sistemazione dei saldi delle liquidazioni delle Stanze di compensazione;

2) fonti regolanti il rapporto fra le parti;

3) modifiche al regolamento e facoltà di recesso per il depositario;

4) specifiche numeriche dei titoli depositati e restituzione dei certificati;

7) legittimazione alle azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento ed alla sottrazione di titoli;

9) responsabilità del Monte, danni;

10) manleva del depositario;

11) pignoramento e sequestri;

12) atti necessari all'intervento del Monte per conto del depositario nei confronti del Capo della Stanza di compensazione;

15) Foro competente.

Data, ...

Il depositario

....

ALLEGATO 2

MT 700
CONVENZIONE TRA MONTE ED EMITTENTE PER L'ACCERTAMENTO DI TITOLI NOMINATIVI ED AL PORTATORE

Con la presente scrittura privata tra: la «Monte Titoli S.p.a. - Istituto per la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari», di seguito denominata «Monte», con sede in Milano, via Mantegna n. 6, tribunale di Milano registro società n. 179938, volume n. 5200, fascicolo n. 38, capitale sociale L. 16.000.000.000 interamente versato, partita IVA/codice fiscale n. 03638780159, in persona del sig. .... domiciliato per la carica presso l'indicata sede del Monte da una parte; e: .... di seguito denominato «emittente», con sede in: .... in persona del sig./dei sig.ri .... domiciliato/i per la carica presso l'indicata sede dell'emittente, dall'altra parte;

premesso che:

a) con atto notaio dott. Gaetano Pignatti in data 15 febbraio 1978, debitamente omologato e trascritto, è stato costituito il Monte, il cui statuto l'emittente dichiara di ben conoscere nel testo oggi vigente;

b) con deliberazione del Monte e successiva approvazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, d'intesa con la Banca d'Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, è stato predisposto, ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, il «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali» per la disciplina dei rapporti fra il Monte e gli altri soggetti interessati al funzionamento del sistema di amministrazione accentrata di valori mobiliari gestito dal Monte, documento di seguito denominato «regolamento»;

c) l'emittente — nella sua qualità di soggetto interessato allo svolgimento del predetto servizio di amministrazione accentrata gestito dal Monte (ai sensi della citata legge n. 289/1986) — dichiara di ben conoscere e di accettare il regolamento di cui al sovrastante punto *b)*;

d) l'emittente ha emesso o ha in programma l'emissione di titoli nominativi e/o al portatore ammissibili al sistema di custodia e amministrazione accentrata gestito dal Monte;

tutto ciò premesso e formante anch'esso oggetto del presente contratto, si conviene quanto segue:

1) il Monte si impegna, ai sensi della legge n. 289/1986, a comunicare all'emittente, secondo le modalità operative indicate nel regolamento, le specifiche numeriche dei titoli nominativi girati al Monte, al fine delle conseguenti annotazioni sul libro soci, da parte dell'emittente stesso;

2) per quanto concerne le azioni nominative, le azioni di risparmio al portatore e gli altri valori mobiliari al portatore, l'emittente si impegna a demandare al Monte l'espletamento delle formalità necessarie per l'esercizio dei diritti di natura economica (pagamento delle cedole, rimborsi, operazioni sul capitale, ecc.);

3) l'emittente autorizza, per ogni singolo incarico, le banche che intrattengono rapporti di conto corrente con l'emittente stesso ad effettuare su richiesta del Monte — con le stesse valute indicate nel regolamento — gli addebiti e accrediti relativi al pagamento dei dividendi, delle cedole, dei rimborsi, delle operazioni sul capitale, delle altre operazioni previste e delle spese, delle commissioni, dei diritti fissi specificati nell'allegato «a»;

4) tra l'emittente e il Monte verranno concordati modalità e tempi per l'invio o il riscontro delle cedole e dei titoli relativi a dette operazioni;

5) qualora i certificati annullati o i documenti staccati dai certificati, ugualmente annullati, dovessero andare smarriti, sottratti o distrutti durante il trasferimento all'emittente, l'emittente si impegna — dietro apposita lettera di manleva ed ai sensi del regolamento — ad emettere e consegnare al Monte certificati sostitutivi oppure a riconoscere al Monte stesso competenze e diritti; analogo impegno

l'emittente assume — sempre a fonte di apposita lettera di manleva ed ai sensi del citato regolamento — qualora i certificati o i documenti staccati dagli stessi vengano distrutti durante la permanenza nei locali del Monte;

6) il Monte si impegna a fornire all'emittente l'elenco aggiornato dei depositari; l'emittente prende atto che i depositari stessi provvederanno nei confronti dei depositanti agli adempimenti necessari per l'effettiva realizzazione dei diritti patrimoniali di questi;

7) l'emittente si impegna a comunicare al Monte, entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto notizia, le specifiche numeriche dei certificati soggetti a fermo o a procedura di ammortamento nonché tutti i dati a sua conoscenza relativi a certificati sottratti, smarriti o comunque irregolari, provvedendo a comunicare le successive notizie per l'aggiornamento dei dati stessi ed autorizzando altresì il Monte a fare uso dei dati di cui trattasi anche nei confronti di terzi;

8) il Monte provvederà a rendere note all'emittente le istruzioni di carattere tecnico necessarie per l'attuazione della presente convenzione; per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;

9) l'emittente si impegna ad assicurare, per il buon funzionamento del sistema, l'attuazione delle procedure operative, di volta in volta individuate, atte a garantire la tempestiva esecuzione delle operazioni di raggruppamento, frazionamento e riaffogliamento dei titoli al fine di rendere agevole, in ogni momento, la disponibilità dei titoli stessi; tali operazioni verranno eseguite senza costi a carico del Monte;

10) il Monte non risponde, nei confronti dell'emittente delle conseguenze derivanti da cause fortuite o di forza maggiore o comunque ad esso non imputabili quali ad esempio disservizi postali, telegrafici e telefonici, nonché sospensioni o interruzioni del servizio provocate da eventi calamitosi (alluvioni, terremoto, guerra, ecc.) o da scioperi;

11) l'emittente ed il Monte potranno recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno dodici mesi, da notificare all'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

12) eventuali controversie che comunque avessero ad insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione del presente convenzione saranno sottoposte alla cognizione del Foro di Milano quale unico giudice competente, salvo accordo fra le parti stesse per la compromissione in arbitri anche irrituali, di equità, chiamati a dirimere la vertenza come amichevoli compositori.

Data, ...

Il Monte *L'emittente*

....

Il sottoscritto emittente approva specificatamente, per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole di cui ai seguenti punti:

c) conoscenza ed accettazione del «regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali»;

3) autorizzazione dell'emittente alle banche ad accogliere addebiti a proprio carico;

5) impegni dell'emittente in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di valori annullati ed in caso di distruzione di valori giacenti presso il Monte;

7) autorizzazione al Monte a fare uso anche nei confronti di terzi di dati comunicati dall'emittente;

8) rinvio alle norme di legge;

10) conseguenze derivanti da cause fortuite o di forza maggiore, o comunque non imputabili al Monte, o ad eventi calamitosi;

11) termine per il recesso;

12) Foro competente.

Data, ...

L'emittente

....

ALLEGATO *A* ALLA CONVENZIONE FRA MONTE ED EMITTENTE PER L'ACCENTRAMENTO DI TITOLI NOMINATIVI ED AL PORTATORE.

TARIFFE PER IL SERVIZIO TITOLI SVOLTO PER CONTO DI EMITTENTI DECORRENZA 12 LUGLIO 1988

1. Pagamento di interessi su obbligazioni/certificati di deposito
Commissione - da computarsi sull'importo netto corrisposto:

1.1. per pagamento interessi su obbligazioni emesse da:
- emittenti ordinari .... %
- grandi emittenti (con prestiti in circolazione per oltre Lire 2.000 MLD) .... %
- istituzioni creditizie .... %
- organismi internazionali .... %

1.2. - per pagamento interessi su certificati di deposito ..... %

2. Rimborso parziale o totale di capitale su obbligazioni/certificati di deposito
Commissione - da computarsi sull importo netto corrisposto:

2.1. per rimborso parziale o totale di capitale su obbligazioni emesse da:
- emittenti ordinari .... %
- grandi emittenti (con prestiti in circolazione per oltre Lire 2.000 MLD) .... %
- istituzioni creditizie .... %
- organismi internazionali .... %

2.2. per rimborso parziale o totale di certificati di deposito .... %

3. Depositi per assemblee
Diritti fissi - da computarsi per ogni biglietto di partecipazione ad assemblea emesso:

3.1. senza codice fiscale dell'azionista .... L.

3.2. con codice fiscale dell'azionista, se espressamente richiesto dall'emittente .... L.

4. Pagamento di dividendi

4.1. Commissione - da computarsi sull'importo netto corrisposto, per dividendo totale deliberato:
- inferiore o uguale a Lire 50 MLD .... %
- superiore a Lire 50 MLD e inferiore o uguale a Lire 100 MLD .... %
- superiore a Lire 100 MLD e inferiore o uguale a Lire 200 MLD .... %
- superiore a Lire 200 MLD .... %

4.2. Diritti fissi - nel caso di segnalazione nominativa del percettore - da computarsi (comprensivi di imposta di bollo):
- per ogni Mod. RAD .... L.

5. Operazioni sul capitale

5.1. Commissione

5.1.1. da computarsi sul controvalore versato per la sottoscrizione dei nuovi titoli (valore nominale più eventuale soprapprezzo) o in caso di altre operazioni a pagamento, per un importo globale dell'operazione (se del caso, comprensivo del sovrapprezzo):
- inferiore o uguale a Lire 100 MLD .... %
- superiore a Lire 100 MLD e inferiore o uguale a Lire 500 MLD .... %
- superiore a Lire 500 MLD e inferiore o uguale a Lire 1.000 MLD .... %
- superiore a Lire 1.000 MLD .... %

5.1.2. da computarsi sul valore nominale, in caso di aumento gratuito di capitale per un importo globale dell'operazione:
- inferiore o uguale a Lire 100 MLD .... %
- superiore a Lire 100 MLD e inferiore o uguale a Lire 500 MLD .... %
- superiore a Lire 500 MLD e inferiore o uguale a Lire 1.000 MLD .... %
- superiore a Lire 1.000 MLD .... %

5.2. Diritti fissi - da computarsi, per singola operazione, come sommatoria dei diritti relativi ad uno o più dei seguenti moduli:

5.2.1. per ogni operazione facoltativa: ... L.

5.2.2. per comunicazioni delle generalità anagrafiche (sia scheda nominativa sia con elenco) ... L.

5.2.3. per ogni specie di titolo che dia luogo a diritti ... L.

Nota: L'utilizzo dei diritti provenienti da titoli in emissione contestuale costituisce specie titolo aggiuntiva.

5.2.4. per ogni tipo di diritto negoziabile in mercati regolamentati ... L.

5.2.5. per ogni partita di titoli registrata a credito degli aventi diritto ... L.

Nota: I diritti fissi di cui al presente punto n. 5 si intendono applicabili per operazioni societarie straordinarie definite ricorrenti; per operazioni non ricorrenti tali diritti sono maggiorati del... %

6. Operazioni varie
Diritti fissi - da computarsi per singola operazione e, per quanto riguarda i punti 6.5, 6.6, 6.7, con riferimento a ciascuna specie di nuovo titolo risultante dall'operazione:

6.1. aumento gratuito (o riduzione) del capitale mediante modificazione del valore nominale (stampigliatura dei certificati) ... L.

6.2. cambio di certificati ... L.

6.3. raggruppamento di azioni con cambio di certificati ... L.

6.4. frazionamento di azioni con cambio di certificati ... L.

6.5 fusione (incorporazione) con cambio di certificati ... L.

6.6. conversione di azioni:

6.6.1. obbligatoria ... L.

6.6.2. facoltativa ... L.

6.7. conversione di obbligazioni ... L.

Nota: per le operazioni di cui al presente punto n. 6, allorché comportino la comunicazione all'emittente delle generalità anagrafiche dei sottoscrittori, si applica la maggiorazione di cui sub. 5.2.2.

ALLEGATO 3

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI IN FORMA ACCENTRATA, SVOLTO DAL MONTE PER CONTO DEI DEPOSITARI

Diritti annui di custodia ed amministrazione.

Titoli azionari:

- L. 275 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media.

Titoli obbligazionari e assimilati:

- L. 137,5 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media.

Importo minimo addebitabile L. 10.000 + I.V.A.

I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni milione di giacenza media effettiva calcolata in base al valore nominale dei titoli in deposito in ciascun conto titoli, le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.

Per i titoli esteri la giacenza media espressa in lire viene calcolata in base al cambio ufficiale dell'ultimo giorno lavorativo del periodo di osservazione, come indicato nelle circolari applicative.

Tali aliquote base vengono progressivamente ridotte, secondo gli scaglioni appresso indicati, per importi globali di giacenza media (azioni + obbligazioni o assimilati riferiti complessivamente ai due conti titoli — di proprietà e di terzi — che ciascun depositario può aprire) superiore a 1.000 miliardi:

oltre 1.000 e fino a 2.000 miliardi:
* aliquota base - 15%
oltre 2.000 e fino a 3.000 miliardi:
* aliquota base - 25%
oltre 3.000 e fino a 4.000 miliardi:
* aliquota base - 35%
oltre 4.000 e fino a 5.000 miliardi:
* aliquota base - 45%
oltre 5.000 miliardi:
* aliquota base - 55%

Nell'ambito dei singoli scaglioni come sopra determinati le quantità (valore nominale) su cui si applicano le aliquote ridotte vengono calcolate secondo l'esatta proporzionalità fra il totale delle azioni e quello delle obbligazioni (e assimilati riferiti complessivamente ai due conti titoli — di proprietà e di terzi — che ciascun depositario può aprire) da cui è costituito il deposito.

Per quanto riguarda i titoli italiani «pieni di dividendo» ancora in deposito dopo la data della prima elaborazione effettuata dal Monte ai sensi di quanto indicato sub 9) e fino ad avvenuto invio di istruzioni d'incasso o fino a restituzione dei titoli stessi ai depositari, i diritti di custodia vengono maggiorati pro-rata di una percentuale pari al 10%.

Commissioni operative

Spunta stanza:

per ogni specie titolo che presenta un saldo per il quale il Monte è tenuto ad intervenire presso una stanza (mensile, diritti, giornaliera) - L. 6.500 + I.V.A.

Operazioni di giro operate presso il Monte:

per ogni Mod. MT 20 o disposizione a mezzo telex - L. 2.000 + I.V.A.

Ritiri:

per ogni ritiro operato presso il Monte - L. 20.000 + I.V.A.

per certificato ritirato (oltre spese di trasporto, postali, assicurazione, ecc. sostenute) - L. 250 + I.V.A.

Per i titoli azionari sottoscritti direttamente dai depositari presso gli emittenti e da questi inviati al Monte per la consegna ai depositari stessi sulla base di specifiche istruzioni ricevute, le operazioni di ritiro si intendono franco commissioni se richieste al Monte con tale esplicita motivazione, entro un mese dalla data di termine delle operazioni fissata dall'emittente.

Decorrenza

Le tariffe di cui alla presente tabella sono in vigore dal 1° gennaio 1990.

*
**

I diritti e le commissioni percepite dal Monte a carico degli Emittenti vengono retrocessi ai Depositari come segue:

a) diritti fissi:

1 - nella misura del 100%

b) commissioni:

1 - in via provvisoria: nella misura del 70%

2 - a titolo di conguaglio:

* nella misura congrua rispetto ai costi del servizio reso agli emittenti, detti costi valutati estrapolando i dati di consuntivo dei primi nove mesi dell'anno di riferimento;

* sulla base di apposita deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione del Monte entro il mese di ottobre; la deliberazione di cui sopra deve essere approvata dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia;

3 - non si fa luogo ad alcuna retrocessione per le commissioni inerenti:

* operazioni di aumento di capitale effettuato a titolo gratuito;

* pagamento di interessi e rimborso di capitale su certificati di deposito.

93A0767

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93, ha previsto per il nostro Ateneo l'istituzione del corso di laurea in ingegneria elettronica, con sede a Matera;

Viste le proposte di modifica dello statuto delle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria dell'8 aprile 1992, del senato accademico del 2 giugno 1992, del consiglio di amministrazione del 23 giugno 1992;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Basilicata approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28 - viene sostituito dal seguente:

La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile;

b) laurea in ingegneria edile;

c) laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;

d) laurea in ingegneria elettronica, con sede a Matera.

Art. 32 - viene integrato con l'aggiunta del testo seguente:

4) CORSO DI LAUREA INGEGNERIA ELETTRONICA.

Raggr.	Denominazione	Annual.
A021	Analisi matematica - A012 Geometria - A011 Algebra e logica matematica - A030 Fisica matematica - A041 Analisi numerica e matematica applicata - A022 Calcolo delle probabilità - P041 Statistica	4
B011	Fisica generale	1
B011	Fisica generale - B030 Struttura della materia	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
C060	Chimica	1
H150	Estimo - I270 Economia economico-gestionale - P012 Economica politica	1
H071	Scienza delle costruzioni - I042 Macchine e sistemi energetici - I050 Fisica tecnica - I070 Meccanica applicata alle macchine	3
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1
I210	Elettronica	2
I230	Telecomunicazioni	2
I240	Automatica	1
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
I220	Campi elettromagnetici	1
I1200	Misure elettriche ed elettroniche - I240 Automatica	1
I210	Elettronica - I250 Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

Art. 33 - viene integrato con l'aggiunta del seguente:

Raggruppamento I200 - *Misure elettriche ed elettroniche:*

1) affidabilità e controllo di qualità;

2) elaborazione di segnali e di informazioni di misura;

3) fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica;

4) misure a iperfrequenze;

5) misure di compatibilità elettromagnetica;

6) misure e collaudo di macchine e impianti elettrici;

7) misure elettriche;
9) misure in alta tensione;
10) misure per l'automazione e la produzione industriale;
11) misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi;
12) misure su sistemi di trasmissione e telemisure;
13) qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura;
14) sensori e trasduttori;
15) strumentazione elettronica di misura.

Raggruppamento P012 - *Economia politica:*

1) economia politica;
2) istituzioni di economia;
3) microeconomia.

Raggruppamento P041 - *Statistica:*

1) fondamenti di statistica;
2) statistica e calcolo delle probabilità.

Potenza, 30 ottobre 1992

Il rettore: FONSECA

93A0772

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università,

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 412 a 416 relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT

Art. 412. — È istituita presso l'Università degli studi di Pisa la scuola di specializzazione in medicina dello sport. La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata esperienza professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 413. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali, il consiglio della scuola si avvale come titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

Art. 414. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero. Per gli appartenenti ai Paesi extra-comunitari va istituita una apposita commissione che valuti di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 415. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica, fisiologica e propedeutica;
b) patologica e traumatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale ed assicurativa.

Art. 416. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica, fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
fisiologia delle singole attività sportive;
fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari;
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;
alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica generale e degli sport;
informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologica medica sport compatibile;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
patologia ortopedica e traumatologica dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica;
elementi di semeiotica applicata allo sport;
igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
lo sport come prevenzione e terapia;
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale ed assicurativa:

medicina legale ed assicurativa applicata alle attività sportive.

L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore. Essa è organizzata in una attività didattica formale comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate, ed in una attività di tirocinio professionale guidato esteso per il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, a raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattica e pratica necessarie per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

1° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dell'apparato locomotore e di superficie	30
biochimica dell'esercizio fisico	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	30
informatica medica e statistica	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport I	20
Tecnico-sportiva:	
organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	20
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

2° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio, dei centri e delle vie nervose del controllo motorio	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	40
biomeccanica generale e degli sport	30
alimentazione e dietetica applicate agli sport	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	30
Terapeutica e riabilitativa:	
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	20
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	30
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

3° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle singole attività sportive	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile I	30
cardiologia dello sport	60
Valutativa e medico-preventiva:	
metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	70
igiene applicata allo sport	30
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	20
	260
Tirocinio professionale guidato	540
Numero ore totali di corso	800

4° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	20
farmacologia applicata allo sport e doping	20
Terapeutica e riabilitativa:	
sport come prevenzione e terapia	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	30
Psicologica:	
psicologia dello sport	30
Medico-legale ed assicurativa:	
medicina legale e delle assicurazioni applicate allo sport	30
	170
Tirocinio professionale guidato	630
Numero ore totali di corso	800

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 26 ottobre 1992

Il rettore: ELIA

93A0771

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la località «Valle del Fiora» nel territorio del comune di Montalto di Castro. (Deliberazione n. 7802).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'urbanistica e tutela ambiente;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, art. 82;

Vista la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982, art. 7

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la compilazione degli elenchi delle cose e delle località soggette alle legge n. 1497/39, nell'adunanza del giorno 6 febbraio 1990, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesaggistica, compilato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sopracitata, la Valle del Fiora compresa nel comune di Montalto di Castro;

Considerato che il verbale della detta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montalto di Castro, a decorrere dal 21 maggio 1990, per novanta giorni;

Ritenuto di non dover accogliere le opposizioni ed osservazioni presentate alla proposta di sottoporre a vincolo paesaggistico la Valle del Fiora ricadente nel comune di Montalto di Castro dagli enti sottoelencati:

Rea Giovanni e Borbotti Giuseppina;
eredi Gammaitoni;
eredi Parenti;
Istituto diocesano per il sostentamento del clero;
Radicetti Olga e Marilena;
comune di Montalto di Castro,

in quanto tutte volte ad impegnare la zona con ulteriori presenze edificatorie che non potrebbero inserirsi armoniosamente nell'attuale contesto, compromettendo irreversibilmente il carattere storico tradizionale determinato dagli attuali insediamenti che ha motivato la richiesta di imposizione del vincolo;

All'unanimità;

Delibera:

La zona del Valle del Fiora compresa nel comune di Montalto di Castro presenta notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale area è così delimitata: a nord segue il limite del perimetro del decreto ministeriale 22 maggio 1985 (zona Selva di Lamone - Valle del Fiora) tra la strada provinciale di Vulci e la strada statale n. 312 sino al bivio tra quest'ultima a quota 57 e la carrareccia e di qui lungo la strada statale n. 312 Castrense verso sud sino all'incrocio con via del Mascherone e questa sino all'incrocio con via delle Vigne, fino al sottopasso con la via Aurelia nuova; quindi la via Aurelia nuova sino al cavalcavia della via Tirrenia, e quindi in continuità, via di Rompicollo e la strada provinciale della stazione fino alla ferrovia in località via delle Fornaci. Quindi il limite del vincolo come da decreto ministeriale 19 gennaio 1977 sino allo svincolo della centrale sulla strada statale 1 Aurelia quest'ultima sino all'incrocio con la strada provinciale di Vulci ed infine questa sino al limite dell'area vincolata dal decreto ministeriale 22 maggio 1985 (zona Selva di Lamone, Valle del Fiora).

La presente delibera sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, nel Bollettino ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Viterbo.

La regione Lazio curerà che il comune di Montalto di Castro provvederà all'affissione del Bollettino ufficiale contenente la presente delibera all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia del Bollettino ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La regione Lazio comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione del Bollettino ufficiale stesso.

Roma, 17 settembre 1991

Il vice presidente: PROIETTI

(La commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 18 ottobre 1991, verbale 1006/254).

93A0768

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 24 settembre 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Militello in Val di Catania.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 15 giugno 1985, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio comunale di Militello in Val di Catania, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«Partendo dal km 12 della strada che unisce Scordia a Militello in Val di Catania il perimetro di vincolo, coincidente con il ciglio meridionale di detta strada, ne segue il percorso in direzione di Scordia sino al punto in cui essa raggiunge il vallone di Carcàrone, del quale segue il ciglio est per poi continuare lungo il vallone del Loddiero secondo una linea coincidente in parte con il confine del territorio comunale. Dal punto in cui il vallone del Loddiero incrocia la valle Gallotto il perimetro segue il ciglio ovest di quest'ultima, percorrendolo da nord verso sud fino ad incontrare il piano di Cava dei Monaci in corrispondenza della curva di livello 350 m. Seguendo tale curva di livello e, successivamente, il ciglio meridionale del piano di Cava dei Monaci il perimetro raggiunge e segue lo stradale che passa a nord di Casa Carruba e, successivamente, fiancheggia la contrada Porto Salvo fino all'incrocio con la strada che congiunge Militello con Vizzini. Quindi percorre questa strada in direzione di Militello sino al ponte sul vallone Lembasi, da dove segue il tracciato ferroviario sino ad incontrare la curva di livello 525 m. Da qui percorre la mulattiera ivi esistente sino all'altezza del serbatoio comunale, da dove riprende nuovamente la strada Militello-Vizzini e, quindi, prosegue in aderenza con l'edificato attuale (comprendendo l'edilizia di margine), lungo l'andamento sinuoso dell'abitato verso sud e verso est fino al piano dell'Immacolata ed al cimitero, entrambi inclusi nel vincolo.

Da qui, con una retta congiungente lo spigolo nord-ovest dell'area cimiteriale al punto di quota 406 m, il perimetro coincide con la curva di livello 400 m fino al confine sud di piano di Vanella e prosegue seguendo il limite orientale dello stesso piano in direzione nord in corrispondenza della curva di livello 400 m, sino a raggiungere Casa Adorna a quota 419 m, da dove il perimetro si ricongiunge con il km 12 della strada Scordia-Militello, punto di origine»;

Accertato che il predetto verbale del 15 giugno 1985 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Militello in Val di Catania e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate le opposizioni e le osservazioni alla proposta di vincolo, pervenute tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, e così distinte:

opposizione del comune di Militello in Val di Catania;

osservazione dell'arch. Domenico Brocato;

osservazione dell'ordine degli architetti della provincia di Catania;

Rilevato, nel merito delle opposizioni ed osservazioni, che le motivazioni ivi addotte possono così riassumersi:

1) le motivazioni del vincolo non giustificherebbero l'arbitraria estensione del vincolo stesso, la cui superficie è costituita in massima parte da aree agricole senza alcuna particolare rilevanza ambientale;

2) l'applicazione del vincolo recherebbe pregiudizio alle attività produttive insistenti nell'area tutelata (in particolare quella agricola) e a quelle urbanistiche di espansione del centro abitato, nonché alla realizzazione di particolari infrastrutture già previste come quella del lago di Carcarone;

Osservato, nell'ordine che precede, che:

a) il vincolo proposto — come direttamente si evince dalle motivazioni che seguono — tiene conto di tutti gli elementi che hanno concorso a determinare la proposta della commissione, la quale, nell'approfondire le caratteristiche peculiari del territorio, ha evidenziato le condizioni di complementarietà dell'area proposta per il vincolo paesaggistico con l'abitato, di cui costituisce ancora, senza soluzione di continuità, un *unicum* inscindibile. In tal senso le aree agricole, che pur non rivestono interesse di tipo floro-faunistico, si inseriscono nel contesto generale, conferendo, insieme agli altri elementi, quell'immagine unitaria di rilevanza storica e paesaggistica;

b) il vincolo paesistico non è di ostacolo all'economia locale né all'iniziativa edilizia ed urbanistica, ma è preordinato soltanto ad assicurare un ordinato sviluppo economico, edilizio ed urbanistico al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze della tutela paesistica.

I provvedimenti di tutela sono intesi, infatti, a regolare le attività di che trattasi in rapporto all'interesse pubblico della tutela paesistica, al fine di evitare che ogni singola iniziativa nel campo produttivo, edilizio e urbanistico possa menomare l'ambiente paesistico della zona stessa;

Rilevato che:

l'odierno abitato del comune di Militello in Val di Catania è ricco di un eccezionale patrimonio architettonico, su cui non è stato ancora adeguatamente indagato sul piano della critica d'arte e, più ancora, su quello della funzione culturale;

la predetta cittadina, ricostituita in sito limitrofo dopo la catastrofe sismica del 1693, è posta su un falso piano roccioso degradante da nord-ovest verso sud-est fin quando l'orografia dei luoghi diventa rapidamente accidentata per effetto dell'erosione millenaria dei corsi d'acqua che sgrondano le aree a monte della città;

si sono formate, in tal modo, strette valli dai pendii acclivi, che hanno un andamento planimetrico alquanto sinuoso e sono, in parte, sede di attività agricola;

in molte aree sono presenti numerose caverne naturali ed artificiali che documentano frequentazioni almeno dall'alto medioevo in poi (infatti alcune grotte presentano tracce di affreschi);

la naturale conformazione dell'abitato si arresta sul bordo del terrazzo che ospita l'abitato stesso con una definizione planimetrica estremamente accidentata, che segue all'incirca una curva di livello;

Considerato che carattere peculiare dell'area proposta per il vincolo paesaggistico è la sua condizione di complementarietà con l'abitato di cui costituisce, ancora senza soluzione di continuità un *unicum* inscindibile;

Rilevato che, in corrispondenza dei punti avanzati della piattaforma urbana, la comunità militellese ha realizzato alcune delle principali emergenze architettoniche, che, da ovest verso est, in senso antiorario, sono:

a) la chiesa del Calvario, monumento isolato alla sommità di un cono naturale ancora privo di edificazioni e di urbanizzazioni e destinato per intero a verde pubblico;

b) la chiesa della Confraternita del Purgatorio, il cui ricchissimo prospetto in pietra di S. Barbara si affaccia sull'ampio sagrato, da cui si può ammirare un vastissimo panorama fino all'abitato di Scordia;

Considerato che dal predetto spazio, oggi esterno all'abitato, possono godersi appieno:

le linee di forza del disegno naturale: le valli, i corsi d'acqua, il piano di S. Barbara, la viabilità campestre e gli sparsi edifici rurali;

la chiesa di S. Maria La Vetere, vero palinsesto archeologico, architettonico ed ambientale: monumento che documenta fasi altomedievali, normanne, quattrocentesche, manieristiche barocche in un contesto ambientale di grande capacità attrattiva ed emozionale;

la chiesa di S. Antonio Abate, che contiene una rarissima cappella cinquecentesca a pianta quadrata e con pseudo-cupola poggiante su mensole aggettanti;

la chiesa dell'Immacolata, posta su un piano da cui si ammira un vastissimo paesaggio naturale;

la chiesa ed il convento dei Cappuccini, nonché il limitrofo cimitero monumentale che conserva dignitosi esempi di architettura funeraria;

Ritenuto che la caratteristica di un'architettura di margine, la quale passa con gradualità dall'urbano al rurale, la quasi impercettibile modificazione della viabilità da cittadina a campestre e la posizione di eccezionalità delle emergenze architettoniche, già citate, contribuiscono a determinare un insieme di immagini rare e, nello stesso tempo, di notevole valore paesaggistico, insieme che potrebbe essere definitivamente compromesso da interventi non adeguatamente controllati sul piano della qualità ed ancor più su quello delle caratteristiche formali;

Rilevato che le zone interessate al vincolo paesaggistico presentano notevoli caratteristiche floro-faunistiche ed archeologiche (valga per tutte la documentata presenza dell'originario abitato medievale sul fondovalle);

Considerato che la naturalità dei luoghi, connotata da una vegetazione tipica della flora mediterranea, unitamente alle emergenze della civiltà contadina tradizionale (muretti in pietrame, sentieri, case coloniche, cancelli) merita di essere conservata o, comunque, riproposta ad una eventuale tipologia costruttiva;

Accertato, infine, che nell'area proposta per il vincolo paesaggistico ricadono numerose valenze di valore artistico, per riconosciuta qualità architettonica, ben storicizzate nel quadro dello sviluppo organico del territorio e che tali valenze sono legate alla conformazione morfologica dei luoghi, oltre che alla presenza di strade, spiazzi e punti di vista panoramica, dai quali può apprezzarsi l'ampio e splendido scenario che si estende sulle colline dell'immediato intorno, disposte a scenario come un naturale anfiteatro in atto ancora non compromesso;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte del territorio del comune di Militello in Val di Catania, come sopra descritto, in conformità della proposta del 15 giugno 1985 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la parte del territorio comunale di Militello in Val di Catania, descritta come sopra e delimitata con puntinato nero nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 15 giugno 1985 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Militello in Val di Catania, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Militello in Val di Catania, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Militello in Val di Catania.

Palermo, 24 settembre 1992

L'assessore: FIORINO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI CATANIA.

(Verbale n. 48 del 15 giugno 1985)

L'anno 1985, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 10, in Catania, nella sede della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, corso Sicilia n. 56, si è riunita, a seguito di accordi telefonici ed in conformità all'avviso di convocazione del 3 giugno 1985, protocollo n. 7989, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita in ordine all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31, con D.A. n. 545 del 12 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1983, registro n. 2, foglio n. 103, per discutere il sottoelencato ordine del giorno:

1) Catania - riproposta vincolo paesaggistico relativo al complesso ambientale urbano ubicato all'altezza del quadrivio del corso Italia con la via Vecchia Ognina;

2) Catania - proposta di ampliamento vincolo paesaggistico del centro storico e dell'abitato;

3) Militello in Val di Catania - proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale.

Sono presenti:

(Omissis).

Il presidente, prima di iniziare la discussione del terzo punto del citato ordine del giorno: Militello in Val di Catania, proposta di vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale invita il dott. Paolo Piccioni e l'ing. Ignazio Sansone, rappresentanti dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e del corpo regionale delle miniere di Catania, a rientrare per prendere parte alla seduta.

Nel merito il presidente fa presente che l'odierno abitato del comune di Militello in Val di Catania (cittadina feudale amministrata da un casato colto e attivo) è ricco di un eccezionale patrimonio architettonico non ancora adeguatamente indagato sul piano della critica d'arte e più ancora in ordine alla fruizione culturale.

La cittadina, ricostituita in sito limitrofo, dopo la catastrofe sismica del 1693, è posta su un falso piano roccioso degradante da nord-ovest verso sud-est fin quando l'orografia dei luoghi diventa rapidamente accidentata per effetto dell'erosione millenaria dei corsi d'acqua che sgrondano le aree a monte della città.

Si sono così formate strette valli dai pendii acclivi andamento planimetrico alquanto sinuoso e parzialmente sede di attività agricole.

In molte aree sono presenti numerose caverne naturali ed artificiali, che documentano frequentazioni almeno dall'alto medioevo in poi (alcune grotte presentano tracce d'affreschi o modellazioni spaziali inequivocabilmente a fini di culto).

Con l'ausilio di una ricca documentazione fotografica il presidente fa rilevare che la naturale conformazione dell'odierno abitato si arresta sul bordo della terrazza che ospita l'abitato stesso con una definizione planimetrica estremamente accidentata seguendo all'incirca una curva di livello.

Fa rilevare, altresì, che in corrispondenza dei punti avanzati della piattaforma urbana la comunità militellese ha realizzato alcune delle principali emergenze architettoniche che da ovest verso est, in senso antiorario, sono:

la chiesa del Calvario, monumento isolato alla sommità di un cono naturale ancora privo di edificazioni o urbanizzazioni e destinato per intero a verde pubblico;

la chiesa della Confraternita del Purgatorio, il cui ricchissimo prospetto in pietra di S. Barbara si affaccia sull'ampio sagrato da cui si può ammirare un vastissimo panorama fino all'abitato di Scordia;

da questo spazio, oggi, esterno all'abitato, possono godersi appieno le linee di forza del disegno naturale (le valli, i corsi d'acqua, il piano di S. Barbara, la viabilità campestre e gli sparsi edifici rurali);

la chiesa di S. Maria La Vetere, vero palinsesto archeologico, architettonico, ambientale, monumento che documenta fasi alto-medioevali, normanna, quattrocentesche, manieristiche e barocche in un contesto ambientale di grande capacità attrattiva ed emozionale;

la chiesa di S. Antonio Abate, che contiene una rarissima cappella cinquecentesca a pianta quadrata e con pseudo-cupola poggiante su mensole aggettanti;

la chiesa dell'Immacolata in prossimità del precedente spazio piano, da cui si ammira un vastissimo paesaggio naturale;

la chiesa ed il convento dei Cappuccini ed il limitrofo cimitero monumentale, che conserva dignitosi esempi di architettura funeraria.

Carattere peculiare dell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico è la sua condizione di complementarietà con l'abitato di cui costituisce, ancora senza soluzione di continuità un unico organismo.

La caratteristica di un'architettura di margine che con gradualità passa dall'urbano al rurale, la quasi impercettibile modificazione della viabilità da cittadina a campestre, la posizione di eccezionalità delle emergenze architettoniche già citate, contribuiscono a determinare un insieme di immagini rare e nel contempo di notevole valore paesaggistico insieme che potrebbe essere definitivamente compromesso da interventi non adeguatamente controllati sul piano della qualità ed ancor più di quello delle caratteristiche formali.

Il presidente precisa, inoltre, che le zone interessate presentano notevoli caratteristiche flori-faunistiche ed archeologiche (valga per tutte la documentata presenza dell'originario abitato medievale sul fondo valle), né può essere sottaciuta la notevole valenza sul piano di una possibile creazione di una idonea struttura di attrezzatura pubblica (monumenti architettonici, singolarità geologiche, percorsi pedonali attrezzati).

A questo punto il dott. Sansone fa presente che nella zona oggetto della proposta di vincolo, non esistono attività estrattive e non sono noti affioramenti di interesse minerario.

Il dott. Piccioni dal canto suo fa rilevare che la naturalità dei luoghi con il contorno vegetazionale tipico della flora mediterranea, unitamente alle emergenze della civiltà contadina tradizionale (muretti in pietrame, sentieri, case coloniche, cancelli) merita di essere conservata e, comunque, riproposta ad un'eventuale nuova tipologia costruttiva.

A questo punto la commissione, ritenuto che la zona compresa nella proposta di vincolo presenta sufficienti motivazioni atte a giustificarne l'opportunità di sottoporla a tutela paesaggistica, delibera, all'unanimità dei presenti:

(Omissis).

di sottoporre a vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, commi 4 e 5, la località ricadente nel comune di Militello in Val di Catania (Catania) compresa entro il perimetro così individuato, e delimitato con tratto a puntinato nero e campitura in giallo.

Si percorre in senso orario dall'estremo nord in corrispondenza del punto (trigonometrico) K12 sulla Scordia-Militello, si costeggia il ciglio sud della predetta strada fino al ciglio est del vallone di Carcarone, poi costeggiando il ciglio nord del vallone del Loddiero (coincidente in parte con il confine del territorio comunale) fino ad incrociare il ciglio ovest della valle Gallotto, che si percorre da nord verso sud ad incontrare il piano Cava dei Monaci, per come delimitata dalla curva di livello 350. Da qui segue il ciglio sud del predetto piano Cava dei Monaci fino ad incrociare lo stradale che fiancheggia la contrada Carrubba e lo segue fino alla contrada Porto Salvo fino all'incrocio dello stradale Militello-Vizzini.

Si percorre poi questo stradale fino al Ponte sul vallone Lembasi, da dove si segue il tracciato ferroviario fino alla curva di livello 525 e poi si percorre la mulattiera, che si svolge tra le quote 500 e 525 fino all'altezza del serbatoio comunale da dove si riprende la Militello-Vizzini e, quindi, si prosegue in aderenza con l'edificato attuale (comprendendo l'edilizia di margine) lungo l'andamento sinuoso dell'abitato verso sud ed est fino al piano dell'Immacolata ed al cimitero (inclusi) e da qui con una retta congiungente lo spigolo nord-ovest dell'area cimiteriale con il punto 406 r, quindi, proseguendo sulla curva di livello 400 fino al confine sud di piano Vanella, che si segue lungo la curva di livello 400 fino a contrada Adorna e da qui si chiude con il caposaldo K12.

Nella zona predetta ricadono numerose valenze di valore storico-artistico, per riconosciuta qualità architettonica, ben storicizzate nel quadro di uno sviluppo organico del territorio, legate alla conformazione morfologica dei luoghi, oltre alla presenza di strade, slarghi, spiazzi e belvederi dai quali può apprezzarsi lo scenario dell'ampio panorama che si estende sulle colline dell'immediato intorno disposte a scenario come un naturale anfiteatro in atto ancora non compromesso.

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta alle ore 12,30.

(Omissis).

DECRETO ASSESSORIALE 24 settembre 1992.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro urbano e delle colline circostanti il comune di Scicli.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 23 marzo 1990, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il centro urbano e le colline circostanti il comune di Scicli, la cui area interessata a vincolo risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«Il perimetro di vincolo ha inizio dall'incrocio dei due assi delle vie Ospedale e Piave, prosegue lungo la via Piave fino ad incrociare la via Tagliamento e segue quest'ultima fino al corso Umberto; percorre corso Umberto fino a via Garibaldi, prosegue, quindi, per via Perasso fino a via Bixio.

Percorre via Bixio fino a piazza Cadorna per immettersi, poi, su via Cappuccini e, quindi, su via Trinacria fino ad incrociare l'asse del Lavinari Arcari, che percorre verso monte fino all'intersezione con la strada consortile Croce-Scala Marina.

Prosegue lungo la stessa strada provinciale n. 40 Scicli-Sampieri, che percorre fino ad incrociare la strada consortile Croce-Piano S. Agata-Passo Salina, che percorre per 600 m fino all'incrocio con la strada interpoderale di contrada Croce. Prosegue, quindi, in linea retta da tale incrocio fino al punto designato dal km 1,00 della strada provinciale n. 41 Scicli-Ispica, che percorre fino all'incrocio della strada comunale Terrapalombo-S. Matteo. Continua poi per la stessa strada comunale per 80 ml per poi immettersi nella trazzera Terrapalombo-Casa Curdacio fino ad incrociare la trazzera Calinazzello-Castellaccio a quota 228. Da questo punto prosegue in linea retta fino al km 6.500 della strada provinciale n. 42 Caitina-Scicli, che percorre fino al punto designato con il km 7,00; quindi, prosegue in linea retta dal km 7,00 della provinciale Caitina-Scicli fino all'incrocio tra la strada provinciale n. 37 Scicli-S. Croce Camerina e la strada provinciale n. 38 Batlem-Piano Ceci.

Percorre la stessa provinciale n. 38 per km 1.250 fino ad incrociare la trazzera che ha inizio nel punto designato da quota 205, e la percorre fino a collegarsi in linea retta con la trazzera della casa guardiola che ha inizio nel punto designato con la quota 255 sulla strada consortile Cufino-Fondo Marta.

Prosegue lungo la stessa strada Cufino-Fondo Marta fino ad incrociare la strada provinciale n. 37 Scicli-S. Croce Camerina; quindi, prosegue lungo la linea retta che congiunge lo stesso incrocio con la provinciale Scicli-S. Croce Camerina con il punto designato da quota 73 lungo la strada consortile Loddieri-Milizia al km 1,750 ed in prosieguo, sempre in linea retta, fino alla sponda sinistra dell'alveo del torrente Modica-Scicli. Risale la stessa sponda sinistra del torrente fino all'imbocco del torrente affluente di S. Maria La Nova, che risale lungo la sponda sinistra fino all'incrocio di partenza tra la via Piave ed Ospedale.

Dove il perimetro del vincolo interessa assi viari urbani, il vincolo si intende esteso ai prospetti degli edifici che sussistono sull'asse viario stesso»;

Accertato che il predetto verbale del 23 marzo 1990 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Scicli e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Rilevato che:

l'immagine complessiva della città di Scicli è quella di una struttura urbana medievale in cui si innestano emergenti e qulificanti architetture tardo-barocche otto-novecentesche e dove anche il resto del patrimonio edilizio presenta, nel suo insieme, notevole livello qualitativo, espressioni di una cultura e di una *ars aedificandi* di grande pregio;

l'impianto urbanistico si è sviluppato sulla confluenza di tre rami fluviali e delle relative pendenze di fondovalle adeguandosi, inizialmente, alla configurazione geomorfologica dei siti, per poi, specie nel periodo ottocentesco, continuare l'espansione edilizia secondo diversi assi, variamente orientati, con la formazione di un tessuto regolare a scacchiera;

l'ambiente costruito, con le sue varie componenti architettoniche, si è perfettamente saldato con quello preminente naturale e storico caratterizzato da grigi valloni dove sono state scavate in varie epoche, tombe a grotticella artificiale ed abituri rupestri. Le colline

circostanti, in cui è presente la tipica macchia mediterranea con alberi di carrubo e di ulivi, costituiscono una cornice paesaggistica di gran pregio. La peculiarità visiva e storica della città è data dal combinarsi di queste sedimentazioni culturali e naturali;

la peculiarità artistica delle singole architetture di Scicli è fondamentalmente resa, oltre che dalle qualità formali dei prospetti, dallo stretto rapporto con lo spazio naturale, come si rileva ad esempio per la chiesa di S. Bartolomeo (sec. XVIII), edificata a fondovalle nella cava omonima, per le chiese di S. Maria La Nova e della Croce, per il complesso della chiesa e del convento dei Padri Cappuccini, come pure per l'intero centro storico e per quella architettura definita minore dei quartieri popolari di S. Maria La Nova, S. Bartolomeo, S. Giuseppe-Altobello, Scifazzo e S. Nicolò, dove, per lo stretto rapporto con il contesto ambientale, l'architettura d'insieme si eleva al rango di complesso monumentale. La città, pertanto, può essere considerata come campo aperto, dove i vari linguaggi architettonici convivono insieme dialogando con la natura e dove le singole opere architettoniche sono elementi che interagiscono fra di loro in una fisionomia non gerarchizzata ma complementare;

Considerato, per quanto sopra espresso, che l'alto valore naturalistico e paesaggistico è rappresentato dall'immagine unitaria data dalla città e dalle colline circostanti.

Il nucleo principale della città, infatti, si è sviluppato nel fondovalle e sulle fasce dei colli S. Matteo, Croce-S. Marco, Rosario-S. Nicolò-Spana, mentre solo qualche insediamento si è situato oltre il torrente Modica-Scicli, sulla collina Cunturi-Licino-Loddieri.

Ritenuto, più in particolare, che:

uno degli squarci paesaggistici più rilevanti è costituito dalla collina della Croce ed, in particolare, dal versante della cava di S. Bartolomeo, una parete rocciosa caratterizzata da vegetazione prevalentemente autoctona (carrubi), da grotte naturali, da sepolcreti preistorici e dalla presenza di sorgenti nel fondovalle, che fanno da quinta naturale allo spazio urbano ed alla sottostante chiesa di S. Bartolomeo. Sulla collina, per il loro particolare interesse, si distinguono il complesso costituito dalla chiesa e dal convento della Croce, polo visivo della collina, la villa gentilizia Penna, alcune cave di calcare in abbandono, le pareti rocciose sottostanti ad una latomia vicino al complesso di fondazione tardogotico della Croce ed il quartiere popolare di S. Giuseppe;

la collina di S. Matteo presenta come peculiarità quella di offrire una sintesi delle testimonianze storico-artistiche-urbanistiche della cultura iblea: sul versante della cava di S. Bartolomeo l'area urbana, caratterizzata da una architettura minore, si salda con insediamenti rupestri, necropoli ed una vegetazione mediterranea (fichidindia e agavi) costituendo così uno dei siti tra i più suggestivi e significativi della Sicilia; sul versante della cava di S. Maria La Nova insistono un quartiere popolare la cui struttura urbanistica ha mantenuto le caratteristiche originarie di stampo medioevale, degli insediamenti rupestri, alcune piccole chiese dislocate altimetricamente su livelli differenti (S. Vito, S. Lucia, lo Spirito Santo) diverse latomie che risultano immerse in una ricca vegetazione costituita, prevalentemente, da carrubi e pini, e da alcune emergenze di grande rilievo storico-artistico quali la chiesa di S. Matteo e i ruderi del castello dei Tre Cantoni, denominato anche Castellaccio, già sottoposto a vincolo architettonico ai sensi della legge n. 1089/1939;

la collina del Rosario presenta le stesse caratteristiche storico-urbanistiche-paesaggistiche di quella di S. Matteo, in quanto anche qui sono presenti i tipici quartieri della città di Scicli, dove su impianti urbanistici di origine tardo medievale si sono succeduti interventi edilizi riconducibili a diverse epoche, insediamenti rupestri, necropoli, latomie e le suggestive pareti rocciose a strapiombo;

la collina denominata di S. Cassa è quella che presenta maggiore interesse dal punto di vista naturalistico e paesaggistico non avendo, tra l'altro, subito rilevanti fenomeni di antropizzazione che non ne hanno modificato l'assetto vegetazionale assai ricco di pini, carrubi, oleandri e eucalipti;

il fondovalle della Fiumara del torrente Modica-Scicli comprende, oltre a rigogliosi giardini (aranceti e frutteti), alcuni mulini ad acqua di interesse non solo paesaggistico ma anche storico-etnoantropologico;

infine, la collina Cuturi-Lincino-Scala del Paradiso Loddieri presenta alcuni complessi architettonici di particolare significato storico-architettonico ed urbanistico quali il cimitero, l'ospedale ed il complesso del convento e della chiesa di S. Antonino. Sul fianco di questa collina è da sottolineare la presenza della grotta Maggiore, uno dei più importanti insediamenti dell'età del rame nella Sicilia sud-orientale;

Constatato che il piano regolatore generale vigente, frutto di una cultura dei centri storici legati agli studi degli anni sessanta, se per un verso ha colto l'unitarietà sopra descritta, non è riuscito ad individuare quelle qualità formali costituite dalle cave e dalle colline circostanti, considerando zone B2 e B3 le parti terminali delle cave e zone agricole le aree dei confini collinari che, invece, secondo una lettura più attenta, fanno parte integrante del centro storico della città e vanno, pertanto, tutelate. Su tali aree del perimetro urbano e collinare comincia a palesarsi un processo di urbanizzazione selvaggia. Quest'ultima, favorita in parte dalle norme urbanistiche vigenti, che consentono persino un processo di sostituzione edilizia, e in parte aggravata da un diffuso fenomeno di attività edilizia abusiva, si manifesta in prevalenza con il

depauperamento delle qualità formali e figurative d'insieme dell'edilizia originaria (sostituzione di tetti a falda inclinata con coperture a terrazza, sopraelevazioni in disaccordo formale con il manufatto preesistente, uso di materiali non provenienti dalla cultura e tradizione locale, ecc);

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il centro urbano e le colline circostanti del comune di Scicli, come sopra descritte, in conformità della proposta del 23 marzo 1990 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Rilevato che, entro i termini di cui alla legge n. 1497/1939, non è stata prodotta alcuna opposizione alla sopracitata proposta di vincolo della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Rilevato, ancora, che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente il centro urbano e le colline circostanti del comune di Scicli, descritta come sopra e delimitata con linea nera a tratto grosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente al verbale redatto nella seduta del 23 marzo 1990 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Scicli, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Scicli, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Scicli.

Palermo, 24 settembre 1992

L'assessore: FIORINO

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI RAGUSA

(Verbale della seduta del 23 marzo 1990)

Vincolo panoramico del centro urbano di Scicli e colline circostanti

L'anno 1990, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 11,00 si è riunita in prima convocazione, nei locali del palazzo della provincia regionale di Ragusa, in viale del Fante, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, nominata con D.A. del 21 maggio 1987 (registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1987, registro n. 4 Beni Culturali, foglio n. 260), convocata dal suo presidente dott. Giuseppe Voza, con nota racc. A.R. n. 2313/Amm. del 17 marzo 1990, inviata a ciascuno dei componenti effettivi, nonché al Corpo regionale delle miniere, distretto minerario di Catania, per discutere sui seguenti ordini del giorno:

1) Modica-Scicli - proposta di vincolo paesaggistico delle contrade Ciarciolo, Pisciotto, ecc.;

2) Scicli - proposta di vincolo paesaggistico del centro urbano;

3) varie ed eventuali.

Esaurito il primo argomento posto all'ordine del giorno, che ha formato oggetto di separato verbale, il presidente dott. Giuseppe Voza, alle ore 13,15 invita i componenti della commissione a discutere sul secondo punto all'ordine del giorno.

Sono intervenuti alla riunione i signori.

(Omissis).

Il presidente, dott. Giuseppe Voza, accertata la presenza di tutti i componenti facenti parte della commissione, dichiara aperta la seduta ed invita la stessa a passare all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno, che prevede la trattazione del seguente argomento:

Scicli - proposta di vincolo paesaggistico del centro urbano.

(Omissis).

Proposta di vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della città di Scicli e delle colline circostanti

L'immagine della città di Scicli è quella di una struttura urbana medievale in cui si innestano emergenti e qualificanti architetture tardobarocche otto-novecentesche e dove anche il resto del patrimonio

edilizio presenta, nel suo insieme, un notevole livello qualitativo che sono espressione di una cultura e di una *ars eadificandi* di grande pregio

L'impianto urbanistico si è sviluppato sulla confluenza di tre rami fluviali e delle relative pendenze di fondovalle adeguandosi inizialmente alla configurazione geomorfologica dei siti, per poi, specie nel periodo ottocentesco, continuare l'espansione edilizia secondo diversi assi, variamente orientati, con la formazione di un tessuto regolare a scacchiera.

L'ambiente costruito, con le sue varie componenti architettoniche, si è perfettamente saldato con quello preminente naturale e storico caratterizzato da grigi valloni dove sono state scavate, in varie epoche, tombe a grotticella artificiale ed abituri rupestri, denominati localmente «Ddieri», alcuni ancora abitati fino a pochi decenni or sono. Le colline circostanti, in cui è presente la tipica macchia mediterranea con alberi di carrubo e di ulivi, costituiscono una cornice paesaggistica di gran pregio. La peculiarità visiva e storica della città è data dal combinarsi di queste sedimentazioni culturali e naturali, dall'intreccio originale delle acropoli barocche, per usare un'immagine di Elio Vittorini, con i mucchi di casupole circostanti aggrappati ai pendii, e con le frastagliate linee dei bordi collinari.

Il nucleo principale della città si è sviluppato nel fondovalle e sulle fasce dei colli S. Matteo, Croce-S. Marco, Rosario-S. Nicolò-Spana, mentre solo qualche insediamento si è situato oltre il torrente Modica-Scicli, sulla collina Cuturi-Lincino-Loddieri.

Polo visivo della collina Croce-S. Marco è costituito dal complesso della chiesa e del convento della Croce, mentre quello della collina di S. Matteo è rappresentato dalla chiesa omonima e dai ruderi del castello dei tre Cantoni denominato anche «Castellaccio» già sottoposto a vincolo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 1089/1939

Si ritiene, pertanto, utile trascrivere di seguito la descrizione che di tale monumento viene fatta in sede di proposta di emanazione del suddetto vincolo

si tratta di un edificio con pianta a triangolo isoscele di metri 12 di lato. Ai tre angoli della cortina di fortificazione sono state individuate tre torri cantoni di circa m 6 × m 6. La struttura perimetrale della fortificazione è abbastanza poderosa, realizzata con un'antica tecnica ad *emplekton*, cioè con riempimento a sacco. È stata anche individuata ed esplorata la torre centrale, che ripete la forma triangolare del perimetro esterno. Il carattere esclusivamente militare di questa struttura, che merita di essere meglio indagata, è confermato, oltre che dai resti monumentali, da alcuni documenti che dal 1346 in poi ne fanno cenno. Il Castello è citato una prima volta come sede di sergenzia e, in seguito, nel 1532, in occasione dell'elezione a castellano del Magnifico Eschobor. In questa ultima citazione viene fatto cenno dell'esistenza di fossati, carceri e di tutto il complesso armamentario di guerra in dotazione. Infine, un altra interessante notizia su questa struttura è fornita da un documento del 1621, circa settantadue anni prima del terremoto, allorquando viene dato incarico al capo-mastro maltese, tale Antonio Carcer, di ripristinare tutta la struttura. Di questi sontuosi restauri sono stati rintracciati larghi avanzi nei lembi della struttura muraria superstite

Nei pressi sono stati individuati altri ruderi medievali (con preesistenze bizantine, come attesta la tipologia della muratura) denominati «Il Castellaccio» e riferibili probabilmente ad un vero e proprio palazzo nobiliare

Lungo il bordo del pianoro si intravede anche una struttura perimetrale spessa circa m 2,20-2,50, ad *emplekton* con paramenti esterni rifiniti in pietrame abbozzato. Si tratta sicuramente, in base all'ubicazione e alla tecnica, di una vera e propria struttura difensiva che rafforzava il pianoro della collina, databile tra il X e il XVI secolo d. C., allo stato attuale delle scarse indagini condotte

È noto dalle fonti che in questa fortificazione si aprivano ben sette porte (denominate Anselmo, Xiloro, S. Margherita, Porticella, S. Lucia, la Porta di Modica, la Porta di Siracusa, la Porta del Castello). Fino al XVII secolo in questa Rocca erano ancora in funzione ben due strade sotterranee di «Anselmo» e delle «Cento Scale». Le due vie sotterranee, che pare siano state percorribili anche a cavallo, erano intagliate nella roccia e dal pianoro della collina fortificata del Castellaccio portavano rispettivamente ad un mulino denominato «Botte» e ad una sorgente nella cava di S. Maria La Nova.

Si tratta di veri e propri tunnels sotterranei che avevano la duplice funzione di assicurare l'accesso alle sorgenti acquifere e di collegare due parti dell'abitato, validi confronti possono essere istituiti con analoghi corridoi sotterranei rinvenuti nel vicino sito della Forza di Ispica e nell'antica *Akrai*.

Ovviamente, si tratta di strutture difficilmente databili, comprese fra la tarda età bizantina e il medioevo.

In conclusione, il sito del Castellaccio di Scicli si presenta come uno dei più significativi tra gli insediamenti pluristratigrafici finora individuati nella Sicilia orientale.

Il complesso della chiesa e del convento del Rosario costituiscono, invece, il polo visivo della collina Rosario-Spana.

La peculiarità artistica delle singole architetture di Scicli è fondamentalmente resa, oltre che dalle qualità formali dei prospetti, dallo stretto rapporto con lo spazio naturale, come si rileva ad esempio per la chiesa di S. Bartolomeo, che è stata edificata la fondovalle nella cava omonima. Considerazione che anche per la chiesa di S. Bartolomeo (sec. XVIII), come pure per le chiese di S. Maria La Nova, posta nella cava omonima, e per quella del Rosario, della Croce, del complesso della chiesa e del convento dei PP. Cappuccini, del convento di S. Antonio, e dell'intero centro storico. Anche per i quartieri popolari delle cave di S. Maria La Nova, di S. Bartolomeo, del quartiere di S. Giuseppe-Altobello, del quartiere Scifazzo e di quello di S. Nicolò, dove l'architettura è definibile minore, in quanto i singoli edifici destinati ad alloggiare le classi meno abbienti non presentano la stessa ricchezza formale degli edifici più importanti ed i materiali e le tecniche costruttive sono di minore qualità, questo stretto rapporto con il contesto ambientale contribuisce ad elevare l'architettura d'insieme al rango di complesso monumentale. Nello spazio naturale irregolare, nell'intricato tessuto viario del paese le singole opere architettoniche, legate ai luoghi da una storia che ha inciso sulla conformazione planimetrico-urbanistica, sono elementi che interagiscono gli uni con gli altri in una fisionomia non gerarchizzata ma complementare. E la città, pertanto, può essere considerata come campo aperto, dove i vari linguaggi architettonici convivono insieme dialogando con la natura

Il piano regolatore generale vigente, frutto di una cultura dei centri storici legati agli studi degli anni sessanta, se per un verso ne ha colto l'unitarietà, non è riuscito a vedere e, quindi, a normare le qualità formali sia delle cave sia delle colline circostanti, considerano zone B2 - B3 le parti termali delle cave e zone agricole le aree dei confini collinari che invece, secondo una lettura più attenta, fanno parte integrante del centro storico della città e vanno, pertanto, tutelate. Anche perché su tali aree del perimetro urbano e collinare comincia a palesarsi un processo di urbanizzazione selvaggia, che è favorito in parte dalle norme urbanistiche vigenti che non risultano adeguate ai fini del rispetto del contesto ambientale, in quanto consente persino un processo di sostituzione edilizia, e che risulta aggravato da un diffuso fenomeno di attività edilizia abusiva. È da sottolineare il continuo fenomeno di depauperamento delle qualità formali e figurative d'insieme del patrimonio edilizio che è in atto in queste aree, sia per la sostituzione dei tetti a falda inclinata con coperture a terrazza, sia per le sopraelevazioni stilisticamente non in accordo con i manufatti edilizi preesistenti ed, inoltre, per i materiali adottati, che non sono più quelli della tradizione locale

Nello specifico particolare rilievo ha la tutela della villa gentilizia Penna situata sulla collina della Croce-S. Marco, il complesso della chiesa e del convento dei PP. Cappuccini, che è affiancato da un uliveto, alcune cave di calcare in abbandono, le pareti rocciose sottostanti ad una

latòmia vicino al complesso di fondazione tardogotico della Croce, ed il quartiere popolare di S. Giuseppe, che necessita di un urgente intervento di risanamento conservativo. Inoltre, risulta indispensabile, per consentire la conservazione di uno degli squarci paesaggistici più rilevanti e suggestivi, che fanno da contorno al centro abitato, e includere nella zona sottoposta a tutela la stessa collina della Croce, che, in particolare, sul versante della cava di S. Bartolomeo, fa da quinta naturale allo spazio urbano ed alla sottostante chiesa di S. Bartolomeo. La parete rocciosa in oggetto e caratterizzata da vegetazione prevalentemente autoctona (carrubi), da grotte naturali, da sepolcreti preistorici che testimoniano gli antichi insediamenti ed, inoltre, dalla presenza di sorgenti nel fondovalle, elementi tutti che accrescono le motivazioni per l'attivazione degli strumenti di tutela.

La collina di S. Matteo presenta come peculiarità quella di offrire una sintesi delle testimonianze storico-artistiche-urbanistiche della cultura iblea: sul versante della cava di S. Bartolomeo l'area urbana, caratterizzata da quella architettura minore di cui si è relazionato nelle premesse, si salda con insediamenti rupestri, necropoli ed una vegetazione mediterranea (fichidindia, agavi) costituendo un *unicum* tra i più suggestivi e significativi della Sicilia; sul versante della cava di S. Maria La Nòva insistono un quartiere popolare la cui struttura urbanistica ha mantenuto le caratteristiche originarie di stampo medievale, degli insediamenti rupestri, alcune piccole chiese dislocate altimetricamente su livelli differenti (S. Vito, S. Lucia, lo Spirito Santo), diverse latomie che risultano immerse in una ricca vegetazione costituita, prevalentemente, da carrubi e pini, e da alcune emergenze di grande rilievo storico-artistico quali la chiesa di S. Matteo e i ruderi del castello del Tre Cantoni, che, peraltro, gia nel piano regolatore generale vigente sono stati inseriti in zona vincolata.

La collina del Rosario presenta le stesse caratteristiche storiche-urbanistiche-paesaggistiche di quella di S. Matteo, in quanto anche qui sono presenti i tipici quartieri della città di Scicli, dove su impianti urbanistici di origine tardo medievale si sono succeduti interventi edilizi riconducibili a diverse epoche, insediamenti rupestri, necropoli, latomie e le suggestive pareti rocciose a strapiombo.

La collina denominata di S. Cassa è quella che presenta maggiore interesse dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, in quanto non ha subito rilevanti fenomeni di antropizzazione ed è, pertanto, ricca di vegetazione (pini, carrubi, oleandri, eucalipti).

Il fondovalle della Fiumara del torrente Modica-Scicli comprende, oltre a rigogliosi giardini (aranceti e frutteti), alcuni mulini ad acqua, di interesse non sono paesaggistico d'insieme ma anche storico-etno-antropologico.

La collina Cuturi-Lincino-Scala del Paradiso Loddieri presenta alcuni complessi architettonici di particolare significato storico-architettonico ed urbanistico quali il cimitero, l'ospedale ed il complesso del convento e della chiesa di S. Antonino. Sul fianco di questa collina è da sottolineare la presenza della grotta Maggiore, uno dei più importanti insediamenti dell'età del rame nella Sicilia sud-orientale.

Per le motivazioni sopra espresse, considerato l'alto valore dell'immagine unitaria della città e delle colline circostanti, considerato che questo patrimonio culturale rischia gravissime compromissioni proprio nel momento in cui si va diffondendo, sia fra la comunità scientifica, sia fra i gruppi di opinione, che tra gli abitanti stessi di questi luoghi, la consapevolezza della esigenza della sua conservazione e tutela, considerate le qualità naturalistiche ed idrogeologiche delle vallate, nonché i vincoli sui corsi d'acqua già in vigore, si propone di sottoporre a vincolo la parte di territorio secondo la perimetrazione definita nell'allegato *A* alla presente relazione ed individuate con linea continua rossa e campitura sempre di colore rosso nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.

Descrizione del perimetro.

Il perimetro ha inizio dall'incrocio dei due assi delle vie Ospedale e Piave, prosegue lungo la via Piave fino ad incrociare la via Tagliamento, che segue fino al corso Umberto; percorre corso Umberto fino a via Garibaldi, quindi prosegue per via Perasso fino a via Bixio. Percorre via Bixio fino a piazza Cadorna per immettersi su via Cappuccini e, quindi, su via Trinacria fino ad incrociare l'asse del Lavinari Arcari, che percorre verso monte fino all'intersezione con la strada consortile Croce-Scala Marina.

Prosegue lungo la stessa strada consortile fino ad immettersi nella strada provinciale n. 40 Scicli-Sampieri, che percorre fino ad incrociare la strada consortile Croce-Piano S. Agata-Passo.Salina, che percorre per 600 m fino all'incrocio con la strada interpoderale di contrada Croce. Prosegue, quindi, in linea retta da tale incrocio fino al punto designato dal km 1,00 della strada provinciale n. 41 Scicli-Ispica, che percorre fino all'incrocio della strada comunale Terrapalombo-S. Matteo. Continua poi per la stessa strada comunale Terrapalombo-S. Matteo per 80 ml, per poi immettersi nella trazzera Terrapalombo-Casa Curdacio fino ad incrociare la trazzera Calinazzello-Castellaccio a quota 228. Da questo punto prosegue in linea retta fino al km 6.500 della strada provinciale n. 42 Caitina-Scicli che percorre fino al punto designato con il km 7,00; quindi prosegue in linea retta dal km 7,00 della provinciale Caitina-Scicli fino all'incrocio tra la strada provinciale n. 37 Scicli-S. Croce Camerina e la strada provinciale n. 38 Batiem-Piano Ceci.

Percorre la stessa provinciale n. 38 per km 1,250 fino ad incrociare la trazzera che ha inizio nel punto designato da quota 203, e la percorre fino a collegarsi in linea retta con la trazzera della casa guardiola che ha inizio nel punto designato con la quota 255 sulla strada consortile Cufino-Fondo Marta.

Prosegue lungo la stessa strada Cufino-Fondo Marta fino ad incrociare la strada provinciale n. 37 Scicli-S. Croce Camerina. Indi prosegue lungo la linea retta che congiunge lo stesso incrocio con la provinciale Scicli-S. Crocé Camerina con il punto designato da quota 73 lungo la strada consortile Loddieri-Milizia a km 1,750 ed in prosiego, sempre in linea retta, fino a sponda sinistra dell'alveo del torrente Modica-Scicli. Risale la stessa sponda sinistra del torrente fino all'imbocco del torrente affluente di S. Maria La Nova, che risale lungo la sponda sinistra fino all'incrocio di partenza tra la via Piave ed Ospedale.

Dove il perimetro del vincolo interessa assi viari urbani, il vincolo si intende esteso ai prospetti degli edifici che sussistono sull'asse viario stesso.

Ascoltata attentamente la relazione approntata dall'arch. Muti, presa visione dell'ampia documentazione fotografica a supporto, che coglie tutti gli aspetti più salienti dell'intero comprensorio che si intende sottoporre a tutela; ritenendo che i luoghi sopra descritti abbisognano di un puntuale intervento di tutela, la commissione, all'unanimità, delibera di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 1, comma 3 e 4, della legge n. 1497/1939, nel rispetto delle indicazioni di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di sottoporre a vincolo la parte di territorio secondo la perimetrazione definita nell'allegato *A* del presente verbale, che si sottolinea, include al suo interno anche parti di territorio sottoposto a vincolo, ai sensi dell'art. 1, lettere *c), m)* della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Esaurito l'argomento posto all'ordine del giorno, il presidente, dott. Giuseppe Voza, dichiara alle 15,45 chiusa la seduta.

(*Omissis*).

COROGRAFIA
SCALA 1:25.000

NORD

CONFINE VINCOLO PAESISTICO

CORSI FLUVIALI

CORSI FLUVIALI

CORSI FLUVIALI

CONFINE VINCOLO PAESISTICO
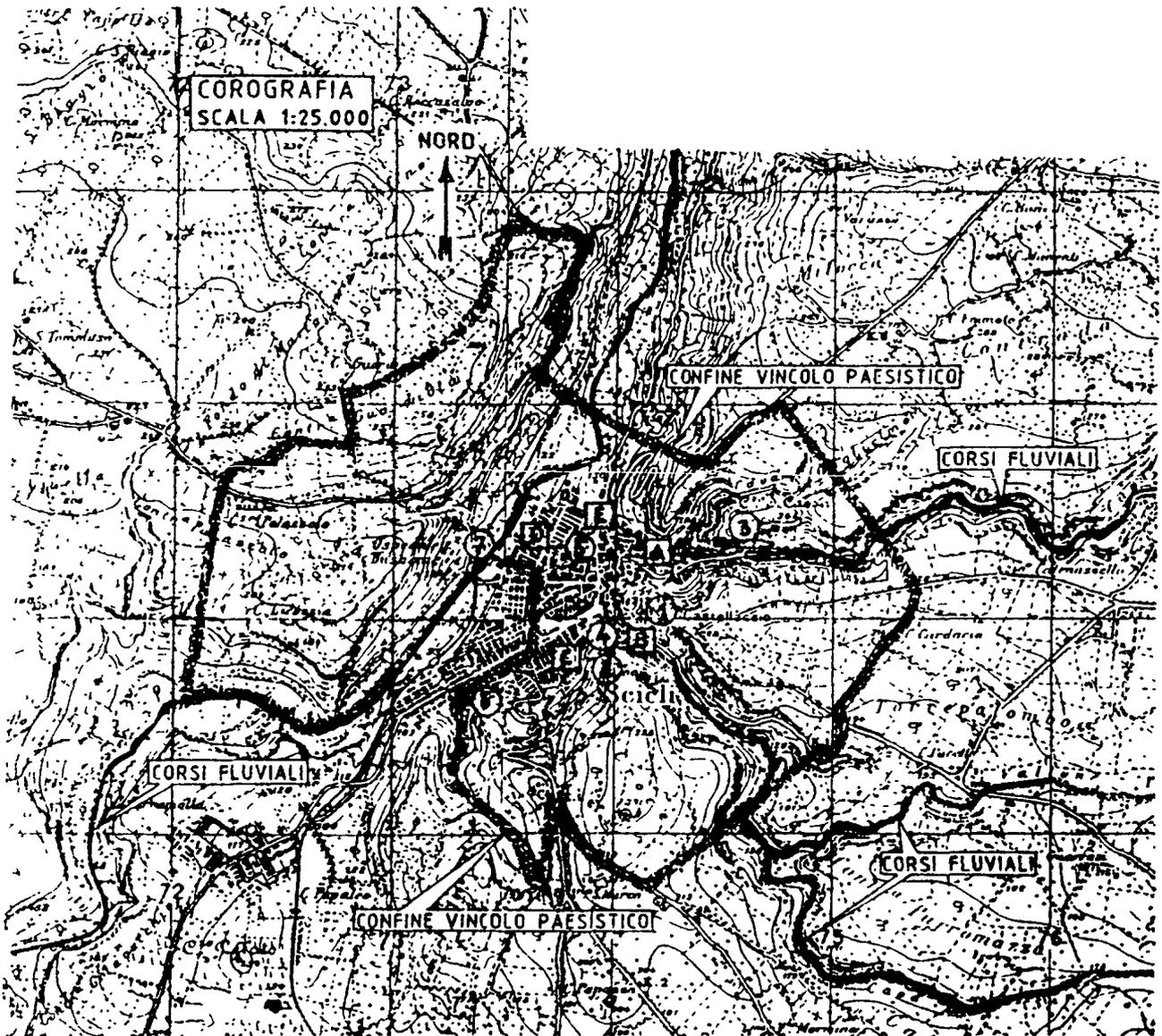
LEGENDA

1. CHIESA DI S. MATTEO CASTELLO DEI 3 CANTONI
2. CHIESA E CONVENTO DELLA CROCE
3. CHIESA E CONVENTO DEL ROSARIO
4. CHIESA DI S. BARTOLOMEO
5. CONVENTO DEL CARMINE
6. CONVENTO DEI CAPPUCCINI
7. CONVENTO DI S. ANTONIO

- [A] QUARTIERE S. MARIA LA NOVA
- [B] QUARTIERE S BARTOLOMEO
- [C] QUARTIERE S GIUSEPPE-ALTOBELLO
- [D] QUARTIERE SCIFAZZO
- [E] QUARTIERE S NICOLO

CONFINE VINCOLO PAESISTICO

CORSI FLUVIALI

93A0791
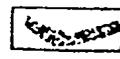
CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 29 gennaio 1993, n. 3.

Applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Ai signori presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale

Ai signori presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai signori assessori delegati ai servizi caccia delle regioni e delle province autonome

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Ministero dell'ambiente - Gabinetto

Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni e delle province autonome

Ai commissari di Governo presso le regioni a statuto ordinario e speciale

All'Istituto nazionale per la fauna selvatica

Premessa.

1. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, prevede, all'art. 1, l'integrale recepimento ed attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE del Consiglio, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, con i relativi allegati.

Le direttive citate riguardano la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.

Le specie inserite nell'allegato II (parte I e II) della direttiva 79/409/CEE sono comunque oggetto di «atti di caccia» per l'esplicito richiamo operato dall'art. 7, comma I, alle norme della legislazione nazionale in materia, in tutto il territorio agro-silvo-pastorale, inteso quale zona geografica, marittima e terrestre di applicazione della direttiva.

Quanto alla specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo le direttive comunitarie e non incluse nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, possono essere interessate da un regime di deroga da parte dello Stato anche per quanto riguarda l'esercizio venatorio in presenza delle condizioni di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

Procedimento di deroga.

2. La nuova legge venatoria n. 157/92 ha inteso, come si diceva sopra, dare integrale recepimento ed attuazione alle direttive sopra elencate, ed in particolare alla direttiva 79/409.

L'art. 18, comma I, della legge sopracitata consente l'esercizio venatorio su esemplari di fauna selvatica anche delle seguenti specie, elencate alla lettera *a)*: passero *(Passer italiae)*; passera mattugia *(Passer montanus)*; passera oltremontana *(Passer domesticus)*; colino della Virginia *(Colinus virginianus)*; nonché alla lettera *b)*: storno *(Sturnus vulgaris)*; fringuello *(Fringilla coelebs)*; peppola *(Fringilla montifringilla)*; corvo *(Corvus frugilegus)*; cornacchia nera *(Corvus corone)*; cornacchia grigia *(Corvus corone cornix)*; ghiandaia *(Garrulus glandarius)*; gazza *(Pica pica)*; taccola *(Corvus monedula)*; francolino di monte *(Bonasia bonasia)*.

Le specie nominativamente richiamate, non essendo comprese nell'allegato II (parte I e II) della direttiva 79/409/CEE, possono, dunque, essere oggetto di caccia solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni ed attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli ed i dati raccolti nell'esercizio venatorio.

Su questa base, le regioni a statuto ordinario, nonché quelle a statuto speciale e le province autonome, come ritenuto dal Consiglio di Stato, sez. II, con parere n. 1494 del 2 dicembre 1992, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, hanno la potestà, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 157 del 1992, di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alle direttive comunitarie, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sulla specifica proposta di utilizzazione del prelievo e, quindi, anche della facoltà di deroga, come chiarito nel citato parere del Consiglio di Stato.

Le deroghe alla disciplina della legislazione nazionale in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, possono essere adottate per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di determinati esemplari delle specie considerate di uccelli in piccola quantità.

Il giudizio sulla nozione di «piccola quantità» — basato sulla situazione delle singole aree geografiche interessate all'applicazione del regime di deroga — non può, peraltro, rappresentare una valutazione «assoluta» e, cioè, precisa nel numero del contingente di uccelli, quanto

una valutazione «relativa», rapportata a parametri circa la consistenza e la dinamica delle specie, in rapporto agli esemplari oggetto di prelievo venatorio.

Condizioni di deroga.

3. Nel caso che le amministrazioni regionali e provinciali intendano adottare il regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, sono tenute, d'altra parte, a fare riferimento alle condizioni specificate dallo stesso articolo, con la menzione tra l'altro:

delle specie che formano oggetto delle deroghe;

dei mezzi, degli impianti e dei metodi di cattura o di prelievo autorizzati;

delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte;

dei controlli che saranno effettuati.

Si evidenzia, inoltre, che anche la cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo nella caccia da appostamento, secondo gli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, della legge n. 157 del 1992, è consentita nel regime di deroga prescritto dall'art. 9, comma I, lettera *c)*, della direttiva 79/409/CEE.

Comunque, l'organo che deve essere previamente sentito in ordine all'applicazione delle deroghe è, si ricorda ancora, individuato nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Controlli.

4. In ogni caso, le amministrazioni regionali e provinciali, che consentono l'esercizio venatorio delle specie menzionate nel regime di deroga, sono tenute a predisporre annualmente una relazione informativa a consuntivo dell'arco temporale massimo indicato dall'art. 18, comma I, della legge n. 157 del 1992, che deve essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per conoscenza, sia al comitato tecnico faunistico venatorio nazionale che all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 31 marzo di ciascun anno. Tale documentazione consentirà la definizione del quadro complessivo delle deroghe adottate sul territorio nazionale da inoltrare, tra l'altro, ai competenti uffici della Commissione delle Comunità europee, per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo.

Il Ministro: FONTANA

93A0773

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di tre richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sessantuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 dicembre 1992 - serie generale - n. 301?».

Dichiara altresì di eleggere domicilio presso il sig. Giuliano Ventura - Forum Diritti Lavoro - Viale G. Marconi, 57 - 00146 Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993 recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", limitatamente al primo comma, per intero, dell'articolo 47 ed alle parole "fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1", del secondo comma del medesimo articolo 47?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sig. Riccardo Liburdi, via E. Checchi, 18 - Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 febbraio 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sessantuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* in data 30 dicembre 1992 - serie generale - n. 301, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1,

— *comma 2,* limitatamente alle parole: "e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti";

articolo 2,

— limitatamente alle parole: "e delle aziende ospedaliere";

articolo 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali);

articolo 4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri);

articolo 5 (Patrimonio e contabilità);

articolo 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università);

articolo 7,

— *comma 1,* "La legge regionale attribuisce la gestione dei presidi multizonali di prevenzione ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale, costituito secondo i principi di cui all'articolo 3, comma 1, e nei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo. Per le specifiche funzioni allo stesso attribuite il direttore sanitario dell'organismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, è denominato direttore tecnico sanitario ed è un laureato appartenente al ruolo sanitario o professionale. Il consiglio dei sanitari assume la denominazione di consiglio dei sanitari e dei tecnici ed è costituito da laureati del ruolo sanitario e professionale, nonché da una rappresentanza del restante personale tecnico.";

articolo 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali);

articolo 9 (Forme differenziate di assistenza);

articolo 13,

— *comma 1,* limitatamente alle parole: "nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.";

— *comma 2,* "Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *i)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421.";

art. 14,

— *comma 4,* limitatamente alle parole: "e le aziende ospedaliere" e alle parole: "il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione";

— *comma 7,* limitatamente alle parole: "e le aziende ospedaliere";

— *comma 8,* limitatamente alle parole: «e le aziende ospedaliere»;

art. 15, (Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario), limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5:

"2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.

3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale siano iscritti all'albo dei rispettivi Ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'articolo 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal direttore generale in base alla graduatoria di una apposita Commissione di esperti. La Commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del Consiglio dei sanitari entro 30 giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La Commissione forma la graduatoria previo colloquio e valutazione del *curriculum* professionale degli interessati. Contestualmente alla nomina viene attribuito l'incarico che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dal consiglio dei sanitari e l'altro dal corrispondente Ordine professionale, entrambi esterni all'unità sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.

4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.

5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente decreto è soggetto alla verifica di cui al comma 3.";

articolo 16 (Formazione);

articolo 17,

— *comma 8,* "Il possesso dell'idoneità nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo per l'esonero parziale dallo svolgimento dei test teorici negli esami di cui al comma 2, secondo criteri fissati a norma del comma 5. A tal fine sono previsti bandi nazionali riservati.";

— *comma 11,* limitatamente alle parole: "fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al precedente comma 6";

articolo 18,

— *comma 2,* limitatamente alle parole: "Per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nei concorsi pubblici per l'accesso alla posizione funzionale già corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario il 40 per cento dei posti che si rendono vacanti sono riservati al personale di ruolo della disciplina nella posizione funzionale corrispondente al nono livello in servizio presso la unità sanitaria locale o l'azienda ospedaliera che bandisce il concorso. Ai predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, possono partecipare in deroga del requisito dell'età.";

— *comma 3,* limitatamente alle parole: "a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi su autorizzazione della regione per esigenze di carattere straordinario. In mancanza di graduatoria valida, si applica l'art. 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207."».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il sig. Giuliano Ventura - Forum Diritti Lavoro - Viale G. Marconi, 57 - 00146 Roma.

93A0873

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1993, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 66, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il prof. Antonio Marzano è chiamato a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperto, in sostituzione del dott. Antonio Patuelli.

93A0794

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 i poteri conferiti al dott. Matteo Malvicini, commissario governativo della società cooperativa ente morale «Alleanza cooperativa torinese», con sede in Torino, sono stati prorogati fino al 21 luglio 1993.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1993, il dott. Andrea Morsillo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Latte Verbano a r.l.», con sede in Novara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 12 ottobre 1992 in sostituzione del dott. Mario Fimiani, revocato, a completamento della terna già nominata.

93A0799

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali e le comunali di alcune strade in provincia di Rovigo

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, n. 1772, il tratto di strada provinciale n. 47 di km 3+879, compreso tra Castelmassa e Castelnovo Bariano, viene classificato statale ed inserito nell'itinerario della strada statale n. 482.

Il tratto sotteso di strada statale n. 482 viene declassificato a strada provinciale e consegnato alla provincia di Rovigo nel tratto compreso tra il km 44+436 e l'incrocio con la strada provinciale n. 52; il restante tronco fino al km 49+700 viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Castelmassa.

Viene soppresso il caposaldo intermedio «Castelmassa» della strada statale n. 482 che pertanto assume i seguenti nuovi caposaldi d'itinerario: «Innesto con la strada statale n. 10 presso Mantova-Ostiglia-Melara-Zelo. Innesto con la strada statale n. 434 presso Badia Polesine», riducendo l'estesa in km 65+615.

93A0800

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
mineralogia.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:
economia politica (biennale);
tecnologia dei cicli produttivi.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze politiche:
relazioni internazionali.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:
anatomia umana;
chimica (C.L.O).

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
ottica elettronica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:
paleografia latina;
paleografia musicale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0826

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:
economia politica I.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria:
economia delle industrie agro-alimentari.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A0827

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Campus bio-medico», in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1992, registro n. 17 Università e ricerca, foglio n. 287, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione «Campus bio-medico», con sede in Roma, ne è stato approvato lo statuto e la stessa è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dal sig. Mario De Dominicis consistente in un compendio immobiliare sito in Roma, in viale Leonardo da Vinci e composto da:

a) locale avente accesso dai numeri civici 185/*a*, 185/*b*, denunciati all'ufficio tecnico erariale di Roma con scheda n. 1029042, registrata al n. 56335 del 29 luglio 1972, e dai numeri civici 187, 189/*a*, e 189/*b* denunciato con scheda n. 1029041, registrata al n. 56335 del 29 luglio 1972;

b) locale avente accesso dai numeri civici 183/*c*, 183/*d*, 183/*e*, denunciato all'ufficio tecnico erariale di Roma con scheda n. 1029044, registrata al n. 56335 del 29 luglio 1972;

c) locale avente accesso dai numeri civici 189/*c*, 189/*d* e denunciato all'ufficio tecnico erariale di Roma con scheda n. 1029043, registrata al n. 56335 del 29 luglio 1972,

per un valore complessivo di L. 1.270.000.000.

93A0798

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 15 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 15 febbraio 1993

Dollaro USA	1551,07
ECU	1817,08
Marco tedesco	934,72
Franco francese	276,29
Lira sterlina	2193,68
Fiorino olandese	830,25
Franco belga	45,32
Peseta spagnola	13,084
Corona danese	243,82
Lira irlandese	2276,20
Dracma greca	6,979
Escudo portoghese	10,244
Dollaro canadese	1237,39
Yen giapponese	12,798
Franco svizzero	1004,71
Scellino austriaco	132,84
Corona norvegese	219,81
Corona svedese	206,41
Marco finlandese	259,38
Dollaro australiano	1049,76

93A0874

Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993

Si rende noto che il giorno 13 marzo 1993, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento dell'unica serie vigente degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993, emessi in base alla legge 12 agosto 1977, n. 675 ed al decreto ministeriale 22 novembre 1977

Il giorno 15 marzo 1993, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione dell'unica serie vigente del suddetto prestito.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1993

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A0795

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalle Casse comunali di credito agrario di Pimentel e Samatzai, dal Banco di Sardegna S.p.a. e dalla Banca popolare di Sassari S.c.r.l. in amministrazione straordinaria.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1993 è stato approvato, ai sensi dell'art 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e degli articoli 3, commi 1, 3 e 5, e 13, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n 356, il progetto presentato dalle Casse comunali di credito agrario di Pimentel e Samatzai, a cui aderiscono il Banco di Sardegna S p.a. e la Banca popolare di Sassari S c r l., in amministrazione straordinaria che prevede:

il conferimento, previo scorporo, dei rami d'azienda delle menzionate Casse comunali di credito agrario, inclusi i rapporti contrattuali relativi allo svolgimento dell'attività di uffici di corrispondenza del Banco di Sardegna S p a , in una costituenda società per azioni denominata «Banca di Sassari S p a.»;

la costituzione, con l'adozione del relativo statuto, della «Banca di Sassari S p a », abilitata all'esercizio dell'attività bancaria, con un capitale sociale iniziale di L 25 012 154 000, diviso in n. 12 506 077 azioni ordinarie del valore nominale di L. 2.000, da assegnare per n. 6.077 alle cennate Casse comunali di credito agrario, a fronte del conferimento in natura dei rispettivi rami d'azienda, e per n. 12 500 000 al Banco di Sardegna S p a , a fronte del conferimento di mezzi finanziari per lire 25 miliardi, un ulteriore apporto di mezzi finanziari per lire 145 miliardi verrà fornito, a titolo di «versamento in conto capitale», dal Banco di Sardegna S p.a. alla Banca di Sassari S p a. a condizione che vengano omologate le delibere inerenti l'operazione di fusione, in seguito descritta, tra la Banca di Sassari S p.a. e la Banca popolare di Sassari S c r l , in amministrazione straordinaria;

l'adozione di nuovi statuti da parte delle cennate Casse comunali di credito agrario che assumeranno, rispettivamente, la denominazione di «Fondazione Cassa comunale di credito agrario di Pimentel» e di «Fondazione Cassa comunale di credito agrario di Samatzai»,

la fusione per incorporazione della Banca popolare di Sassari S.c.r l , in amministrazione straordinaria, nella Banca di Sassari S p a ; al termine dell'operazione, per effetto del rapporto di cambio stabilito in n. 13 nuove azioni ordinarie del valore nominale di L. 2.000 ciascuna della Banca di Sassari S p.a. contro n 10 azioni ordinarie in circolazione di pari valore nominale della Banca popolare di Sassari S c r l , in amministrazione straordinaria, il capitale sociale della Banca di Sassari S p.a , ammonterà a L 47 654 852 000 e sarà detenuto per il 52.46% dal Banco di Sardegna S p a , per il 47,51% dagli azionisti della Banca popolare di Sassari S c r l , e per la restante parte dalle menzionate fondazioni,

l'aumento del capitale sociale della «Banca di Sassari S p a.», con la relativa modifica statutaria, per un importo complessivo di L. 50 037.590 400, di cui L. 11.913.712.000 da imputare a capitale e L. 38.123.878.400 a titolo di sovrapprezzo, riservato a tutti i soci, con l'impegno del Banco di Sardegna S p a. a sottoscrivere le eventuali azioni rimaste inoptate

Le Casse comunali di credito agrario di Pimentel e Samatzai, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento dei rispettivi rami d'azienda nella società «Banca di Sassari S p a » fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n 356/90, dovranno cessare l'esercizio dell'attività di credito agrario e delle funzioni di uffici di corrispondenza del Banco di Sardegna S p a

93A0796

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata Nodol

Con il seguente decreto è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale.

Decreto n 52/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale NODOL, 20 compresse da 150 mg codice 025292020

Titolare AIC: Eurofarmaco S r.l , con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58 - codice fiscale 08138530582.

Motivo della sospensione il provvedimento di sospensione consegue a sentenze provvisoriamente esecutive del Tribunale di Roma che hanno inibito alla società Eurofarmaco S r l. la fabbricazione e l'uso conseguente del medicinale per violazione di diritti brevettuali.

La specialità medicinale non può essere più venduta e deve essere ritirata dal commercio

Decorrenza di efficacia del decreto 19 febbraio 1993

93A0829

Revoche di autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n 699 del 31 dicembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società D L Z Dr L. Zambeletti S p a . con sede legale in via Zambeletti Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n. 03524320151, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in viale Ortles, 12, Milano.

Con decreto ministeriale n 700 del 31 dicembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Smith Kline & French S p a., con sede legale in via Zambeletti Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale n 00867930158, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in viale Ortles, 12, Milano.

Con decreto ministeriale n. 701 del 31 dicembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società I.S F. S p a , con sede legale in via L da Vinci, 1, Trezzano sul Naviglio (Milano), codice fiscale n. 00776670150, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in viale Ortles, 12, Milano.

Con decreto ministeriale n. 702 del 31 dicembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Allergan S p a , con sede legale in via Costarica, 20-22, Pomezia (Roma), codice fiscale n. 00431030584, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in viale Ortles, 12, Milano.

Con decreto ministeriale n 713 del 31 dicembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale in via Arconati, 1, Milano, codice fiscale n. 07195130153, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico consortile sito in via del Gerano, 5, Roma.

Con decreto ministeriale n. 714 del 31 dicembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società LPB S.p.a., con sede legale in via dei Lavoratori, 54, Cinisello Balsamo (Milano), codice fiscale n. 00738480151, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico consortile sito in via del Gerano, 5, Roma.

Con decreto ministeriale n. 715 del 31 dicembre 1992 è stata revocata, su rinuncia, alla società Samil S.p.a., con sede legale in via del Gerano, 5 Roma, codice fiscale n. 00404510588, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico sito in via del Gerano, 5, Roma.

93A0801

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuova forma farmaceutica, nuova confezione, modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 31/1993 del 25 gennaio 1993

Specialità medicinale «ACEQUIDE», compresse.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1 - codice 00748210150.

Produttore: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., negli stabilimenti consortili siti in Milano, via M. Civitali, n. 1, e in Pomezia (RM) via Laurentina, km 24,730.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

14 compresse;

codice: 028317016 (in base 10) 0V05BS (in base 32);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: Ogni compressa contiene: principi attivi: Quinapril cloridrato mg 21,50; (pari a quinapril mg 20,00) idroclorotiazide mg 12,50; eccipienti: lattosio mg 77,16; magnesio carbonato pesante mg 70, 64; polivinilpirrolidone mg 8,00; magnesio stearato mg 2,00; crospovidone mg 8,00; idrossipropilmetilcellulosa mg 2,170; titanio biossido mg 1,630; idrossipropilcellulosa mg 1,630; polietilenglicole 400 mg 0,540; ossido di ferro rosso mg 0,015; ossido di ferro giallo mg 0,015; cera candelilla mg 0,100.

Indicazioni terapeutiche: ACEQUIDE è indicato nel trattamento dell'ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE-inibitore e diuretico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 42/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale «CLEXANE» (enoxaparina) soluzione iniettabile per via sottocutanea in siringhe preriempite da 2.000 U.I. a×a/0,2 ml e da 4.000 U.I. a×a/0,4 ml.

Titolare A.I.C.: Rhône-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37, - codice fiscale 08257500150.

Produttore: società estera Rhône-Poulenc Rorer Pharma Specialites, nello stabilimento sito in Maisons Alfort (Francia).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

6 siringhe preriempite da 2.000 U.I. a×a/0,2 ml;
codice: 026966034 (in base 10) 0TQY0L (in base 32);
classe: *b)*; prezzo: L. 45.650;

6 siringhe preriempite da 4.000 U.I. a×a/0,4 ml;
codice: 026966046 (in base 10) 0TQY0Y (in base 32);
classe: *b)*; prezzo: L. 66.050;

(i prezzi indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

una siringa preriempita da 2.000 U.I. contiene: principio attivo: enoxaparina sodica 2.000 U.I. a×a. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,2 ml;

una siringa preriempita da 4.000 U.I. contiene: principio attivo: enoxaparina sodica 4.000 U.I. a×a. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,4 ml;

Indicazioni terapeutiche: trattamento profilattico delle affezioni tromboemboliche di origine venosa in chirurgia.

Regime di dispensazione: uso riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 43/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale APRENIN (naprossene betainato sodico).

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10 - codice fiscale 00184420180.

Produttore: società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 10.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 30 capsule mg 275;
codice: 027542012 (in base 10) 0U8JHW (in base 32);
classe: *a)*. La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.
Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

2) 30 capsule mg 550;
codice: 027542024 (in base 10) 0U8JJ8 (in base 32);
classe: *a)*. La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.
Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

3) 10 supposte mg 275;
codice: 027542036 (in base 10) 0U8JJN (in base 32);
classe: *d)*;

4) 10 supposte mg 550;
codice: 027542048 (in base 10) 0U8JK0 (in base 32);
classe: *d)*;

5) tubo g 50 di gel al 10%;
codice: 027542051 (in base 10) 0U8JK3 (in base 32);
classe: *a)*. La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.
Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

ogni capsula da mg 275 contiene: principio attivo: naprossene betainato sodico mg 275. Eccipienti: magnesio stearato mg 10, polivinilpirrolidone mg 10. Capsula: gelatina mg 76,09: titanio biossido mg 0,77; ossido di ferro giallo mg 0,14;

ogni capsula da mg 550 contiene: principio attivo: naprossene betainato sodico mg 550. Eccipienti: magnesio stearato mg 20, polivinilpirrolidone mg 20. Capsula: gelatina mg 95,86; titanio biossido mg 0,97; ossido di ferro giallo mg 0,17;

ogni supposta da mg 275 contiene: principio attivo: naprossene betainato sodico mg 275. Eccipienti: gliceridi semisintetici mg 1700;

ogni supposta da mg 550 contiene: principio attivo: naprossene betainato sodico mg 550. Eccipienti: gliceridi semisintetici mg 2200; 100 g di gel contengono: principio attivo: naprossene betainato sodico g 10. Eccipienti: idrossietilcellulosa g 2: metilparaidrossibenzoato g 0,2; deitroacetato di sodio g 0,2; acqua distillata g 87,6.

Indicazioni terapeutiche:

per capsule e supposte:

osteoartrosi (artriti degenerative), spondilite anchilosante, artropatia gottosa e varie forme di reumatismo extra-articolare (lombosciatalgie, mialgie, nevralgie, sindromi radicolari, periartriti, fibromiositi), artrite reumatoide;

per gel:

mialgie, lombalgie, torcicollo, fibromiositi, borsiti, tendiniti, tenosinoviti, periartriti, contusioni, strappi muscolari, distorsioni, ematomi, edemi ed infiltrati traumatici. Coadiuvante di terapie ortopediche e riabilitative.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 44/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale: FLUXUM (parnaparin) iniettabile da 0,3 ml (3.200 U.I. a×a) e iniettabile da 0,4 ml (4.250 U.I. a×a).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara) - Contrada Sant'Emidio - codice fiscale 00556960375.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

6 fiale-siringa da 0,3 ml (3.200 U.I. a×a);
codice: 026270076 (in base 10) 0T1QCW (in base 32);
prezzo: L. 53.500;
classe: *b)*;

6 fiale-siringa da 0,4 ml (4.250 U.I. a×a);
codice: 026270088 (in base 10) 0T1QD8 (in base 32);
prezzo: L. 67.350;
classe: *b)*.

(I prezzi su indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

una fiala-siringa da 0,3 ml contiene: principio attivo parnaparin U.I. a×a 3.200. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a ml 0,3;

una fiala-siringa da 0,4 ml contiene: principio attivo parnaparin U.I. a×a 4.250. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili F.U. q.b. a ml 0,4.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica.

Regime di dispensazione: uso riservato ad ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 45/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale «LOSFERRON», compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Prospa S.A. - Bruxelles - Belgio, rappresentata in Italia dalla Società S.p.a. Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8 - codice fiscale 00747030153.

Produttore: Chemofux G.m.b.H. nello stabilimento sito in Vienna - Austria.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse effervescenti;

codice: 027731013 (in base 10) 0UG925 (in base 32);

classe: *a)*. La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: ogni compressa contiene: principi attivi: ferro gluconato (equivalente a 80 mg Fe++) mg 695; acido ascorbico mg 100; eccipienti: acido citrico mg 1105, acido tartarico mg 200, sodio bicarbonato mg 613, sodio carbonato monoidrato mg 100, sodio ciclamato mg 80, sodio saccarinato mg 5, Leuteum S (E 110) mg 2, aroma arancio mg 100.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di ferro.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: la specialità può essere venduta solo nel territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 46/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale: «BETTER» confetti.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale 00400380580.

Produttore: Schering S.p.a., nello stabilimento sito in Segrate (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

21 confetti;
codice: 027361017 (in base 10) 0U2ZRT (in base 32);
prezzo: L. 11.500 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: 21 confetti di cui:

6 di color beige contengono ciascuno: gestoden mg 0,050 ed etinilestradiolo mg 0,03;

5 di color marrone scuro contengono ciascuno:
gestoden mg 0,070 ed etinilestradiolo mg 0,04;

10 di color bianco contengono ciascuno: gestoden mg 0,100 ed etinilestradiolo mg 0,03.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 47/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale «ACCURETIC» compresse.

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano - Corso Matteotti, n. 8, codice fiscale 09810140153.

Produttore: Parke-Davis S.p.a., nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, n. 1.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

14 compresse:
codice: 028295018 (in base 10) 0UZHVB (in base 32)
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: ogni compressa contiene: principi attivi: quinapril cloridrato mg 21,7 (pari a mg 20 di quinapril), idroclorotiazide mg 12,5;

Eccipienti:
Lattosio mg 77,16; Magnesio carbonato pesante mg 70,64;
Polivinilpirrolidone mg 8; Magnesio stearato mg 2;
Crospovidone mg 8; Idrossipropilmetilcellulosa mg 2,17;
Titanio biossido mg 1,63; Idrossipropilcellulosa mg 1,63;
Polietilenglicole 400 mg 0,54; Ossido di ferro rosso mg 0,015;
Ossido di ferro giallo mg 0,015; Cera candelilla mg 0,1.

Indicazioni terapeutiche:
accuretic è indicato nel trattamento dell'ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE-inibitore e diuretico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 febbraio 1993

Decreto n. 48/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale: «QUINAZIDE» compresse

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora 22/24, codice fiscale 00408570489.

Produttore: Parke - Davis S.p.a., nello stabilimento sito in Lainate (Milano).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988
14 compresse;
codice: 028331015 (in base 10) 0V0M07 (in base 32).
classe: *a)*

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: 1 compressa contiene
principi attivi:
quinapril cloridrato mg 21,7 (pari a mg 20 di quinapril) idroclorotiazide mg 12,5, eccipienti lattosio mg 77,16;
magnesio carbonato pesante mg 70,64; polivinilpirrolidone mg 8, mangesio stearato mg 2, crospovidone mg 8; idrossipropilmetilcellulosa mg 2,17, titanio biossido mg 1,63, idrossipropilcellulosa mg 1,63, polietilenglicole 400 mg 0,54; ossido di ferro rosso mg 0,015; ossido di ferro giallo mg 0,015; cera candelilla mg 0,1

Indicazioni terapeutiche:
quinazide è indicato nel trattamento dell'ipertensione in pazienti nei quali è appropriato il trattamento combinato con ACE-inibitore e diuretico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto. 16 febbraio 1993.

Decreto n. 49/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale: «FRAXIPARINA» (nadroparina calcica) soluzione iniettabile per via sottocutanea.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Choay - Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla società Sanofi Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38 - cod. fisc. 10428680150.

Produttore: la società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Parigi (Francia); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche dalla società Sanofi Winthrop nello stabilimento sito in Milano.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988
1) 6 f. siringa pronte per l'uso 3.075 U.I. a × a/0,3 ml:
codice 026736013 (in base 10) 0THXDF (in base 32) - prezzo L. 53.500,
classe *b)*

2) 6 f. siringa pronte per l'uso 4.100 U.I. a × a/0,4 ml.
codice 026736052 (in base 10) 0THXFN (in base 32) - prezzo L. 66.750,
classe. *b)*.

(I prezzi suindicati sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:
1 fiala siringa 3.075 U.I. contiene: principio attivo. nadroparina calcica 3.075 U.I. a × a. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,3 ml;
1 fiala siringa 4.100 U.I. contiene principio attivo nadroparina calcica 4.100 U.I a × a Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,4 ml,

indicazioni terapeutiche. profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica;

regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 febbraio 1993

Decreto n. 50/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale «SELEPARINA» (nadroparina calcica)

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330 - cod. fisc 00737420158.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito presso la sede suddetta.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988.
1) 6 fiale siringa da 3.075 U.I. a × a/0,3 ml:
codice: 026738017 (in base 10) 0THZC1 (in base 32) prezzo L. 53.500,
classe: *b)*;

2) 6 fiale siringa da 4.100 U.I. a × a/0,4 ml
codice: 026738056 (in base 10) 0THZD8 (in base 32) prezzo L. 66.750;
classe: *b)*.

(I prezzi suindicati sono stati pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:
1 fiala siringa 3.075 U.I contiene: principio attivo nadroparina calcica 3.075 U.I. a × a. Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,3 ml;
1 fiala siringa 4.100 U.I. contiene. principio attivo: nadroparina calcica 4.100 U.I a × a Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,4 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale e in chirurgia ortopedica.

Regime di dispensazione. la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura

Decorrenza di efficacia del decreto. 16 febbraio 1993.

Decreto n. 51/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale: «NEUCOR» compresse e «NEUCOR RETARD» capsule (nicardipina cloridrato)

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo - Via Dante Alighieri, 71 - Codice fiscale 00071020085.

Produttore: titolare A.I.C., nello stabilimento sito in Sanremo - Via Dante Alighieri, 71, ad eccezione della produzione dei microgranuli delle capsule che viene effettuata dalla società Pharmatec International S.r.l., nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988.
1) 30 compresse da 20 mg
codice: 026874014 (in base 10) 0TN44Y (in base 32,
classe *d)*.

2) 50 compresse da 20 mg
codice 026874026 (in base 10) 0TN45B (in base 32),
prezzo: L. 21.350,
classe. *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° marzo 1993

30 capsule «Retard»
codice: 026874038 (in base 10) 0TN45Q (in base 32),
prezzo: L. 24.550,
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° marzo 1993.

composizione: 1 compressa contiene: principio attivo: nicardipina cloridrato mg 20. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 220, amido mg 52,5, magnesio stearato mg 7,5; 1 capsula contiene: principio attivo: nicardipina cloridrato mg 40,00. Eccipienti: saccarosio mg 95,58, amido di mais mg 27,42, eudragit L mg 1,34, polivinilpirrolidone mg 5,20, talco mg 4,40, polietilenglicole 4000 mg 0,52. Composizione dell'involucro: gelatina mg 59,78, titanio biossido mg 1,22.

Indicazioni terapeutiche: Neucor e Neucor retard sono indicati: nel trattamento dell'ipertensione arteriosa sia in mono terapia che in associazione con altri antiipertensivi;

nella profilassi e nella terapia dell'angina pectoris sia stabile che vasospastica;

nel trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia cronica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 52/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale «TROMBENOX» (enoxaparina) soluzione iniettabile per via sottocutanea.

Titolare A.I.C.: A. Nattermann & Cie G.m.b.H. di Colonia (Germania), rappresentata in Italia dalla società A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, codice fiscale 00395270481.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Rhône Poulenc Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Maisons Alfort (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento (inserimento del foglio illustrativo ed inscatolamento) sono effettuate anche dalla Rhône Poulenc Rorer S.p.a. nello stabilimento sito in Origgio (Varese), viale Europa, 11.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 6 siringhe preriempite da 2000 U.I. a x a/0,2 ml;
codice: 027575036 (in base 10) 0U9JRW (in base 32);
prezzo: L. 45.650;
classe: *b)*;

2) 6 siringhe preriempite da 4000 U.I. a x a/0,4 ml;
codice: 027575048 (in base 10) 0U9JS8 (in base 32);
prezzo: L. 66.050;
classe: *b)*.

(I prezzi su indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

una siringa preriempita da U.I. 2000 a x a/0,2 ml contiene: enoxaparina sodica 2.000 U.I. a x a; eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,2 ml;

una siringa preriempita da U.I. 4000 a x a/0,4 ml contiene: enoxaparina sodica 4.000 U.I. a x a; eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,4 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento profilattico delle affezioni tromboemboliche di origine venosa in chirurgia.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 53/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale «INNOHEP» (tinzaparina) soluzione iniettabile per via sottocutanea.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products - Ballerup (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., sia nello stabilimento sito in Ballerup (Danimarca) che in quello sito in Vernouillet (Francia); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Prodotti Formenti S.r.l., nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 10 fiale 2.500 U.I. anti-Xa/0,3 ml;
codice: 027815012 (in base 10) 0UJV34 (in base 32);
prezzo: L. 82.350;
classe: *b)*;

2) 2 siringhe preriempite 2.500 U.I. anti-Xa/0,3 ml;
codice: 027815024 (in base 10) 0UJV3J (in base 32);
prezzo: L. 16.450;
classe: *b)*;

3) 10 fiale 3.500 U.I. anti-Xa 0,3 ml;
codice: 027815036 (in base 10) 0UJV3W (in base 32);
prezzo: L. 101.600;
classe: *b)*;

4) 2 siringhe preriempite 3.500 U.I. anti-Xa/0,3 ml;
codice: 027815048 (in base 10) 0UJV48 (in base 32);
prezzo: L. 20.300;
classe: *b)*;

5) 6 siringhe preriempite 2.500 U.I. anti-Xa/0,3 ml;
codice: 027815099 (in base 10) 0UJV5V (in base 32);
prezzo: L. 49.400;
classe: *b)*;

6) 6 siringhe preriempite 3.500 U.I. anti-Xa/0,3 ml;
codice: 027815101 (in base 10) 0UJV5X (in base 32);
prezzo: L. 60.950;
classe: *b)*.

(I prezzi su indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

1 fiala 2.500 U.I. anti-Xa/ml 0,3 contiene: tinzaparina 2.500 U.I. anti-Xa. Eccipienti: sodio metabisolfito mg 0,54; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 0,3;

1 siringa pre-riempita 2.500 U.I. anti-Xa/ml 0,3 contiene: tinzaparina 2.500 U.I. anti-Xa. Eccipienti: sodio metabisolfito mg 0,54; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 0,3;

1 fiala 3.500 U.I. anti-Xa/ml 0,3 contiene: tinzaparina 3.500 U.I. anti-Xa. Eccipienti: sodio metabisolfito mg 0,54; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 0,3;

1 siringa pre-riempita 3.500 U.I. anti-Xa/ml 0,3 contiene: tinzaparina 3.500 U.I. anti-Xa. Eccipienti: sodio metabisolfito mg 0,54; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 0,3.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde, in chirurgia generale e ortopedica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 54/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale «FRAGMIN» (dalteparina sodica) soluzione iniettabile per via sottocutanea.

Titolare A.I.C.: Kabi Pharmacia AB - Uppsala (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Capua (Caserta), codice fiscale 00294170634.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Stoccolma (Svezia); le operazioni terminali di confenzionamento sono effettuate dalla società Pierrel S.p.a. nello stabilimento sito in Capua (Caserta).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

6 siringhe sterili monouso 2.500 U.I. anti-Xa/0,2 ml;
codice: 027276031 (in base 10) 0U0DRZ (in base 32);
prezzo: L. 49.400;
classe: *b)*;

6 siringhe sterili monouso 5.000 U.I. anti-Xa/0,2 ml;
codice: 027276043 (in base 10) 0U0DSC (in base 32);
prezzo: L. 72.550;
classe: *b)*.

(I prezzi su indicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

1 siringa 2.500 U.I. da 0,2 ml contiene: dalteparina sodica 2.500 U.I. (anti-Xa). Eccipienti: sodio cloruro q.b. a 300 mOsm (0-1,5 mg), acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,2 ml;

1 siringa 5.000 U.I. da 0,2 ml contiene: dalteparina sodica 5.000 U.I. (anti-Xa). Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 0,2 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde in chirurgia generale ed in chirurgia ortopedica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Altre condizioni: la specialità può essere venduta nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 55/1993 del 1º febbraio 1993

Specialità medicinale: «TRICILEST», nella forma compresse.

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23, codice fiscale 05823290159.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla Cilag AG nello stabilimento sito in Schaffhausen (Svizzera).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

21 compresse;
codice: 027478015 (in base 10) 0U6KZZ (in base 32);
prezzo: L. 14.500 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1º marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

ogni compressa bianca contiene: norgestimato mg 0,180, etinilestradiolo mg 0,035; eccipienti: lattosio mg 89,285, amido pregelatinizzato mg 10,00, magnesio stearato mg 0,50;

ogni compressa azzurro chiaro contiene: norgestimato mg 0,215, etinilestradiolo mg 0,035; eccipienti: lattosio mg 89,200, amido pregelatinizzato mg 10,00, magnesio stearato mg 0,50, E 132 mg 0,050.

ogni compressa azzurro contiene: norgestimato mg 0,250, etinilestradiolo mg 0,035; eccipienti: lattosio mg 89,007, amido pregelatinizzato mg 10,00, magnesio stearato mg 0,50, E 132 mg 0,208.

Indicazioni terapeutiche: contraccettivo: inibitore dell'ovulazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: la specialità medicinale può essere venduta nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 56/1993 del 1º febbraio 1993

Specialità medicinale «PROCIANIDOL» (oligomeri procianidolici) capsule.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo, 6, codice fiscale 00265870105.

Produttore: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Genova, via Isonzo, 6.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 capsule mg 50;
codice: 027266016 (in base 10) 0U02Z0 (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1º ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: ogni capsula contiene: oligomeri procianidolici ottenuti da Vitis vinifera per via fermentativa mg 50; eccipienti: lattosio mg 75, cellulosa microcristallina mg 10, amido di mais mg 10, magnesio stearato mg 5, talco mg 5, gelatina mg 49.

Indicazioni terapeutiche: sindromi oculari da abnorme o alterata permeabilità retinica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 57/1993 del 1º febbraio 1993

Specialità medicinale «PSORCUTAN» (calcipotriolo), nella forma pomata.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Produttore: Leo Laboratories Ltd, nello stabilimento sito in Dublino (Irlanda).

Confezione autorizzata, codici classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo da 30 g di pomata;
codice: 028254011 (in base 10) 0UY7TV (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1º ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: 100 g di pomata contengono: calcipotriolo 5 mg; eccipienti: sodio edetato 6,5 mg, sodio fosfato diidrato 26 mg, DL-alfa-tocoferolo 2 mg, paraffina liquida 5 g, poliossietilen - (20) - steariletere 5 g, glicole propilenico 10 g, acqua depurata 2,6 g, vaselina bianca q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 58/1993 del 1º febbraio 1993

Specialità medicinale «DAIVONEX» (calcipotriolo) nella forma pomata.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore:

Leo Laboratories Ltd, nello stabilimento sito in Dublino (Irlanda);

Leo Pharmaceutical Products Ltd, nello stabilimento sito in Ballerup (Danimarca).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo da 30 g di pomata;
codice: 028253019 (in base 10) 0UY6UV (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1º ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione: 100 g di pomata contengono: calcipotriolo 5 mg; eccipienti: sodio edetato 6,5 mg, sodio fosfato diidrato 26 mg, DL-alfa-tocoferolo 2 mg, paraffina liquida 5 g, alcool stearilico (2) POE 5 g, glicole propilenico 10 g, acqua depurata 2,6 g, vaselina bianca q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi volgare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 59/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale «LOGIPARIN» (tinzaparina sodica), iniettabile per via sottocutanea.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S - Bagsvaerd - Danimarca, rappresentata in Italia dalla società Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via dell'Imbrecciato, 129, codice fiscale 03918040589.

Produttore: società estera titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Bagsvaerd (Danimarca).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 5 siringhe ml 0,2 U.I. 2.500;
codice: 028222038 (in base 10) 0UX8LQ (in base 32);
prezzo: L. 41.150;
classe: *b);*

2) 10 siringhe ml 0,2 U.I. 2.500;
codice: 028222040 (in base 10) 0UX8LS (in base 32);
prezzo: L. 82.350;
classe: *b);*

3) 5 siringhe ml 0,3 U.I. 3.500;
codice: 028222053 (in base 10) 0UX8M5 (in base 32);
prezzo: L. 50.800;
classe: *b);*

4) 10 siringhe ml 0,3 U.I. 3.500;
codice: 028222065 (in base 10) 0UX8MK (in base 32);
prezzo: L. 101.600;
classe: *b);*

5) 5 siringhe ml 0,4 U.I. 4.500;
codice: 028222077 (in base 10) 0UX8MX (in base 32);
prezzo: L. 57.750;
classe: *b);*

6) 10 siringhe ml 0,4 U.I. 4.500;
codice: 028222089 (in base 10) 0UX8N9 (in base 32);
prezzo: L. 115.500;
classe: *b).*

(I prezzi suindicati sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

ogni siringa da ml 0,2 contiene in soluzione a pH neutro: principio attivo: tinzaparina sodica 2.500 U.I. anti-Xa. Eccipienti: bisolfito sodico 0,4 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml. 0,2;

ogni siringa da ml 0,3 contiene in soluzione a pH neutro: principio attivo: tinzaparina sodica 3.500 U.I. anti-Xa. Eccipienti: bisolfito sodico 0,6 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml. 0,3;

ogni siringa da ml 0,4 contiene in soluzione a pH neutro: principio attivo: tinzaparina sodica 4.500 U.I. anti-Xa. Eccipienti: bisolfito sodico 0,8 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml. 0,4.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle trombosi venose profonde (TVP) in chirurgia generale e in chirurgia ortopedica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è vietata, trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 60/1993 del 1° febbraio 1993

Specialità medicinale «SEREUPIN» (paroxetina), compresse rivestite × mg 20.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 00867930158.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano) sia dalla società S.B. Smith Kline Beecham nello stabilimento sito in Crawley (Inghilterra), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed astucciamento) nel succitato stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

12 compresse rivestite da mg 20;
codice: 027965019 (in base 10) 0UPFLV (in base 32);
prezzo: L. 38.900 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a).*

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d).*

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: paroxetina cloridrato mg 22,88 corrispondente a paroxetina mg 20. Eccepienti: calcio fosfato bibasico biidrato mg 244,12; idrossipropilmetilcellulosa 2910 mg 15; sodio carbossimetilamido mg 15; magnesio stearato mg 3. Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa mg 6,9; titanio biossido (E 171) mg 3,3; polietilenglicole 400 mg 0,9; polietilenglicole 6000 mg 0,1; polisorbato 80 (E433) mg 0,1.

Indicazioni terapeutiche: Sereupin è indicato nel trattamento della depressione di tutti i tipi, compresa la depressione accompagnata da ansietà.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 70/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «EMLA» crema.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Capua (Caserta), strada statale Appia, codice fiscale 00294170634.

Produttore: titolare AIC nello stabilimento sito in Capua (Caserta), strada statale Appia.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 tubetto da 5 g di crema + 2 cerotti occlusivi;
codice: 027756016 (in base 10) 0UH1HJ (in base 32);
classe: *d);*

5 tubetti da 5 g di crema + 10 cerotti occlusivi;
codice: 027756028 (in base 10) 0UH1HW (in base 32);
classe: *d);*

1 tubetto da 30 g di crema;
codice: 027756030 (in base 10) 0UH1HY (in base 32);
classe: *d).*

Composizione: un grammo di crema contiene: principi attivi: lidocaina mg 25, prilocaina mg 25. Eccipienti: olio di ricino idrogenato poliossietilenato mg 19, polimero dell'acido acrilico mg 10, sodio idrossido ca. mg 0,52, acqua depurata q.b. a g 1.

Indicazioni terapeutiche: analgesia superficiale della cute in concomitanza di interventi chirurgici superficiali, inserzione di cateteri e.v.; analgesia superficiale della mucosa genitale in concomitanza di interventi chirurgici superficiali o di anestesia per infiltrazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 71/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «TERAPROST» (terazosina cloridrato) compresse divisibili da 2 - 5 e 10 mg.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, codice fiscale 00394440481.

Produttore: Abbott - S.p.a., nello stabilimento sito in Campoverde (Latina), via Pontina km 52.

Confezione autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) blister da 10 compresse divisibili da 2 mg;
codice 028651014 (in base 10) 0VBCJ6 (in base 32);
classe: *a);*

2) blister da 14 compresse divisibili da 5 mg;
codice 028651026 (in base 10) 0VBCJL (in base 32);
classe: *a)*;

3) blister da 14 compresse divisibili da 10 mg;
codice 028651038 (in base 10) 0VBCJY (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* delle succitate confezioni, decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, la specialità medicinale può essere posta in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci in classe *d)*.

Composizione:

ogni compressa divisibile da 2 mg contiene: principio attivo: terazosina cloridrato $2H_2O$ mg 2,374 pari a terazosina base mg 2. Eccipienti: lattosio mg 126,630, amido di mais mg 13,50, talco mg 6, magnesio stearato mg 1,125, E-110 mg 0,75;

ogni compressa divisibile da 5 mg contiene: principio attivo: terazosina cloridrato $2H_2O$ mg 5,935 pari a terazosina base mg 5,000. Eccipienti: lattosio mg 123,665, amido di mais mg 13,500, talco mg 6,000, magnesio stearato mg 1,125, E-132 mg 0,50, E-110 mg 0,100;

ogni compressa divisibile da 10 mg contiene: principio attivo: terazosina cloridrato $2H_2O$ mg 11,87 pari a terazosina base mg 10. Eccipienti: lattosio mg 117,680, amido di mais mg 13,50, talco mg 6, magnesio stearato mg 1,125, E-132 mg 0,20.

Indicazioni terapeutiche: disturbi funzionali della prima fase dell'ipertrofia prostatica benigna.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 72/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «TAURSOL» (acido tauroursodesossicolico), nelle forme: compresse da 150 mg e compresse da 300 mg.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio, codice fiscale 00556960375.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse da 150 mg;
codice: 026891010 (in base 10) 0TNNS2 (in base 32);
prezzo: L. 27.950 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*;

20 compresse da 300 mg;
codice: 026891022 (in base 10) 0TNNSG (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993, limitatamente alla confezione da 20 compresse da 150 mg, e dal 1° ottobre 1993, limitatamente alla confezione da 20 compresse da 300 mg. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una compressa da 150 mg contiene: principio attivo: acido tauroursodesossicolico mg 150; eccipienti: cellulosa microcristallina F.U. mg 8,25; carbossimetilcellulosa sodica reticolata U.S.P. mg 12,37; sodio laurilsolfato F.U. mg 1,85; magnesio stearato F.U. mg 4,12; amido di mais F.U. q.b. a mg 190;

una compressa da 300 mg contiene: principio attivo: acido tauroursodesossicolico mg 300; eccipienti: cellulosa microcristallina F.U. mg 16,50; carbossimetilcellulosa sodica reticolata U.S.P. mg 24,75; sodio laurilsolfato F.U. mg 3,75; magnesio stearato F.U. mg 8,25; amido di mais F.U. q.b. a mg 380.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni quali-quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme da bile sovrassatura di colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento, se sono già presenti calcoli radiotrasparenti. In particolare calcoli colecisti in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Decreto n. 77/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «LITOFF» (acido ursodesossicolico) compresse divisibili da 300 mg e compresse da 450 mg a cessione protratta.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 7, codice fiscale 00964710388.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Ronco Scrivia (Genova).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse divisibili da 300 mg;
codice: 028404010 (in base 10) 0V2U9B (in base 32);
prezzo: L. 28.250 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*;

20 compresse da 450 mg a cessione protratta;
codice: 028404022 (in base 10) 0V2U9Q (in base 32);
prezzo: L. 59.750 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

ogni compressa da 300 mg contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg 300. Eccipienti: lattosio mg 100, amido mg 70, gomma arabica mg 20, talco mg 25, magnesio stearato mg 5.

ogni compressa da 450 mg contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg 450. Eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa mg 85, cellulosa microcristallina mg 50, lattosio mg 30, polivinilpirrolidone mg 50, talco mg 30, magnesio stearato mg 5.

Indicazioni terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti; in particolare, calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti o ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Con il seguente decreto ministeriale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoindicato nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 73/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: MONOKET MULTITAB (isosorbide-5-mononitrato) compresse divisibili a cessione regolata da 60 mg (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - codice fiscale 01513360345.

Produttore la società titolare dell'A I C, nello stabilimento sito in Parma, via S Leonardo, 96

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n 67/1988

30 compresse divisibili a cessione regolata × mg 60 codice. 025200041 (in base 10) 0S11F9 (in base 32) classe *a)* con applicazione dell'art 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (s s. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° gennaio 1994 Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*;

composizione una compressa divisibile a cessione regolata contiene principio attivo isosorbide-5-mononitrato mg 60 Eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa mg 210, lattosio mg 106, metilcellulosa mg 48, polietilenglicole 20000 mg 45, copolividone mg 30, silice precipitata mg 9, magnesio stearato mg 2.

Indicazioni terapeutiche. terapia di mantenimento dell'insufficienza coronarica, prevenzione degli attacchi di angina pectoris. Trattamento post-infarto cardiaco e dell'insufficienza cronica del miocardio, anche in associazione a cardiotonici e diuretici. Per il suo profilo farmacologico, Monoket Multitab non è idoneo al controllo degli episodi stenocardici acuti

Regime di dispensazione la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, della sotto specificata nuova confezione.

Decreto n 74/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «EPARINA CALCICA IKETON» iniettabile per via sottocutanea - 10 siringhe ml 0,5 U.I. 12 500 (nuova confezione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I C · Iketon farmaceutici S r.l., con sede e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese 224, codice fiscale n 06560220151

Produttore· Alfa Wassermann S p.a. - stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara), Contrada S Emidio, controlli: Iketon farmaceutici S p a., stabilimento sito in Milano, via Prudenzio 14.

Confezioni autorizzate, codici. classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n 67/1988.

10 siringhe ml 0,5 da U I. 12 500, codice 027429075 (in base 10) 0U526M (in base 32) classe: *a)* con decorrenza dal 1° gennaio 1994. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto-legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Decorrenza di efficacia del decreto· 16 febbraio 1993.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 66/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MEMOSERINA S» nella forma e confezione: **10** flaconcini con tappo contenitore uso orale.

Titolare A.I.C: Rhône-Poulenc Rorer S.p a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37 - codice fiscale n. 08257500150.

Modifiche apportate:

composizione· il tappo contiene DL-fosfoserina mg 40,000; L-glutamina mg 60,000; cianocobalamina mg 0,500.

Eccipienti silice colloidale anidra mg 2.844, sodio carbonato anidro mg 6.855, acido amminoacetico mg 170.301,

il flaconcino contiene acido aspartico mg 5 7, acido glutammico mg 16.0, serina mg 14,7, treonina mg 8,6, glicina mg 3.3, istidina mg 14,4, alanina mg 12,4, tirosina mg 6,9, arginina mg 32,4, prolina mg 13,2, fenilalanina mg 29,2, leucina mg 51.5, metionina mg 18,4, valina mg 19,1, isoleucina mg 16,1, lisina mg 58 3 Eccipienti sorbitolo (70%) cristallizzabile g 7,428, miscela di esteri dell'acido p-idrossibenzoico g 0,0084, potassio sorbato g 0,0300, alcool g 0 0520, aroma frutta g 0,0410, soluzione di butilidrossianisolo e butilidrossitoluene g 0,0001, acqua depurata q b. a g 12

Numeri di codice 10 flaconcini con tappo contenitore uso orale codice. n 019266042 (in base 10) 0LCYHU (in base 32)

Nulla è innovato per quanto attiene alla classificazione della specialità ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n 68 1988 ed al relativo prezzo.

Indicazioni terapeutiche. stati di defedamento e convalescenza

Decorrenza di efficacia del decreto 16 febbraio 1993

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° settembre 1993.

Decreto n. 67/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «ANALIP» 40 capsule mg 300.

Titolare A I.C.: Iketon farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Segrate (Milano), via Cassanese 224, codice fiscale n. 06560220151

Modifica apportata·

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente ogni capsula contiene· pantetina [D(+)-bis-(N-pantotenil - amidoetil) - disolfuro] mg 300, eccipienti polietilenglicole 400 mg 250, componenti capsula contenitrice, gelatina F.U. mg 160, glicerina F U mg 78, ferro ossido (E 172) mg 2,70, sodio p-idrossibenzoato di etile (E 215) mg 0,70, sodio p-idrossibenzoato di propile (E 217) mg 0,35.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione ANALIP è accompagnata dalla specificazione «pantetina»

Numero di codice 40 capsule mg 300 Codice. 025313026 (in base 10) 0S4HS2 (in base 32)

Decorrenza di efficacia del decreto· 16 febbraio 1993

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai numeri di codice in precedenza assegnati non possono essere più venduti a decorrere dal 1° settembre 1993

Decreto n. 68/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «HEMOCROMO 40 FRANCIA» (ferritina), nella forma 10 flaconcini monodose di soluzione per uso orale.

Titolare A I C.: Francia farmaceutici S r l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7 - codice fiscale n 00798630158.

Modifiche apportate.

composizione. la composizione autorizzata è ora la seguente 1 flaconcino da ml 10 contiene principio attivo complesso gluconato ferrico sodico (corrispondente a 40.0 mg di Fe^{+++}) mg 113.60. Eccipienti· sorbitolo soluzione al 70% g 5, essenza lampone ml 0.025, sodio idrossietilidenmetilpirandione g 0.015, acqua deionizzata q b. a ml 10

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «HEMOCROMO 40 FRANCIA» è accompagnata dalla specificazione (complesso gluconato ferrico sodico)

Numeri di codice: 10 flaconcini monodose Codice 025793035 (in base 10) 0SM4JC (in base 32)

La specialità medicinale resta collocata nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n 67/1988, alle condizioni precedentemente stabilite e a prezzo invariato fino a nuove determinazioni da parte del Comitato interministeriale prezzi.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti, con la precedente formulazione, non possono essere più venduti a partire dal 1° giugno 1993

Decreto n 69/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «NIOTAL» (zolpidem emitartrato), nella confezione da 30 compresse rivestite da 10 mg Codice 027762018 (in base 10) 0UH7C2 (in base 32)

Titolare A.I C Zambon Group S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9 - codice fiscale n 00691950240.

Modifiche apportate
Titolare A.I.C nuovo titolare A I C Laboratori Delalande Isnardi S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69 - codice fiscale n 00487310013

Produttore la specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società L I R C A. Synthelabo S r l , nello stabilimento comune in Limito (MI), via Rivoltana, 35

Decorrenza di efficacia del decreto. 16 febbraio 1993

Decreto n 75/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «DECACEF» (Cefmetazolo sodico) iniettabile per via intramuscolare

Titolare A I C. Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S r.l , con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, (decreto ministeriale n. 461/1992 in data 13 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1992)

Modifiche apportate - numeri di codice

I M flacone g 0.500 + fiala 2 ml solvente; codice 028232054 (in base 10) 0UXLCQ (in base 32),
I.M flacone g 1 + fiala 4 ml solvente, codice 028322066 (in base 10) 0UXLD2 (in base 32)

Classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n 67/1988 le confezioni suindicate sono collocate in classe *a)* con decorrenza dal 1° marzo 1993 ai prezzi in vigore di L. 13 850 e di L. 22.450 fino ad eventuale rideterminazione da parte del CIP. La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% con applicazione dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (s.s alla *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*

Regime di dispensazione la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti

Decreto n 76/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «ESAFOSFINA» FLEBO - flac g 10 ml 100.

Titolare A I C.· Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14,5.

Modifiche apportate - numeri di codice

flebo flac g 10 ml 100 codice. 008783134 (in base 10) 08D18Y (in base 32)

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: la confezione suindicata è collocata nella classe *a)* con decorrenza dal 1° marzo 1993 al prezzo in vigore di L. 22.150 fino ad eventuale rideterminazione da parte del CIP. La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti.

Decreto n 78/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «MONOS» (rufloxacina) compresse rivestite mg 150 e mg 200 (decreto ministeriale n 465/1992 in data 13 giugno 1992 e provv n 5/1992 in data 29 dicembre 1992 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n 140 del 16 giugno 1992 e n 1 del 2 gennaio 1993)

Titolare A I C . SmithKline Beecham farmaceutici S p.a , con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti

Modifiche apportate - numeri di codice·

«150» 6 compresse rivestite da mg 150, codice 028048039 (in base 10) 0URYP7 (in base 32):
6 compresse rivestite da mg 200, codice 028048041 (in base 10) 0URYP9 (in base 32)

Classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n 67/1988 le confezioni sono collocate in classe *a)* con decorrenza dal 1° marzo 1993 ai prezzi in vigore di L 31 700 e di L 39 750 fino ad eventuale rideterminazione da parte del CIP La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (s.s. alla *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 23 marzo 1985) Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*

Regime di dispensazione la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 febbraio 1993

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti

Decreto n 79/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale. «QARI» (rufloxacina) compresse rivestite mg 150 e mg 200 e capsule da mg 150 e da mg 200 (decreto ministeriale n 463/1992 in data 13 giugno 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 140 del 16 giugno 1992).

Titolare A.I.C Mediolanum farmaceutici S.p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via S Giuseppe Cottolengo n 31

Modifiche apportate - numeri di codice

«150» 6 compresse rivestite da mg 150, codice 028028052 (in base 10) 0URC4N (in base 32);

6 compresse rivestite da mg 200, codice. 028028064 (in base 10) 0URC50 (in base 32),

«150» 6 capsule da mg 150, codice. 028028076 (in base 10) 0URC5D (in base 32),

6 capsule da mg 200, codice 028028088 (in base 10) 0URC5S (in base 32)

Classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n 67/1988 le confezioni sono collocate in classe *a)* con decorrenza dal 1° marzo 1993 ai prezzi in vigore di L. 31 700, di L 39 750, di L 31.700 e di L. 39 750 fino ad eventuale rideterminazione da parte del CIP La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (s s alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*

Regime di dispensazione la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 febbraio 1993

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti.

Decreto n. 80/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «CHIRIAX» (rufloxacina) compresse rivestite mg 150 e mg 200 e capsule da mg 150 e da mg 200 (decreto ministeriale n. 464/1992 in data 13 giugno 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1992)

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n 18

Modifiche apportate - numeri di codice:

«150» 6 compresse rivestite da mg 150; codice: 028058055 (in base 10) 0US8G7 (in base 32);

6 compresse rivestite da mg 200; codice: 028058067 (in base 10) 0US8GM (in base 32);

«150» 6 capsule da mg 150; codice: 028058079 (in base 10) 0US8GZ (in base 32);

6 capsule da mg 200; codice: 028058081 (in base 10) 0US8H1 (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: le confezioni sono collocate in classe *a)* con decorrenza dal 1° marzo 1993 ai prezzi in vigore di L. 31.700, di L. 39.750, di L. 31.700 e di L. 39.750 fino ad eventuale rideterminazione da parte del CIP. La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (s.s. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti.

Decreto n. 81/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «NEUPOGEN» (filgrastin) iniettabile per via sottocutanea o endovenosa.

Titolare A.I.C.: Dompé Biotec S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Santa Lucia, 4.

Modifiche apportate - numeri di codice:

«30» 1 flacone da ml 1; codice: 028216036 (in base 10) 0UX2R4 (in base 32);

«48» 1 flacone da ml 1,6; codice: 028216048 (in base 10) 0UX2RJ (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: le confezioni suindicate sono collocate in classe *a)* con decorrenza dal 1° marzo 1993 ai prezzi in vigore di L. 260.800 e di L. 354.050 fino ad eventuale rideterminazione del prezzo da parte del CIP. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta di medico specialista oncologo o ematologo oppure di un centro ospedaliero.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti, le quali, peraltro, potranno continuare, fino alla data di scadenza, ad essere vendute ad ospedali e case di cura.

Decreto n. 82/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «GRANULOKINE» (filgrastin) - iniettabile per via sottocutanea o endovenosa.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifiche apportate: numeri di codice:

«30» 1 flacone ml 1; codice: 027772033 (in base 10) 0UHK41 (in base 32);

«48» 1 flacone ml 1,6; codice: 027772045 (in base 10) 0UHK4F (in base 32).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: le confezioni suindicate sono collocate nella classe *a)* con decorrenza dal 1° marzo 1993 ai prezzi in vigore di L. 260.800 e di L. 354.050 fino ad eventuale rideterminazione del prezzo da parte del CIP.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Fino alla predetta data di decorrenza alla classificazione in *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci in classe *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta di medico specialista oncologo o ematologo oppure di un centro ospedaliero.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni riportanti i codici precedentemente attribuiti, le quali, peraltro, potranno continuare, fino alla data di scadenza, ad essere vendute ad ospedali e case di cura.

Decreto n. 83/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «INOPAMIL» «50» 40 compresse mg 50, «100» 40 compresse mg 100 e «200» 20 compresse mg 200.

Titolare A.I.C.: Astra Simes S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli 10.

Modifica apportata: condizioni concernenti la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale: ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Decreto n. 84/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «SCANDINE» «50» 40 compresse mg 50, «100» 40 compresse mg 100 e «200» 20 compresse mg 200.

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9.

Modifica apportata: condizioni concernenti la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale: ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1993.

Provvedimento n. 41/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MONOCID», nelle confezioni:

1 fl. polv. 500 mg + 1 f. solv. i.m., cod. 025422027;
1 fl. polv. 1 g + 1 f. solv. i.m., cod. 025422039;
1 fl. polv. 500 mg + 1 f. solv. i.v., cod. 025422054;
1 fl. polv. 1 g + 1 f. solv. i.v., cod. 025422066.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate:

confezionamento (limitatamente al solvente): il confezionamento del solvente della suddetta specialità medicinale, nelle confezioni sopra elencate, è ora effettuato in siringa preriempita con aggiunta di un fazzolettino disinfettante;

produzione: il riempimento delle siringhe con solvente sarà effettuato, oltre che dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma anche presso la casa madre SmithKline Beecham Pharmaceuticals, nello stabilimento sito in Worthing, Clarendon Road, U.K.;

operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento della suddetta specialità medicinale, nelle confezioni sopra elencate, sono ora effettuate, oltre che dalla società titolare A.I.C. negli stabilimenti consortili siti in Roma e in Baranzate (Milano) anche nelle officine farmaceutiche della ditta S.I.T. S.r.l., sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. Ariosto, 50/60 e della ditta Ivers-Lee Italia S.p.a., sita in Caronno Pertusella (Varese).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale suddetta possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 42/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «CEFODIE», nelle confezioni:
1 fl. polv. 500 mg + 1 f. solv. i.m., cod. 025418029;
1 fl. polv. 1 g + 1 f. solv. i.m., cod. 025418031;
1 fl. polv. 500 mg + 1 f. solv. i.v., cod. 025418056;
1 fl. polv. 1 g + 1 f. solv. i.v., cod. 025418068.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifiche apportate:

confezionamento (limitatamente al solvente): il confezionamento del solvente della suddetta specialità medicinale, nelle confezioni sopra elencate, è ora effettuato in siringa preriempita con aggiunta di un fazzolettino disinfettante;

produzione: il riempimento delle siringhe con solvente sarà effettuato, oltre che dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma anche presso la casa madre Smith Kline Beecham Pharmaceuticals, nello stabilimento sito in Worthing, Clarendon Road, U.K.;

operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento della suddetta specialità medicinale, nelle confezioni sopra elencate, sono ora effettuate, oltre che dalla società titolare A.I.C. negli stabilimenti consortili siti in Roma e in Baranzate (Milano) anche nelle officine farmaceutiche della ditta S.I.I.T. S.r.l., sita in Trezzano sul Naviglio (Milano), via L. Ariosto, 50/60, e della ditta Ivers-Lee Italia S.p.a., sita in Caronno Pertusella (Varese).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 febbraio 1993.

I lotti gia prodotti della specialità medicinale suddetta possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 43/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «BRONCHENOLO» balsamo nella confezione: 40 g pomata.

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, n. 38.

Modifica apportata: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società Sterling Midy Industrie nello stabilimento sito in Herouvill Saint Clair (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 44/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «UBIMAIOR 50» 10 flaconcini uso orale 50 mg.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via San Leonardo, 96.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alla produzione del solvente): le operazioni di produzione della soluzione solvente, ripartizione in flaconi e confezionamento finale, sono ora effettuate anche dalla ditta titolare dell'A.I.C. nella officina consortile sita in Parma, via Palermo, 26/A.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 45/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «FERLATUM» 10 flaconcini monodose da 15 ml di soluzione uso orale.

Titolare A.I.C.: Zilliken S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Francesco Nullo, 23.

Modifica apportata - produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società Italfarmaco s.a. nello stabilimento sito in Alcobendas (Madrid), calle San Rafael, 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 46/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «SENEFOR» bustine.

Titolare A.I.C.: Ellem industria Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese n. 89.

Modifica apportata: produttore: limitatamente alle operazioni di miscelazione ripartizione in bustine e confezionamento finale. Le operazioni di miscelazione, ripartizione in bustine e confezionamento finale sono ora effettuate anche dalla ditta Fine Foods S.p.a., nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 47/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «KERAS» bustine.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, n. 7.

Modifica apportata - produttore: limitatamente alle operazioni di miscelazione, ripartizione in bustine e confezionamento finale. Le operazioni di miscelazione, ripartizione in bustine e confezionamento finale sono ora effettuate anche dalla società Fine Foods S.p.a., nello stabilimento sito in Brembate (Bergamo).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 48/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «KATAVAL» pomata conf. 30 g.

Titolare A.I.C.: Cynamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale.

Modifica apportata - produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società estera Cyanamid GmbH nello stabilimento sito in Welfratshausen (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 49/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «INCREMIN» gocce.

Titolare A.I.C.: Cyanamid Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone, zona industriale.

Modifica apportata - produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società estera Cyanamid GmbH nello stabilimento sito in Welfratshausen (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 50/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «FLUIBRON» compresse, sciroppo, supposte bambini, supposte adulti.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo 26/A.

Modifica apportata - composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente:

per le compresse: principio attivo invariato. Eccipienti: lattosio mg 48, cellulosa microcristallina mg 15, carbossimetilamido mg 5, biossido di silicio colloidale mg 1, magnesio stearato mg 1;

per lo sciroppo principio attivo invariato. Eccipienti: Sorbitolo soluzione 70% non cristallizzabile g 30, glicerolo g 15, acido citrico monoidrato g 0.010, saccarina sodica g 0.0075, metile p-idrossibenzoato g 0,100, propile p-idrossibenzoato g 0.008, aroma composto g 0,200, sospensione siliconica g 0,003, acqua depurata q.b. a ml 100;

per le supposte bambini: principio attivo invariato. Eccipienti: biossido di silicio colloidale g 0.010, gliceridi semisintetici solidi g 1,360.

supposte per adulti principio attivo invariato. Eccipienti: biossido di silicio colloidale g 0,020, gliceridi semisintetici solidi g 2.020.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 51/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «GONADOTRAFON L.H.» fiale liofilizzate solvente.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale in Roma, viale dei Parioli, 27.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale sopra indicata viene ora prodotta dalla ditta Dr. A. Tosi Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Novara - Corso della Vittoria, 12/B;

i controlli biologici e microbiologici sono ora effettuati dalla società Biolab nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano);

il confezionamento terminale ed il controllo sono ora effettuati dalla società titolare dell A.I.C. nello stabilimento sito in Barberino di Mugello (Firenze) - Via di Ripa, 15.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 53/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «FLUOCARIL BI-FLUORE» 250 pasta dentifricia gusto fluoro - «FLUOCARIL BI-FLUORÊ» 250 pasta dentifricia gusto anice.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Goupil S.A. di Cachan - Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla società Goupil Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Paolo, n. 13.

Modifica apportata: il termine previsto da D.M. n. 3/1993 del 13 gennaio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993 per lo smaltimento delle confezioni recanti i codici precedentemente autorizzati è prorogato di 6 mesi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 54/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «IODOSAN NASALE CONTAC» flacone da 15 ml.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: il termine previsto dal D.M. n. 548/92 del 13 luglio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1992 per lo smaltimento delle confezioni recanti i codici precedentemente autorizzati è prorogato di 6 mesi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 55/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «TROSYD» lavanda vaginale 0,2%.

Titolare A.I.C.: Roerig Farmaceutici Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50.

Modifica apportata: produzione: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società C.O.C. farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in S. Agata Bolognese (Bologna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 56/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MUMPSVAX» 1 flacone 0,5 ml + flacone solvente.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme, West Point U.S.A. - rappresentante per l'Italia: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, n. 6.

Modifica apportata: produttore, limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento e inserimento del foglio illustrativo) sono effettuate dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Pavia, via Emilia, n. 21.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 57/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «SOBREPIN» sciroppo 200 ml.

Titolare A.I.C.: società Camillo Corvi S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): 100 ml di sciroppo contengono: principio attivo: invariato. Eccipienti: saccarosio g 30,00; glicerina g 5,00; metile-p-idrossibenzoato g 0,10; propile-p-idrossibenzoato g 0,03; sodio fosfato monobasico g 0,50; saccarina g 0,01; sodio idrossido g 0,066; alcool etilico g 5,00; caramello (E 150) g 0,20; aroma lampone g 0,045; aroma crème caramel g 0,011; aroma cherry brandy g 0,025; acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 58/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «MUCOFRIN» sciroppo 200 ml.

Titolare A.I.C. società Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, viale dei Mille, 3.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): 100 ml di sciroppo contengono: principio attivo: invariato. Eccipienti: saccarosio g 30,00; glicerina g 5,00; metile-p-idrossibenzoato g 0,10; propile-p-idrossibenzoato g 0,03; sodio fosfato monobasico g 0,50; saccarina g 0,01; sodio idrossido g 0,066; alcool etilico g 5,00; caramello (E 150) g 0,20; aroma lampone g 0,045; aroma crème caramel g 0,011; aroma cherry brandy g 0,025; acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 59/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «ASPRO» (acido acetilsalicilico) nella forma «500» compresse nelle confezioni da 10, 20 e 30 compresse da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Nicholas S.A. - Gaillard (Francia), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): una compressa contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: amido mg 123, sodio laurilsolfato mg 1,25, silice colloidale mg 0,69.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 60/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «RENNIE» nella forma compresse nelle confezioni da 36 e 48 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Nicholas S.A. - Gaillard (Francia), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): una compressa contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: saccarosio 475 mg, talco 33,14 mg, amido pregelatinizzato 20 mg, amido di patate 13 mg, aroma menta 13 mg, magnesio stearato 10,66 mg, olio di vasellina 5 mg, aroma limone 0,2 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 61/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinali: «BAYPRESS» 28 compresse 20 mg; «SYSCOR» 24 compresse 10 mg; «INCIDAL» 30 compresse 50 mg; «MEDINAL IDANTOINA» 30 compresse; «MEDINAL IDANTOINA L» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Bayropharm Italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210.

Modifica apportata: produttore, limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento: le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed inscatolamento) sono effettuate anche dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena) e dalla società Montefarmaco S.p.a nello stabilimento sito in Pero (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 62/1993 in data 13 febbraio 1993

Specialità medicinali: «CATAPRESAN» Perlongetten, 42 capsule retard; «EFFORTIL» Perlongetten, 20 capsule retard; «MEXITIL» Perlongetten, 20 capsule retard.

Titolare A.I.C. Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze via Pellicceria n. 10.

Modifica apportata: le succitate specialità medicinali sono prodotte anche dalla consociata estera Boehringer Ingelheim KG nello stabilimento sito in Ingelheim am Rhein - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 63/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinali: «CONTRATHION» 1 fl. liof. 200 mg + 1 f. solv.; «GARDENALE» 20 compresse mg 100, 30 compresse mg 50, 6 f. ml 1 mg 100; «LARGACTIL» 5 f. ml 2 mg 50, 25 compresse mg 25, 20 compresse mg 100, fl. ml 10 al 4% gocce orali; «NEULEPTIL» 30 compresse 10 mg, fl. ml 10 al 2% gocce orali; «NOZINAN» 20 compresse mg 25, 20 compresse mg 100; «ORUDIS» 30 capsule mg 50, g 30 crema 1%, 6 fl. liof. mg 100 I.M., 30 capsule retard mg 150; «STEMETIL» 20 compresse mg 5, 5 supposte mg 10; «SURMONTIL» 50 compresse mg 25, 20 compresse mg 100, ml 20 gocce orali.

Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sono prodotte dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Origgio (Varese), viale Europa, 11.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 64/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «CORT-INAL» aerosol.

Titolare A.I.C.: Proter S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 36.

Modifica apportata: il termine previsto dal D.M. n. 627/92 del 29 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 1° agosto 1992 per lo smaltimento delle confezioni recanti i codici precedentemente autorizzati è prorogato di tre mesi.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 65/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «IMMUCYTAL» aerosol

Titolare A.I.C.: Ellem Industria Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, n. 89.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata e la seguente: principi attivi: invariati. Eccipienti: gliceridi oleici poliossietilenici 4 g, eucaliptolo 73,6 mg, diclorodifluorometano q.b. a 100 ml.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 66/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinali: «BISOLVON» 6 supposte AD 16 mg, 6 supposte BB 8 mg; «BUSCOPAN COMPOSITUM» 6 supposte AD, 6 supposte BB; «BUSCOPAN» 6 supposte AD 10 mg; «CARUDOL» 10 supposte AD 425 mg; «LONARID» 6 supposte AD, 6 supposte BB, 6 supposte LATT; «DULCOLAX» 6 supposte AD 10 mg, 6 supposte BB 5 mg; «ALGINOR» 6 supposte 50 mg; «MUCOSOLVAN» 10 supposte AD 60 mg, 10 supposte BB 30 mg, 10 supposte NIPIO 15 mg; «TICINIL CALCICO» 6 supposte 300 mg; «ZERINETTA» 10 supposte NIPIO; «ZERINOL» 10 supposte AD.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali succitate sono ora prodotte nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n. 67/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «RIACEN» 30 capsule 20 mg.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): una capsula contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 133, cellulosa microcristallina mg 25, talco mg 1,1, magnesio stearato mg 0,9, ossido di ferro E 172 mg 0,450, biossido di titanio E 171 mg 0,665, gelatina mg 48,885.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 68/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale: «RIACEN Mite» 30 capsule da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - Cod.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): una capsula contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio mg 143, cellulosa microcristallina mg 25, talco mg 1,1, magnesio stearato mg 0,9, ossido di ferro E 172 mg 0,234, biossido di titanio E 171 mg 0,565, gelatina mg 49,201.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 69/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinali: «ALFOSPAS» 6 fiale da 50 mg × 3ml; «DONA» 6 fiale da 400 mg + 6 fiale di solvente; «MILID» 6 fiale × 5 ml × 400 mg e 5 fiale × 10 ml × 700 mg; «VIARTRIL» 6 fiale × 10 ml e 6 fiale × 5 ml.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9.

Modifica apportata: produttore: ferma restando l'effettuazione della produzione delle specialità medicinali sopra indicate da parte della società Lafar S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7, - i controlli di qualità sulle materie prime e sui prodotti finiti nonché la sperlatura e le operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento) dei prodotti stessi sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Provvedimento n 70 1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale. «MAIORAD» fiale

Titolare A I C Rotta Research Laboratorium S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Unione, 5.

Modifica apportata: produttore: ferma restando l'effettuazione della produzione della specialità medicinale sopra indicata da parte della società Lafar S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7, i controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito nonché la sperlatura e le operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento) del prodotto stesso sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 16 febbraio 1993

Provvedimento n. M/62/1993 del 13 febbraio 1993

Specialità medicinale «TRAVISCO» confetti e «TRAVISCO R».

Titolare A.I C Master Pharma S r l , con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S Leonardo, 96.

Oggetto del provvedimento estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti cardiopatia ischemica Prevenzione della restenosi dopo angioplastica coronaria.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. M/63/1993 del 13 febbraio 1993.

Specialità medicinale «PERFUSIN» confetti e «PERFUSIN R»

Titolare A.I C. Chiesi Farmaceutici S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti cardiopatia ischemica. Prevenzione della restenosi dopo angioplastica coronaria.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 16 febbraio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi

93A0828

BANCA D'ITALIA

Comunicato relativo all'avviso dell'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti del Banco di Sardegna S.p.a., della Banca popolare di Sassari e delle Casse comunali di credito agrario di Pimentel e di Samatzai.

Il Banco di Sardegna, la Banca popolare di Sassari, la Cassa comunale di credito agrario di Pimentel e la Cassa comunale di credito agrario di Samatzai hanno comunicato alla Banca d'Italia un'operazione che realizza un'ipotesi di concentrazione ai sensi dell'art 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, la Banca d'Italia ha notificato in data 19 gennaio 1993 al Banco di Sardegna, alla Banca popolare di Sassari, alla Cassa comunale di credito agrario di Pimentel e alla Cassa comunale di credito agrario di Samatzai l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n 287

Potrà essere presa visione degli atti del procedimento, ai sensi di legge, presso la Divisione costituzioni, concorrenza e assetti proprietari del servizio normativa e affari generali di vigilanza (Roma, via Nazionale n. 187)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 26 della legge 10 ottobre 1990, n 287, la decisione di avvio dell'istruttoria sarà pubblicata sull'apposito bollettino a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

93A0836

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria, S.p.a., in San Marco Argentano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 29 gennaio 1993 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria, S p a , con sede in San Marco Argentano (Cosenza) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 26 gennaio 1993, ai sensi dell'art 67, primo comma, lettera *a)*, e secondo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni — l'avv. Guido Viola è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del citato regio decreto-legge n 375. e successive modificazioni e integrazioni

93A0802

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., in San Marco Argentano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 28 gennaio 1993, ha nominato il prof. avv. Umberto Morera commissario liquidatore e i signori avv. Roberto Allegrucci, dott. Pietro Mastrapasqua e avv. Guido Viola componenti il comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S p a , con sede nel comune di San Marco Argentano (Cosenza), in liquidazione coatta amministrativa.

93A0803

REGIONE ABRUZZO

Presa d'atto della nomina del nuovo amministratore unico della S.r.l. «Santa Reparata» e autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «Santa Reparata» in contenitori in Pet.

Con decreto del presidente della giunta regionale del 1° dicembre 1992, n. 1157, si è provveduto:

a prendere atto della nomina della sig ra Roberta Galiffa quale nuovo amministratore unico della S.r.l. «Santa Reparata»,

ad autorizzare la S r l «Santa Reparata», con sede legale in Civitella del Tronto e operante nello stesso comune ad imbottigliare l'acqua minerale denominata «Santa Reparata» sia del tipo naturale che di quello addizionato di anidride carbonica in contenitori in Pet dalla capacità di cl 100 e cl 200 e ad utilizzare le etichette aventi le caratteristiche prescritte dal decreto ministeriale 1° febbraio 1973 e decreto-legge del 25 gennaio 1992, n. 105.

93A0805

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alle pagine 43 e 46 in corrispondenza dei decreti n. 996/1992, n 997/1992 e n 1005/1992 concernenti, rispettivamente, le specialità medicinali «MODIVID», «TIMFCEF» e «DIEZIME», tutti datati 31 dicembre 1992, sono apportate le seguenti modifiche: alla voce «confezioni autorizzate» a pag 43, prima colonna, in luogo di: «iniettabile IM IV 1 fl polv. da 1 g + f. solv. da *10* ml», leggasi «iniettabile IM IV 1 fl polv. da 1 g + f solv. da *4* ml»; alla stessa pagina, seconda colonna, stessa voce, in luogo di. «iniettabile IM IV flacone da 1 g + 1 fiala di solvente *10* ml», leggasi «iniettabile IM IV flacone da 1 g + 1 fiala di solvente da *4* ml», alla pagina 46, seconda colonna, stessa voce, in luogo di. «iniettabile IM IV flacone da 1 g + 1 fiala solvente da *10* ml», leggasi «iniettabile IM IV flacone da 1 g + 1 fiala solvente da *4* ml»

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il decreto n. 1013/1992 del 31 dicembre 1992, concernente la specialità medicinale ISIFERONE, alla pagina 50, seconda colonna, alla voce regime di dispensazione, in luogo di. «da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica», leggasi. «pomata/gel e collirio: da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica, fiale iniettabili da vendersi solo dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero».

93A0834

Avviso relativo al comunicato del Ministero degli affari esteri concernente: «Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 giugno 1983).

Il titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 4877 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è modificato come segue. «*Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, nonché dell'accordo applicativo con allegato, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981*».

Inoltre, al penultimo rigo del comunicato, dove è scritto: «In conformità dell'art. 42, paragrafo 2, la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° luglio 1983», leggasi: «*La convenzione e l'accordo applicativo entreranno in vigore il giorno 1° luglio 1983 in conformità, rispettivamente, agli articoli 42, paragrafo 2, e art. 22*».

93A0837

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 47, in corrispondenza del decreto n. 1007/1992 del 31 dicembre 1992 riguardante la specialità medicinale «PIGITIL», al n 2 della voce «confezioni autorizzate», in luogo di «10 *compresse* × mg 800», leggasi: «10 *bustine* × mg 800».

Alla voce indicazioni terapeutiche, in luogo di «terapia immunostimolante in soggetti con documentata *immunostimolante in soggetti con documentata* immunodepressione cellulomediata in corso di infezioni delle vie respiratorie ed urinarie», leggasi «terapia immunostimolante in soggetti con documentata immunodepressione cellulomediata in corso di infezioni delle vie respiratorie ed urinarie»

93A0835

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 12 agosto 1992 concernente: «Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 214 dell'11 settembre 1992).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativamente al Gruppo plastico industriale S r.l., nella prima colonna, in corrispondenza della data di inizio del programma, dove è scritto· «1° *gennaio* 1988», leggasi. «1° *novembre* 1988».

93A0838

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 0 3 8 0 9 3 *

L. 1.300